Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 131

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 14 maggio 1981** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6501
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1980, n. **1137.**

Approvazione dello statuto della seconda Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 aprile 1979, n. 122, istitutiva della seconda Università degli studi di Roma;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Considerato che lo statuto non può derogare al vigente ordinamento didattico universitario e l'obbligo, quindi, di adeguarlo all'ordinamento stesso;

Considerato che l'art. 29 della legge 3 aprile 1979, n. 122, contiene disposizioni transitorie che non necessitano di essere inserite in statuto;

Considerata la necessità ed urgenza di consentire il funzionamento della seconda Università di Roma dall'anno accademico 1980-81;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

E' approvato e reso esecutivo il testo dello statuto della seconda Università degli studi di Roma annesso al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1980

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1981
Registro n. 37 *Istruzione, foglio n.* 396

STATUTO DELLA SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI E ORDINAMENTI DIDATTICI

Art. 1.

Funzione dell'Università

L'Università ha per scopo lo sviluppo e la diffusione del sapere scientifico, mediante il libero esercizio della ricerca dell'insegnamento e dello studio.

L'Università, quale sede primaria di ricerca e formazione scientifica, promuove e coordina le attività di ricerca e didattica. Organizza, nell'ambito della propria funzione, attività integrative e di supporto per le attività scientifiche e didattiche e promuove la educazione permanente e l'aggiornamento professionale.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Università può concordare iniziative con altre istituzioni scientifiche e culturali nazionali e internazionali, può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati nonché promuovere la formazione di consorzi.

Art. 2.

Autonomia dell'Università

L'autonomia dell'Università è diretta a rendere effettiva la libertà di ricerca e di insegnamento, costituzionalmente garantite.

L'Università disciplina ed amministra le proprie attività nell'ambito della legge e secondo lo statuto, il regolamento generale di attuazione dello statuto ed i regolamenti particolari.

Art. 3.

Membri della comunità universitaria

Sono membri della comunità universitaria i docenti, i ricercatori, il personale tecnico ed amministrativo, gli studenti; ciascuna componente garantisce l'apporto conformemente alla propria funzione.

Fanno parte della comunità universitaria docenti e studenti ospiti anche stranieri.

Art. 4.

Organi di governo

Sono organi di governo dell'Università: il corpo accademico, il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione, il consiglio d'ateneo, i consigli di facoltà, i consigli di corso di laurea e di indirizzo e i consigli di dipartimento costituiti a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.

Comitati consultivi

Sono costituiti con funzioni consultive, i seguenti comitati:

1) Comitato per la ricerca scientifica, composto da due professori di ruolo eletti per aree disciplinari omogenee dai docenti di ciascuna area e da tre rappresentanti eletti dagli assistenti e ricercatori. Il comitato potrà acquisire il parere di esperti anche estranei alle facoltà.

2) Comitato per il coordinamento per le attività studentesche, composto da un professore di ruolo eletto nel proprio ambito da ciascun consiglio di corso di laurea, da due rappresentanti eletti dagli assistenti e ricercatori e da un rappresentante per corso di laurea eletto dagli studenti.

3) Comitato scientifico per le relazioni internazionali con il compito di promuovere le relazioni e la collaborazione con le Università e istituti di ricerca esteri.

Il comitato è composto: *a*) di un professore di ruolo eletto da ogni facoltà; *b*) di un membro designato dalla Direzione generale per la ricerca, scienza ed educazione della Comunità economica europea; *c*) di un membro designato dal Ministero degli esteri; *d*) di un membro designato dal Consiglio nazionale delle ricerche; *e*) di un membro designato dal C.U.N.

I comitati consultivi sono presieduti dal rettore o da un suo delegato; essi durano in carica per un triennio e la loro attività è disciplinata dal regolamento generale.

Art. 6.

Elezioni degli organi di governo, deliberazioni

Le elezioni dei membri elettivi degli organi universitari si svolgono con voto personale e segreto.

Esse sono disciplinate con regolamenti nell'ambito della legge.

I membri dei vari organi hanno diritto di accesso alle informazioni necessarie per deliberare.

Gli atti delle deliberazioni sono resi pubblici.

Art. 7.

Regolamento generale di attuazione dello statuto

Il regolamento generale di attuazione dello statuto è emanato con decreto del rettore sentite le facoltà e i consigli di dipartimento, su delibera del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

Il regolamento generale disciplina il procedimento per l'emanazione dei regolamenti relativi a specifiche materie.

Art. 8.

Provvedimenti a favore degli handicappati fisici

Per rendere effettiva la parità nelle condizioni di studio e di lavoro, l'Università si impegna a prendere, nell'ambito delle leggi vigenti, i provvedimenti atti a rimuovere le condizioni di svantaggio degli handicappati fisici, promuovendo le necessarie iniziative anche con enti locali ed altre istituzioni.

Art. 9.

Attività della comunità universitaria

L'Università favorisce le attività comunitarie di carattere culturale e sociale nel rispetto della pluralità di orientamenti politici e convinzioni religiose con garanzie per le libertà individuali e collettive.

Il regolamento disciplina le procedure per l'uso di sedi e attrezzature.

Art. 10.

Diritti ed obblighi

Tutti coloro che, a diverso titolo, partecipano alla comunità universitaria hanno il dovere di rispettare la libertà di ricerca, di insegnamento e di studio di ciascuno e di adempiere, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità, ai propri compiti per consentire all'Università di conseguire i propri fini.

Art. 11.

Facoltà e corsi di laurea

L'Università è costituita dalle seguenti facoltà:

1) facoltà di giurisprudenza, con il corso di laurea in giurisprudenza;

2) facoltà di ingegneria, con i corsi di laurea in ingegneria civile edile, ingegneria elettronica, ingegneria meccanica;

3) facoltà di lettere e filosofia, con i corsi di laurea in lettere e filosofia;

4) facoltà di medicina e chirurgia, con il corso di laurea in medicina e chirurgia;

5) facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, con i corsi di laurea in matematica, fisica, scienze biologiche.

Art. 12.

Dipartimento

L'Università si organizza in dipartimenti a norma dell'art. 82, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e attraverso i procedimenti previsti nel titolo terzo dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 13.

Piani di studio

I consigli di corso di laurea predispongono piani di studio tipo, sulla base degli insegnamenti attivati, fatta salva la facoltà degli studenti di avvalersi delle deroghe previste dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

I piani di studio possono essere organizzati in cicli didattici coordinati e in indirizzi.

I consigli di corso di laurea definiscono l'articolazione dei vari insegnamenti su base annuale o semestrale ovvero nelle altre forme consentite dalla legge, stabilendo i relativi criteri di equivalenza.

Art. 14.

Scuole dirette a fini speciali

L'Università può costituire, ai sensi dell'art. 20 del testo unico sulle leggi sull'istruzione superiore, scuole dirette a fini speciali.

Tali scuole organizzano corsi, di durata da stabilire caso per caso, orientati a fornire le basi teoriche e pratiche per sbocchi laterali in settori che richiedano specifiche qualificazioni professionali e applicative. Tali scuole sono dirette da un professore di ruolo.

Art. 15.

Intesa con enti territoriali e forze sociali

Per l'individuazione dei settori di cui all'articolo precedente, nel quadro di esigenze sociali accertate e rispetto a sbocchi occupazionali reali, nonché per acquisire orientamenti circa le modalità di svolgimento dei corsi, l'Università promuove le opportune forme di collegamento e di intesa anche permanenti con gli enti territoriali e le forze sociali.

Art. 16.

Scuole di specializzazione

L'Università può costituire, sulla base della normativa generale vigente e delle direttive della Comunità economica europea, scuole di specializzazione tese a promuovere l'approfondimento *post lauream* della preparazione professionale nei settori in cui se ne ravvisi l'opportunità, anche attraverso i collegamenti di cui all'articolo precedente. Le scuole sono istituite con garanzia dell'effettiva possibilità di una adeguata frequenza e possono collegarsi con uno o più dipartimenti o facoltà.

Art. 17.

Dottorato di ricerca

Ai fini dell'approfondimento delle metodologie per la ricerca in settori specifici e della formazione scientifica, l'Università può organizzare secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, gli studi per il dottorato di ricerca.

Art. 18.

Corsi di aggiornamento

Le facoltà e i dipartimenti possono organizzare corsi di aggiornamento e corsi per l'educazione permanente anche eventualmente sulla base di convenzioni stipulate con enti ed amministrazioni pubbliche o private.

I corsi sono organizzati, quanto a modalità ed a tempi di effettuazione, in modo da costituire ciclo didattico formativo secondo indirizzi professionali specifici.

Art. 19.

Sigillo

Il sigillo dell'Università raffigura una torre con la dicitura in alto «II Università di Roma» e in basso «Tor Vergata».

Titolo II

RICERCA SCIENTIFICA

Art. 20.

Ricerca scientifica - Finanziamenti

L'Università, nel promuovere e favorire ogni iniziativa scientifica, attribuisce fondi destinati alla ricerca, coordinando e selezionando con criteri oggettivi le richieste di finanziamento.

Tali finanziamenti sono disposti dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, previa valutazione dei progetti da parte del comitato consultivo per la ricerca scientifica.

Ogni biennio e comunque al termine della ricerca deve essere presentata una relazione sui risultati scientifici conseguiti.

Art. 21.

Coordinamento delle ricerche

Nel rispetto della libertà di ricerca individuale e con la garanzia dell'uso delle attrezzature scientifiche, l'Università promuove il coordinamento delle attività e la collaborazione scientifica di singoli e di gruppi di ricercatori, anche con iniziative comuni ad altre Università italiane e straniere ed enti di ricerca.

Art. 22.

Attività culturali

L'Università organizza, anche con periodicità, congressi, convegni, seminari nazionali ed internazionali per lo scambio di esperienze e conoscenze scientifiche.

A tal fine promuove e agevola lo scambio di docenti ricercatori e tecnici, anche predisponendo le opportune strutture.

Art. 23.

Ricerche finalizzate

Oltre a ricerche di base ed a ricerche su temi liberamente scelti dai ricercatori l'Università promuove ricerche finalizzate attraverso il finanziamento diretto o anche in base a contratti o convenzioni con enti di ricerche, enti locali, agenzie di ricerca nazionali o internazionali.

Le ricerche finalizzate devono rivestire una rilevanza scientifica, ed essere di pubblico interesse.

Art. 24.
Centri interdipartimentali

Allo scopo di promuovere e svolgere attività di ricerca anche d'interesse nazionale che richieda competenza in discipline diverse o l'uso di rilevanti mezzi strutturali, possono essere costituiti, nell'ambito del procedimento di organizzazione dipartimentale, centri interdipartimentali di cui all'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Tali centri usufruiscono di attrezzature, personale e locali propri.

L'organizzazione e il funzionamento di ogni centro sono disciplinati con apposito regolamento.

Titolo III
SERVIZI

Art. 25.
Servizi di supporto tecnico

Sono costituite, quali servizi di supporto tecnico, le biblioteche di facoltà e le biblioteche specializzate di dipartimento, tra loro coordinate.

Sono inoltre istituiti i seguenti centri di servizio di ateneo:

Centro di calcolo e documentazione;

Centro librario e stampa;

Centro per l'applicazione delle tecniche audiovisive all'insegnamento universitario.

Art. 26.
Servizi per attività culturali, sportive e sociali

Presso l'Università sono costituiti servizi per attività culturali, sportive, sociali nonché per l'orientamento didattico e professionale degli studenti.

Art. 27.
Centro per l'insegnamento di base per le lingue straniere

L'Università istituisce un Centro per l'insegnamento di base per le lingue straniere, orientato a soddisfare le esigenze delle varie facoltà.

Art. 28.
Funzionamento e coordinamento dei servizi, biblioteche e centri

Il funzionamento e le modalità di utilizzazione dei servizi, biblioteche e centri sono disciplinati dal regolamento generale.

Art. 29.
Residenze studenti

L'Università è impegnata a fornire la massima collaborazione agli enti territoriali competenti per l'attuazione del diritto allo studio.

Titolo IV
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Art. 30.
Corsi di laurea

La facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza.

Art. 31.
Corsi di studio

La durata del corso per la laurea in giurisprudenza è di quattro anni.

I corsi di studio sono organizzati in cicli didattici distinti in un biennio propedeutico ed in un biennio di formazione scientifico-professionale.

La facoltà può organizzare corsi di perfezionamento e di cultura diretti alla formazione professionale di laureati secondo indirizzi specifici, eventualmente sulla base di convenzioni stipulate con enti ed amministrazioni pubbliche e private, con rilascio di un attestato degli studi compiuti e del profitto riportato.

Art. 32.
Ammissione ai corsi

Possono chiedere l'iscrizione al corso di laurea in giurisprudenza coloro che siano in possesso di titolo di studio idoneo per legge.

Per l'iscrizione al corso di laurea e l'ammissione ad ogni altro corso la facoltà può disporre che sia effettuato un colloquio diretto ad orientare le scelte dello studente e a valutarne le attitudini.

Art. 33.
Insegnamenti fondamentali

Sono insegnamenti del corso di studi per la laurea in giurisprudenza, in conformità alla tabella III dell'ordinamento didattico universitario:

1) istituzioni di diritto privato;
2) istituzioni di diritto romano;
3) filosofia del diritto;
4) storia del diritto romano;
5) storia del diritto italiano (biennale);
6) economia politica;
7) scienza delle finanze e diritto finanziario;
8) diritto costituzionale;
9) diritto ecclesiastico;
10) diritto romano (biennale);
11) diritto civile (biennale);
12) diritto commerciale;
13) diritto del lavoro;
14) diritto processuale civile;
15) diritto internazionale;
16) diritto amministrativo (biennale);
17) diritto penale (biennale);
18) procedura penale.

Insegnamenti complementari:

1) istituzioni di diritto pubblico;
2) istituzioni di diritto e procedura penale;
3) istituzioni di diritto processuale civile;
4) diritto comune;
5) storia del diritto pubblico;
6) storia del diritto privato;
7) storia del diritto internazionale;
8) storia del diritto penale;
9) storia del diritto processuale;
10) storia del diritto canonico;
11) teoria generale del diritto;
12) *teoria dell'interpretazione;*
13) informatica giuridica;
14) diritto privato comparato;
15) diritto pubblico comparato;
16) diritto dei Paesi anglosassoni;
17) diritto dei Paesi socialisti;
18) diritto dei Paesi arabi;
19) diritto ecclesiastico comparato;
20) diritto canonico;
21) ordinamenti delle confessioni religiose;
22) dottrina dello Stato;
23) diritto regionale e degli enti locali;
24) contabilità di Stato;
25) diritto parlamentare;
26) diritto pubblico dell'economia;
27) diritto minerario;
28) diritto agrario;
29) diritto industriale;
30) diritto bancario;
31) diritto delle assicurazioni;
32) diritto di famiglia;
33) diritto della navigazione;
34) diritto commerciale, internazionale e comunitario;
35) diritto sindacale;
36) diritto fallimentare;
37) *giustizia costituzionale;*
38) giustizia amministrativa;
39) giustizia tributaria;
40) diritto tributario;
41) diritto internazionale privato e processuale;
42) diritto delle Comunità europee;
43) organizzazione internazionale;
44) antropologia criminale;
45) medicina legale e delle assicurazioni;
46) diritto penale e commerciale;
47) sociologia giuridica;
48) politica economica;
49) economia aziendale;
50) economia monetaria;
51) statistica;
52) demografia.

Art. 34.
Piani di studio

In relazione alle disposizioni della legge 11 dicembre 1969, n. 910, per essere ammessi all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami previsti dal piano di studio.

Il consiglio di facoltà approva i piani di studio che rispettino i seguenti criteri di formazione culturale e di preparazione professionale:

I) Nel primo biennio devono essere inclusi i seguenti insegnamenti:

1) filosofia del diritto;
2) economia politica;
3) istituzioni di diritto romano;
4) storia del diritto romano;
5) storia del diritto italiano;
6) istituzioni di diritto privato (biennale);
7) istituzioni di diritto pubblico (biennale);
8) istituzioni di diritto e procedura penale (biennale);
9) istituzioni di diritto processuale civile.

II) Nel secondo biennio devono essere inclusi non meno di tredici insegnamenti annuali, di cui almeno tre scelti in ciascuno dei seguenti gruppi di materie:

A) Diritto civile;
Diritto commerciale;
Diritto del lavoro;
Diritto processuale civile.

B) Diritto costituzionale;
Diritto ecclesiastico;
Diritto amministrativo;
Scienza delle finanze e diritto finanziario.

Almeno un insegnamento annuale scelto in ciascuno dei seguenti gruppi di materie:

C) Diritto penale;
Procedura penale.

D) Diritto internazionale;
Diritto internazionale privato e processuale;
Diritto delle Comunità europee.

E) Diritto romano;
Diritto comune;
Diritto canonico.

III) Gli insegnamenti scelti al di fuori dei gruppi di materie sopra elencati sono concentrati nel IV anno di corso e ispirati ad un indirizzo specialistico omogeneo.

La facoltà può stabilire corsi ed esami semestrali per singoli insegnamenti. Due corsi ed esami semestrali equivalgono ad un corso ed esame annuale.

Per i corsi biennali possono essere sostenuti due esami annuali.

Titolo V
FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Art. 35.

La facoltà di ingegneria conferisce le seguenti lauree:
laurea in ingegneria civile edile;
laurea in ingegneria elettronica;
laurea in ingegneria meccanica.

Art. 36.

La durata dei corsi per il conseguimento delle singole lauree è di cinque anni.

Art. 37.

Gli insegnamenti impartiti nella facoltà di ingegneria possono essere annuali oppure semestrali.

Il numero complessivo degli insegnamenti annuali (o il numero equivalente di insegnamenti annuali e semestrali) per ciascun corso quinquennale di laurea non sarà inferiore a ventinove.

Art. 38.

I titoli per l'iscrizione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 39.

Il dottorato di ricerca viene conseguito nei dipartimenti anche in collaborazione con dipartimenti di altre università nonché in istituti scientifici italiani o stranieri, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 40.

Il corso di laurea in ingegneria civile edile comprende i seguenti insegnamenti:

a) *Insegnamenti obbligatori del biennio propedeutico e sul piano nazionale*:

1) analisi matematica I;
2) analisi matematica II;
3) architettura e composizione architettonica;
4) architettura tecnica;
5) chimica;
6) disegno;
7) disegno II (edili);
8) elettrotecnica;
9) fisica I;
10) fisica II;
11) fisica tecnica;
12) geometria I;
13) idraulica;
14) meccanica applicata alle macchine e macchine;
15) meccanica razionale;
16) scienze delle costruzioni;
17) tecnica delle costruzioni;
18) tecnologia dei materiali e chimica applicata;
19) topografia.

b) *Insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà*:

20) ergotecnica;
21) geologia applicata all'ingegneria;
22) meccanica delle terre e tecnica delle fondazioni;
23) programmazione e costi per l'edilizia;
24) tecnica urbanistica.

c) *Insegnamenti a scelta dello studente* (in numero minimo di cinque):

acustica applicata;
analisi numerica con elementi di programmazione;
architettura e composizione architettonica II;
architettura tecnica II;
complementi di architettura tecnica;
complementi di scienza delle costruzioni;
complementi di tecnica delle costruzioni;
composizione urbanistica;
costruzione di ponti e grandi strutture;
costruzione di strade, ferrovie e aeroporti;
costruzioni idrauliche;
costruzioni in cemento armato e precompresso;
costruzioni in zone sismiche;
costruzioni metalliche e in legno;
energetica;
geometria II;
igiene edilizia;
illuminotecnica;
impianti tecnici per l'edilizia;
impianti termotecnici per l'edilizia;
ingegneria sanitaria;
macchine di cantiere;
normativa e legislazione dell'edilizia;
progettazione e procedimenti industrializzati per l'edilizia;
progettazione integrale;
progetti edili;
storia dell'architettura e delle tecnologie edilizie;
tecnica del controllo ambientale;
tecnica delle costruzioni prefabbricate;
teoria delle strutture.

Da tale elenco la facoltà trarrà le materie da attivare e che indicherà anno per anno nel manifesto degli studi raggruppate nei seguenti indirizzi:

progettazione e gestione edilizia;
progettazione di strutture e di opere civili;
progettazione di impianti e controllo ambientale.

Art. 41.

Il corso di laurea in ingegneria elettronica comprende i seguenti insegnamenti:

a) *Insegnamenti obbligatori del biennio propedeutico e sul piano nazionale*:

1) analisi matematica I;
2) analisi matematica II;
3) campi elettromagnetici e circuiti;
4) chimica;

5) comunicazioni elettriche;
6) controlli automatici;
7) disegno;
8) elettronica applicata;
9) elettrotecnica;
10) fisica I;
11) fisica II;
12) fisica tecnica;
13) geometria I;
14) geometria II;
15) misure elettriche;
16) meccanica delle macchine e macchine;
17) meccanica razionale;
18) radiotecnica;
19) scienza delle costruzioni.

b) *Insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà*:

20) complementi di matematica;
21) programmazione dei calcolatori;
22) teoria dei segnali e delle informazioni;
23) teoria dei sistemi.

c) *Insegnamenti a scelta dello studente* (in numero minimo di sei):

analisi numerica con elementi di programmazione;
antenne e programmazione;
calcolatori elettronici;
calcolo delle probabilità;
circuiti logici e calcolatrici elettroniche;
complementi di elettronica applicata;
controlli automatici II;
costruzioni elettriche;
dispositivi elettronici allo stato solido;
economia e organizzazione aziendale;
fisica dello stato solido;
gas ionizzanti;
geometria II;
metodi di ottimizzazione;
metodi di osservazione e misura;
microelettronica;
microonde;
misure elettroniche;
misure e strumentazione automatica;
modelli e simulazione dei sistemi;
optoelettronica;
ponti radio;
ricerca operativa;
sintesi delle reti elettriche;
sistemi di rilevamento e di riconoscimento;
sistemi per l'elaborazione dell'informazione;
strumentazione industriale;
tecnica dei controlli automatici;
tecnica delle iperfrequenze;
tecnica telegrafica e telefonica;
teoria statistica delle comunicazioni.

Da tale elenco la facoltà trarrà le materie da attivare e che indicherà anno per anno nel manifesto degli studi raggruppate nei seguenti indirizzi:

telecomunicazioni;
automatico e sistematico;
tecnologie elettroniche e circuiti.

Art. 42.

Il corso di laurea in ingegneria meccanica comprende i seguenti insegnamenti:

a) *Insegnamenti obbligatori del biennio propedeutico e sul piano nazionale*:

1) analisi matematica I;
2) analisi matematica II;
3) chimica;
4) chimica applicata;
5) costruzioni di macchine;
6) disegno;
7) elettrotecnica;
8) fisica I;
9) fisica II;
10) fisica tecnica;
11) idraulica;
12) geometria I;
13) geometria II;
14) impianti meccanici;
15) macchine;
16) meccanica applicata alle macchine;
17) meccanica razionale;
18) scienza delle costruzioni;
19) tecnologia meccanica.

b) *Insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà*:

20) complementi di macchine;
21) economia ed organizzazione industriale;
22) elementi costruttivi delle macchine;
23) misure meccaniche e termiche;
24) termotecnica.

c) *Insegnamenti a scelta dello studente* (in numero minimo di cinque):

analisi numerica con elementi di programmazione;
apparecchiature oleodinamiche;
automazione degli impianti;
corrosione e protezione dei metalli;
costruzioni elettromeccaniche;
energetica;
fluidodinamica;
gestione degli impianti industriali;
impianti di trasporto;
impianti nucleari;
impianti tecnologici;
impianti termotecnici;
meccanica delle vibrazioni;
metallurgia e metallografia;
progetti di macchine;
progetti di macchine utensili;
regolazione e servocomandi;
ricerca operativa;
scienza dei metalli;
tecnica delle costruzioni;
tecnologia meccanica II.

Da tale elenco la facoltà trarrà le materie da attivare e che indicherà anno per anno nel manifesto degli studi raggruppate nei seguenti indirizzi:

progettazione e costruzione di macchine;
impiantistico gestionale.

Art. 43.

La facoltà stabilirà per ciascun corso di laurea nell'ordine degli studi la distribuzione nel primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno di corso delle discipline di cui agli articoli 40, 41, 42.

Titolo VI
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

Art. 44.

La facoltà di lettere e filosofia comprende due corsi di laurea, al termine dei quali conferisce rispettivamente: *A*) la laurea in lettere; *B*) la laurea in filosofia.

Nel proprio ambito e sotto la disciplina di appositi regolamenti emanati dal rettore su proposta della facoltà, la facoltà può inoltre istituire (eventualmente in collaborazione con altre facoltà, o anche con enti esterni) corsi e cicli di seminari per l'aggiornamento professionale, in particolare degli insegnanti secondari; nonché corsi e cicli di conferenze di cultura umanistica per l'educazione permanente.

Art. 45.

I titoli d'ammissione ai corsi di laurea in lettere e filosofia sono quelli stabiliti dalle leggi vigenti.

In attuazione di quei compiti d'orientamento che costituiscono un indeclinabile dovere didattico del corpo docente, il consiglio di corso di laurea potrà disporre che entro il primo anno d'iscrizione, ogni studente sia chiamato ad un colloquio, inteso a valutarne le attitudini e indirizzarne le scelte relative ai piani di studio, senza con ciò porgli vincoli imperativi, ma fornendo caso per caso ogni opportuno consiglio.

Art. 46.

Il corso di laurea in lettere ha la durata di quattro anni. Esso si distingue nei due indirizzi: *a*) classico; *b*) moderno. Per essere ammesso a sostenere l'esame finale di laurea in lettere, lo studente deve avere superato tutti gli esami del proprio piano di studio per un complesso di venti annualità di cui almeno sei in discipline definite quali « costitutive ».

Il corso di laurea in filosofia ha pure la durata di quattro anni senza distinzione di indirizzo. Per essere ammesso a sostenere l'esame finale di laurea in filosofia, lo studente deve avere superato tutti gli esami del proprio piano di studi per un complesso di diciannove annualità, di cui almeno sei in discipline definite quali « costitutive ».

Tanto per gli studenti di lettere quanto per quelli di filosofia, l'assegnazione della tesi di laurea è subordinata al superamento di una semplice prova pratica in cui il candidato deve mostrarsi in grado d'utilizzare, senza troppa difficoltà, bibliografia pertinente ai suoi studi in almeno due lingue straniere, da lui stesso indicate. L'assegnazione dell'argomento e la scelta del relatore devono essere notificate alla segreteria del corso di laurea almeno dodici mesi prima della discussione.

Art. 47.

Sia per il corso di laurea in lettere sia per quello in filosofia, lo studente è tenuto a biennalizzare almeno tre discipline e non più di cinque. La triennalizzazione è ammessa, non imposta, per un solo insegnamento (che sarà normalmente quello in cui lo studente intende conseguire la laurea).

Sono validi come esami pluriennali solo esami sostenuti in sessioni distinte su diversi programmi di corso.

E' ammessa l'inclusione di insegnamenti impartiti in altre facoltà o corsi di laurea nei limiti consentiti dalla legge e previa approvazione del consiglio del corso di laurea.

Art. 48.

L'elenco delle discipline fra cui, a norma del precedente articolo 47, lo studente potrà scegliere le annualità necessarie a conseguire il titolo, è provvisoriamente quello previsto dalle tabelle XII e XIII dell'ordinamento didattico universitario di cui ai regi decreti 20 giugno 1935, n. 1071 e 30 settembre 1938, n. 1652, e successive integrazioni e modificazioni.

La definitiva costituzione dell'elenco, per ciascun corso di laurea, rapportata agli specifici orientamenti settoriali della facoltà, avverrà attraverso successiva tempestiva modifica di statuto opportunamente motivata.

Art. 49.

Disposizioni e struttura particolari sono previste per l'attuazione degli insegnamenti di lingue e letterature straniere e moderne, che non costituiscono corso di laurea a sè stante, ma hanno, a livello di cattedre, carattere strettamente filologico-critico. Perchè lo studente possa seguire senza difficoltà tali insegnamenti è dunque presupposta una sufficiente conoscenza pratica della lingua. Quanti non siano in grado di comprovare tale conoscenza ad una prova-colloquio preliminare, dovranno acquisirla frequentando per almeno un biennio i corsi propedeutici di lettorato, a tale scopo disposti, con i relativi laboratori linguistici e superando, prima di accedere ai corsi ufficiali di storia delle singole lingue e letterature, una prova scritta ed orale.

Per regolare l'utilizzazione dei laboratori linguistici ed altresì per garantire uniformità di metodi e procedure aggiornate, i lettori delle diverse lingue saranno riuniti in un gruppo di coordinamento glottodidattico, sotto la guida e il controllo di un consiglio tecnico di glottodidattica, presieduto dal docente ufficiale di glottodidattica o didattica linguistica o linguistica applicata e composto da tutti i docenti dell'area disciplinare glottologica nonché da tutti i docenti di lingue e letterature straniere moderne e da quelli delle relative filologie.

Con modalità analoghe la facoltà potrà organizzare corsi pratici di lingua italiana per studenti stranieri.

Titolo VII

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Art. 50.

Ordinamento della facoltà di medicina e chirurgia

La facoltà di medicina e chirurgia organizza il corso di laurea in medicina e chirurgia.

La facoltà promuove opportuni accordi e convenzioni con i dipartimenti di altre Università italiane ed estere e con enti di ricerca italiani o esteri per la formazione alla ricerca scientifica e per l'aggiornamento dei ricercatori.

Art. 51.

Corso di laurea in medicina e chirurgia

E' istituito il corso di laurea in medicina e chirurgia.

Il corso di laurea in medicina e chirurgia prevede gli insegnamenti seguenti. Essi sono attivati dal consiglio di facoltà, in base alle leggi vigenti e in relazione alla programmazione scientifica e didattica della facoltà. Sono indicati con asterisco gli insegnamenti fondamentali:

anatomia umana normale * (biennale); anatomia topografica; istologia ed embriologia generale *; istochimica; biologia e zoologia generale* (compresa la genetica e la biologia delle razze); genetica; microscopia elettronica;

fisiologia umana * (biennale); tecnica fisiologica; scienza dell'alimentazione; fisiologia applicata; neurofisiologia; neurochimica; fisica medica *; chimica e propedeutica biochimica *; chimica biologica *; enzimologia; biologia molecolare; biochimica applicata;

microbiologia *; virologia; micologia medica; microbiologia applicata; parassitologia; patologia generale * (biennale); immunologia; immunopatologia; immunogenetica; oncologia sperimentale; virologia oncologica; patologia molecolare; citopatologia; farmacologia *; chemioterapia; tossicologia; farmacologia clinica; immunofarmacologia;

clinica medica generale e terapia medica * (biennale); patologia speciale medica e metodologia clinica* (biennale); semeiotica medica; gerontologia e geriatria; clinica dermosifilopatica * (semestrale); dermatologia sperimentale; dermatologia allergologica e professionale; clinica delle malattie tropicali ed infettive; malattie infettive; medicina delle comunità; malattie dell'apparato cardiovascolare; fisiopatologia cardiovascolare; angiologia medica; endocrinologia e medicina costituzionale; malattie del ricambio; genetica medica; fisiopatologia clinica; cronobiologia clinica; ematologia; medicina psico-somatica; medicina d'urgenza; gastroenterologia; immunologia clinica; reumatologia; medicina dello sport; terapia medica sistematica; nefrologia medica; tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio; fisiopatologia respiratoria; idrologia medica;

clinica neurologica * (semestrale); clinica psichiatrica * (semestrale); psicoterapia; psicologia medica; neurochirurgia; neuropsichiatria infantile; neurotraumatologia;

clinica ostetrica e ginecologica *; patologia ostetrica e ginecologica; endocrinologia ginecologica; puericultura pre-natale; clinica pediatrica*; cardiologia pediatrica; puericultura; patologia neo-natale; auxologia;

clinica chirurgica generale e terapia chirurgica * (biennale); patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica * (biennale); semeiotica chirurgica; anatomia chirurgica e corso di operazioni; chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso; chirurgia sperimentale; clinica urologica; nefrologia chirurgica; chirurgia toracica; chirurgia pediatrica; cardiochirurgia pediatrica; clinica ortopedica * (semestrale); chirurgia sostitutiva e dei trapianti; cardiochirurgia; chirurgia plastica; chirurgia vascolare; diagnostica e chirurgia endoscopica; fisiopatologia chirurgica; igiene *; medicina legale e delle assicurazioni *; medicina del lavoro; statistica sanitaria; epidemiologia; programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari; medicina sociale; medicina preventiva dei lavoratori; ecologia (trasformazione e qualità dell'ambiente); biomatematica; storia della medicina;

clinica otorinolaringoiatrica * (semestrale); audiologia; clinica oculistica* (semestrale); ottica fisiopatologica; clinica odontoiatrica * (semestrale); chirurgia maxillo-facciale; ortognatodonzia;

chimica e microscopia clinica; radiologia * (semestrale); medicina nucleare; radiobiologia; anatomia ed istologia patologica * (biennale); istologia patologica; patologia ultrastrutturale; anestesiologia e rianimazione; terapia intensiva; tecnica medico-assistenziale.

Il consiglio di facoltà organizza la didattica in cicli didattici coordinati, a carattere teorico e pratico in ciascun ciclo e determina le modalità di passaggio da un ciclo all'altro. Il contenuto e la durata dei cicli devono comunque prevedere la possibilità di opzione degli studenti tra cicli successivi dei corsi di diploma o di laurea.

L'organizzazione didattica nei diversi cicli comprende anche lezioni teoriche e pratiche integrate, con la partecipazione attiva di docenti di discipline diverse. I cicli semestrali comprendono ciascuno 400 ore il semestre nei primi due anni, 500 ore il semestre negli anni III, IV e V. Nel VI anno l'insegnamento avrà contenuto prevalentemente clinico-applicativo, per un totale di 900 ore complessive.

Titolo VIII

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

Art. 52.

Corsi di laurea

La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le seguenti lauree: laurea in matematica, laurea in fisica, laurea in scienze biologiche.

Art. 53.

Aggiornamento professionale

Potranno essere istituiti corsi di aggiornamento professionale anche ai fini dell'istruzione permanente.

Al termine di tali corsi verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Art. 54.

La durata del corso degli studi per la laurea in matematica è di quattro anni.

Possono iscriversi studenti provvisti dei titoli di ammissione previsti dalla legge.

Il corso degli studi si distingue in tre indirizzi: generale, didattico, applicativo.

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi del I biennio:

1° *Anno*:

1) analisi matematica I;
2) geometria I;
3) algebra;
4) fisica generale I.

2° *Anno*:

1) analisi matematica II;
2) geometria II;
3) meccanica razionale;
4) fisica generale II.

3° *Anno*:

1) istituzioni di analisi superiore;
2) istituzioni di geometria superiore;
3) istituzioni di fisica matematica.

Sono inoltre insegnamenti obbligatori:

a) PER INDIRIZZO GENERALE:

4° *Anno*:

1) analisi superiore;
2) geometria superiore.

b) PER INDIRIZZO DIDATTICO:

3° *Anno*:

1) matematiche complementari I.

4° *Anno*:

2) matematiche complementari II.

c) PER INDIRIZZO APPLICATIVO; uno dei seguenti gruppi a scelta:

I) analisi numerica, calcolo delle probabilità;
II) astronomia, meccanica celeste.

3° *Anno; secondo il gruppo scelto:*

1) (I) analisi numerica;
1) (II) astronomia.

4° *Anno*; secondo il gruppo scelto:

2) (I) calcolo delle probabilità;
2) (II) meccanica celeste.

Sono insegnamenti complementari quelli dei seguenti elenchi:

a) PER INDIRIZZO GENERALE:

acustica*;
algebra superiore;
analisi funzionale;
analisi numerica;
astrofisica*;
astrofisica teorica*;
astronomia*;
biofisica*;
biomatematica;
calcolatori elettronici*;
calcoli numerici e grafici;
calcolo delle probabilità;
chimica quantistica*;
cibernetica e teoria dell'informazione*;
climatologia*;
complementi di fisica generale*;
cosmologia*;
economia matematica;
elettromagnetismo*;
elaborazione statistica dei dati*;
elettrodinamica cosmica*;
elettrodinamica quantistica*;
elettronica*;
elettronica applicata*;
elettronica applicata ai calcolatori*;
elettronica biomedica*;
energetica;
elettronica quantistica*;
fisica dei liquidi*;
fisica dei plasmi*;
fisica dell'atmosfera*;
fisica delle particelle elementari*;
fisica dello stato solido*;
fisica del sistema solare*;
fisica matematica*;
fisica nucleare*;
fisica superiore*;
fisica spaziale*;
fisica teorica*;
fisica terrestre*;
geodesia*;
geometria algebrica;
geometria differenziale;
geometria superiore;
istituzioni di algebra superiore;
istituzioni di fisica nucleare*;
istituzioni di fisica teorica*;
logica matematica;
matematica finanziaria ed attuariale;
matematiche complementari I;
matematiche complementari II;
matematiche elementari da un punto di vista superiore;
metodi fisici per la prospezione geologica*;
matematiche superiori;
meccanica analitica*;
meccanica celeste*;
meccanica dei fluidi*;
meccanica quantistica*;
meccanica statistica*;
meccanica superiore*;
onde elettromagnetiche*;
ottica*;
ottica elettronica*;
ottica quantistica*;
radioastronomia*;
relatività*;
sismologia*;
spettroscopia*;
statistica matematica;
statistica stellare*;
storia della fisica;
storia delle matematiche;
struttura della materia*;
tecniche dell'astronomia e astrofisica*;
teoria delle funzioni;
teoria dei numeri;
teoria dei gruppi;
teoria della programmazione;
teoria dei campi*;
teoria delle interazioni fondamentali*;
teoria della relatività*;
teoria quantistica dei solidi*;
teoria dell'informazione;
teoria delle macchine calcolatrici;
termodinamica*;
termodinamica statistica*;
topologia.

b) PER INDIRIZZO DIDATTICO:

acustica*;
algebra superiore;
analisi funzionale;
analisi numerica;

analisi superiore;
astrofisica*;
astrofisica teorica*;
astronomia*;
biofisica*;
biomatematica;
calcolatori elettronici*;
calcoli numerici e grafici;
calcolo delle probabilità;
chimica quantistica*;
cibernetica e teoria dell'informazione*;
climatologia*;
complementi di fisica generale*;
cosmologia*;
economia matematica;
elettromagnetismo*;
elaborazione statistica dei dati*;
elettrodinamica cosmica*;
elettrodinamica quantistica*;
elettronica*;
elettronica applicata*;
elettronica applicata ai calcolatori*;
elettronica biomedica*;
energetica;
elettronica quantistica*;
fisica dei liquidi*;
fisica dei plasmi*;
fisica dell'atmosfera*;
fisica delle particelle elementari*;
fisica dello stato solido*;
fisica del sistema solare*;
fisica matematica*;
fisica nucleare*;
fisica superiore*;
fisica spaziale*;
fisica teorica*;
fisica terrestre*;
geodesia*;
geometria algebrica;
geometria superiore;
geometria differenziale;
istituzioni di algebra superiore;
istituzioni di fisica nucleare*;
istituzioni di fisica teorica*;
logica matematica;
matematica finanziaria ed attuariale;
matematiche complementari;
matematiche elementari da un punto di vista superiore;
metodi fisici per la prospezione geologica*;
matematiche superiori;
meccanica analitica;
meccanica celeste*;
meccanica dei fluidi*;
meccanica quantistica*;
meccanica statistica*;
meccanica superiore*;
onde elettromagnetiche*;
ottica*;
ottica elettronica*;
ottica quantistica*;
pedagogia;
radioastronomia*;
sismologia*;
spettroscopia*;
statistica matematica;
statistica stellare*;
storia della fisica;
storia delle matematiche;
struttura della materia*;
tecniche dell'astronomia e astrofisica*;
teoria dei numeri;
teoria della programmazione;
teoria dei campi*;
teoria delle funzioni;
teoria delle interazioni fondamentali*;
teoria della relatività*;
teoria quantistica dei solidi*;
teoria dell'nformazione;
teoria delle macchine calcolatrici;
termodinamica*;
termodinamica statistica*;
topologia.

c) PER INDIRIZZO APPLICATIVO:

acustica*;
algebra superiore;
analisi funzionale;
analisi numerica (se non già scelto tra gli obbligatori);
analisi superiore;
astrofisica*;
astrofisica teorica*;
astronomia (se non già scelto tra gli obbligatori)*;
biofisica*;
biomatematica;
calcolatori elettronici*;
calcoli numerici e grafici;
calcolo delle probabilità (se non già scelto tra gli obbligatori);
chimica quantistica*;
cibernetica e teoria dell'informazione*;
climatologia*;
complementi di fisica generale*;
cosmologia*;
economia matematica;
elettromagnetismo*;
elaborazione statistica dei dati*;
elettrodinamica cosmica*;
elettrodinamica quantistica*;
elettronica*;
elettronica applicata*;
elettronica applicata ai calcolatori*;
elettronica biomedica*;
energetica;
elettronica quantistica*;
fisica dei liquidi*;
fisica dei plasmi*;
fisica dell'atmosfera*;
fisica delle particelle elementari*;
fisica dello stato solido*;
fisica del sistema solare*;
fisica matematica*;
fisica nucleare*;
fisica superiore*;
fisica spaziale*;
fisica teorica*;
fisica terrestre*;
geodesia*;
geometria algebrica;
geometria differenziale;
geometria superiore;
istituzioni di algebra superiore;
istituzioni di fisica nucleare*;
istituzioni di fisica teorica*;
logica matematica;
matematica finanziaria ed attuariale;
matematiche complementari I;
matematiche complementari II;
matematiche elementari da un punto di vista superiore;
matematiche quantitative e problemi tecnici;
metodi fisici per la prospezione geologica*;
matematiche superiori;
meccanica analitica*;
meccanica celeste*;
meccanica dei fluidi*;
meccanica quantistica*;
meccanica statistica*;
meccanica superiore*;
onde elettromagnetiche*;
ottica*;
ottica elettronica*;
ottica quantistica*;
radioastronomia*;
relatività*;
sismologia*;
spettroscopia*;
statistica matematica;
statistica stellare*;
storia della fisica;
storia delle matematiche;
struttura della materia*;
tecnica della programmazione;
tecniche dell'astronomia e astrofisica*;
teoria delle funzioni;
teoria dei numeri;
teoria della programmazione;

teoria dei campi*;
teoria delle interazioni fondamentali*;
teoria della relatività*;
teoria quantistica dei solidi*;
teoria dell'informazione;
teoria delle macchine calcolatrici;
termodinamica*;
termodinamica statistica*;
topologia.

Degli insegnamenti complementari sopraddetti lo studente deve sceglierne due, uno almeno dei quali ad indirizzo fisico o chimico fisico (tra quelli segnati con asterisco).

Gli insegnamenti fondamentali del 1° e 2° anno sono accompagnati ciascuno da un corso di esercitazione che ne è parte integrante.

Potranno essere iscritti al 2° anno soltanto quegli studenti che abbiano superato almeno due degli insegnamenti di analisi matematica I, geometria I, algebra.

Per essere ammesso agli esami di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti obbligatori ed in quelli complementari da lui scelti.

L'esame di laurea comprende:

a) un preliminare esame di cultura generale nelle scienze matematiche;

b) la discussione di una tesi scritta, il cui argomento dovrà inquadrarsi nell'indirizzo prescelto;

c) la discussione di una tesina orale scelta dalla commissione tra due assegnate.

Art. 55.

Ai fini della propedeuticità degli esami dei diversi insegnamenti vale la seguente tabella:

Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di	Se non si è superato l'esame di
Analisi matematica II	Analisi matematica I
Geometria II	Geometria I
Fisica generale II	Fisica generale I
Meccanica razionale	Fisica generale I Analisi matematica I Geometria I
Istituzioni di analisi superiore	Analisi matematica II
Istituzioni di geometria superiore	Geometria II Algebra
Istituzioni di fisica matematica	Analisi matematica II Fisica generale II
Analisi superiore	Istituzioni di analisi superiore
Analisi numerica	Analisi matematica II
Calcolo delle probabilità	Istituzioni di analisi superiore
Matematiche complementari I	Analisi matematica II Geometria II Algebra
Matematiche complementari II	Matematiche complementari I

Art. 56.

Alcuni degli insegnamenti complementari potranno essere semestrali (con un numero di lezioni uguale alla metà di quelle di un insegnamento annuale). In tal caso due insegnamenti semestrali, pur avendo esami distinti, equivalgono a un insegnamento annuale.

Il consiglio di facoltà, anche ai fini del coordinamento, potrà disporre che alcuni degli insegnamenti annuali siano attuati su base semestrale, purché il numero delle lezioni effettivamente impartite rimanga invariato.

Art. 57.

La durata del corso di laurea in fisica è di quattro anni.

Titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il corso di studi si distingue in tre indirizzi: indirizzo generale, indirizzo applicativo, indirizzo didattico.

Art. 58.

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi, per il primo biennio:

1) fisica generale I;
2) fisica generale II;
3) analisi matematica I;
4) analisi matematica II;
5) geometria I;
6) meccanica razionale;
7) chimica con esercitazioni di laboratorio (fisici);
8) esperimentazione fisica I;
9) esperimentazione fisica II.

Si richiederà inoltre alla fine del primo biennio, una prova di conoscenza di due lingue a scelta tra le seguenti: francese, inglese, tedesco, russo.

Art. 59.

Gli insegnamenti obbligatori per il secondo biennio sono i seguenti:

a) *Corsi comuni ai tre indirizzi*:

10) struttura della materia;
11) istituzioni di fisica teorica;
12) metodi matematici della fisica;

b) *Corsi per l'indirizzo generale*:

13) fisica superiore;
14) fisica teorica;
15) 16) laboratorio di fisica (biennale);
17) corso a scelta di matematiche superiori (tra quelli individuati dall'art. 54 nell'elenco delle materie complementari);
18) corso a scelta (tra quelli individuati dall'art. 54 nell'elenco delle materie complementari);

c) *Corsi per l'indirizzo applicativo*:

13) 14) laboratorio di fisica (biennale);
15) 16) 17) 18) corsi complementari da determinare a seconda della specializzazione tra quelli indicati con la lettera A, anche ai sensi del successivo art. 60;

d) *Corsi per l'indirizzo didattico*:

13) complementi di fisica generale I;
14) complementi di fisica generale II;
15) 16) preparazione di esperienze didattiche (biennale);
17) storia della fisica;
18) corso complementare a scelta tra quelli indicati con la lettera D nell'elenco degli insegnamenti complementari.

I corsi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12 sono accompagnati da esercitazioni che ne costituiscono parte integrante.

Art. 60.

Sono insegnamenti complementari i seguenti:

A	Acceleratori di particelle
A	Acustica
MD	Algebra
M	Algebra superiore
MDA	Analisi numerica
M	Analisi superiore
GDA	Astrofisica
G	Astrofisica teorica
GDA	Astronomia
GA	Biofisica
AD	Biologia generale (per fisici)
GA	Biologia molecolare
GA	Biomatematica
MDA	Calcolo delle probabilità
GA	Chimica biologica
A	Chimica delle superfici e catalisi
GDA	Chimica fisica
GA	Chimica organica
GA	Chimica quantistica
GA	Chimica teorica
A	Cibernetica e teoria dell'informazione
A	Climatologia
A	Conduzione elettrica nei gas
G	Cosmologia
GA	Cristallografia fisica
D	Didattica della fisica
A	Dinamica delle collisioni molecolari
A	Dosimetria e radioprotezione
A	Economia e organizzazione industriale
GA	Elaborazione statistica dei dati
A	Elettrochimica
G	Elettrodinamica cosmica
G	Elettrodinamica quantistica
GDA	Elettromagnetismo
GA	Elettronica
A	Elettronica applicata
A	Elettronica applicata ai calcolatori
A	Elettronica biomedica
A	Elettronica dei dispositivi a stato solido
A	Elettronica nucleare

GA	Energetica
GA	Elettronica quantistica
A	Elettrotecnica
A	Esperimentazione di chimica (per fisici)
GA	Fisica atomica e molecolare
GA	Fisica dei liquidi
A	Fisica dei metalli
GA	Fisica dei neutroni
GA	Fisica dei plasmi
GA	Fisica dei plasmi debolmente ionizzati
GA	Fisica dei reattori nucleari
GA	Fisica dei semiconduttori
GA	Fisica delle basse temperature
A	Fisica dell'atmosfera
G	Fisica delle particelle elementari
A	Fisica delle superfici
GA	Fisica dello stato solido
GA	Fisica del sistema solare
MDA	Fisica matematica
GA	Fisica nucleare
A	Fisica spaziale
GA	Fisica superiore
A	Fisica tecnica
GDA	Fisica terrestre
A	Geochimica
A	Geodesia
A	Geologia
M	Geometria differenziale
M	Geometria superiore
GDA	Istituzioni di fisica nucleare
MA	Logica matematica
A	Magnetismo planetario
M	Matematiche complementari
M	Meccanica celeste
GA	Meccanica dei fluidi
GDA	Meccanica quantistica
GDA	Meccanica statistica
M	Meccanica superiore
M	Meccanica analitica
GA	Meteorologia
A	Metodi fisici di datazione
A	Metodi fisici per la prospezione geologica
A	Microelettronica
A	Mineralogia
GA	Oceanografia fisica
GDA	Ottica
GA	Ottica elettronica
GDA	Ottica quantistica
D	Pedagogia
GA	Radioastronomia
GA	Radioattività
A	Scienze dei materiali
GA	Raggi cosmici
A	Sismologia
GA	Spettroscopia
GA	Spettroscopia e radiofrequenza
GA	Spettroscopia dello stato solido
GA	Spettroscopia degli elettroni
GA	Spettroscopia dei neutroni
GA	Statica e dinamica dei nuclei
G	Storia della fisica
GD	Storia delle matematiche
G	Statistica stellare
A	Strumentazione elettronica
GA	Strutturistica chimica
GDA	Tecnica della programmazione
GA	Tecniche dell'astronomia e astrofisica
A	Tecniche sperimentali della fisica dei plasmi
GA	Tecniche sperimentali della fisica nucleare e delle alte energie
A	Tecnologia delle basse temperature
A	Tecnologia dei semiconduttori
G	Teoria dei campi
GA	Teoria dei plasmi
G	Teoria delle interazioni fondamentali
M	Teoria della programmazione
GD	Teoria della relatività
M	Teoria delle funzioni
MA	Teoria delle macchine calcolatrici
GA	Teoria quantistica dei solidi
M	Topologia
GDA	Termodinamica
GA	Termodinamica statistica

Art. 61.

Ai fini della propedeuticità degli esami vale la seguente tabella:

Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di	Se non si è superato l'esame di
Fisica generale II	Fisica generale I
Fisica teorica	Istituzioni di fisica teorica
Analisi matematica II	Analisi matematica I
Esperimentazione fisica II	Esperimentazione fisica I
Laboratorio di fisica I	Esperimentazione fisica II
Struttura della materia	Fisica generale II Prova di lingue
Istituzioni di fisica teorica	Fisica generale II Prova di lingue
Metodi matematici della fisica	Analisi matematica II

Art. 62.

L'esame di laurea consiste:

a) nella discussione di una tesi scritta il cui argomento dovrà inquadrarsi nell'indirizzo scelto dallo studente;

b) nella discussione di uno tra due lavori scientifici o argomenti di ricerca in campi diversi da quello della tesi;

c) in un colloquio orale nel quale la commissione di laurea dovrà accertarsi della cultura generale di fisica del candidato.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in fisica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto, del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Art. 63.

Alcuni degli insegnamenti complementari elencati nell'articolo 60 potranno essere semestrali (con un numero di lezioni uguale alla metà di quelle di un insegnamento annuale). In tal caso due insegnamenti semestrali, pur avendo esami distinti, equivalgono ad un insegnamento annuale.

Il consiglio di facoltà, anche ai fini del coordinamento, potrà disporre che alcuni degli insegnamenti annuali siano attuati su base semestrale, purché il numero delle lezioni effettivamente impartite rimanga invariato.

Art. 64.

Corso di laurea in scienze biologiche

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze biologiche è di quattro anni. Titoli di ammissione: quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Sono insegnamenti fondamentali:

istituzioni di matematiche;
fisica;
chimica generale ed inorganica;
chimica organica;
botanica (biennale);
zoologia (biennale);
anatomia comparata;
anatomia umana;
istologia ed embriologia;
fisiologia generale (biennale);
chimica biologica;
igiene;
genetica.

Sono insegnamenti complementari:

chimica fisica;
biologia generale;
antropologia;
biologia delle popolazioni umane;
patologia generale;
microbiologia;
parassitologia;
fisiologia vegetale;
biofisica;
biomatematica;
paleontologia;
scienza dell'alimentazione;
chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale;
paleontologia umana;
ecologia;
embriologia degli invertebrati;
neurologia comparata;

biologia marina;
analisi biologiche;
tecnologie alimentari;
biologia dello sviluppo;
entomologia;
citogenetica;
genetica umana;
genetica dei microorganismi;
citologia ed embriologia vegetale;
fitogeografia;
micologia;
citologia;
elettrofisiologia;
radiobiologia;
endocrinologia comparata;
biologia molecolare;
paleobotanica;
idrobiologia;
psicobiologia;
antropometria;
fisiologia comparata;
embriologia e morfologia sperimentale;
zoogeografia;
ecologia umana;
enzimologia;
genetica di popolazioni;
strutturistica chimica;
virologia;
farmacologia;
storia della biologia;
zoologia dei vertebrati;
ecologia vegetale;
ecologia animale;
biometria;
biochimica applicata;
etologia;
chimica analitica con esercitazioni;
neurobiologia;
conservazione della natura;
biochimica comparata;
fitosociologia;
biochimica macromolecolare;
algologia;
analisi biochimico-cliniche;
metodologie tecniche e citologiche;
biologia della pesca e acquacoltura;
chimica degli alimenti;
embriologia comparata;
metodologie biochimiche.

La facoltà, su parere del competente consiglio di corso di laurea, potrà individuare piani di studio tipo, eventualmente ordinati secondo indirizzi, ferma restante la libertà dello studente di proporre piani di studio secondo quanto previsto dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910, e sue modificazioni.

L'insegnamento biennale di fisiologia generale importa un esame alla fine di ciascun anno di corso.

Gli insegnamenti biennali di botanica e di zoologia comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica e possono importare a scelta dello studente, due distinti esami alla fine di ciascun anno, ovvero un unico esame al termine del biennio.

Art. 65.

L'esame di laurea consiste:

a) nella discussione di una tesi scritta;
b) in un colloquio orale di cultura generale;
c) nell'esposizione e commento di una memoria della letteratura scientifica, in una disciplina diversa da quella della tesi.

Art. 66.

Ai fini della propedeuticità degli esami dei diversi insegnamenti vale la seguente tabella:

Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di	Se non si è superato l'esame di
Anatomia comparata	Istologia ed embriologia
Chimica biologica	Chimica organica Chimica generale ed inorganica
Chimica organica	Istituzioni di matematiche
Chimica fisica	Chimica generale ed inorganica
Fisica	Istituzioni di matematiche
Fisiologia generale I	Istologia ed embriologia Chimica organica Fisica
Fisiologia generale II	Fisiologia generale I Zoologia I
Zoologia II	Istologia ed embriologia Zoologia I
Fisiologia vegetale	Botanica I e II
Entomologia	Zoologia I
Paleontologia	Zoologia I Botanica I
Patologia generale	Anatomia umana Fisiologia generale I e II Istologia ed embriologia

Art. 67.

Alcuni degli insegnamenti complementari elencati nell'articolo 64 potranno essere semestrali (con un numero di lezioni uguali alla metà di quelle dell'insegnamento annuale). In tal caso due insegnamenti semestrali, pur avendo esami distinti, equivalgono ad un insegnamento annuale.

Il consiglio di facoltà, anche ai fini del coordinamento, potrà disporre che alcuni degli insegnamenti annuali siano attuati su base semestrale, purché il numero delle lezioni effettivamente impartite rimanga invariato.

Art. 67-*bis*
Norma comune

Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle tabelle del vigente ordinamento didattico universitario.

Titolo IX

Art. 68.
Scuole di specializzazione

Sono istituite le seguenti scuole di specializzazione, della durata per ciascuna indicata tra parentesi:

scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione (tre anni) attivata presso la facoltà di medicina e chirurgia;

scuola di specializzazione in cardio-chirurgia (cinque anni) attivata presso la facoltà di medicina e chirurgia;

scuola di specializzazione in cardiologia (quattro anni) attivata presso la facoltà di medicina e chirurgia;

scuola di specializzazione in chirurgia generale (cinque anni) attivata presso la facoltà di medicina e chirurgia;

scuola di specializzazione in chirurga toracica (cinque anni) attivata presso la facoltà di medicina e chirurgia;

scuola di specializzazione in chirurgia vascolare (cinque anni) attivata presso la facoltà di medicina e chirurgia;

scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio) (tre anni) attivata presso la facoltà di medicina e chirurgia;

scuola di specializzazione in endocrinologia (tre anni) attivata presso la facoltà di medicina e chirurgia;

scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva (quattro anni) attivata presso la facoltà di medicina e chirurgia;

scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia (quattro anni) attivata presso la facoltà di medicina e chirurgia;

scuola di specializzazione in malattie infettive (quattro anni) attivata presso la facoltà di medicina e chirurgia;

scuola di specializzazione in medicina interna (cinque anni) attivata presso la facoltà di medicina e chirurgia;

scuola di specializzazione in medicina del lavoro (quattro anni) attivata presso la facoltà di medicina e chirurgia;

scuola di specializzazione in medicina dello sport (tre anni) attivata presso la facoltà di medicina e chirurgia;

scuola di specializzazione in microbiologia (quattro anni) attivata presso la facoltà di medicina e chirurgia;

scuola di specializzazione in neurologia (tre anni) attivata presso la facoltà di medicina e chirurgia;

scuola di specializzazione in oftalmologia (tre anni) attivata presso la facoltà di medicina e chirurgia;

scuola di specializzazione in oncologia (tre anni) attivata presso la facoltà di medicina e chirurgia;
scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria (quattro anni) attivata presso la facoltà di medicina e chirurgia;
scuola di specializzazione in pediatria (quattro anni) attivata presso la facoltà di medicina e chirurgia;
scuola di specializzazione in psichiatria (quattro anni) attivata presso la facoltà di medicina e chirurgia;
scuola di specializzazione in radiologia (quattro anni) attivata presso la facoltà di medicina e chirurgia;
scuola di specializzazione in tecnologie biomediche (tre anni) attivata presso la facoltà di medicina e chirurgia;
scuola di specializzazione in urologia (cinque anni) attivata presso la facoltà di medicina e chirurgia.

Il numero degli studenti ammissibili alle scuole di specializzazione per ciascun anno di corso è fissato in relazione alle strutture disponibili, direttamente o tramite convenzioni.

Le scuole di specializzazione conferiscono il diploma di specialista nel settore specifico.

Esse comportano la frequenza obbligatoria alle attività teoriche e a quelle tecnico-pratiche.

Alle scuole di specializzazione in microbiologia ed in tecnologie biomediche possono iscriversi oltre a laureati in medicina e chirurgia i laureati in scienze biologiche, in farmacia, in chimica ed in chimica e tecnologia farmaceutiche.

E' necessario, prima dell'inizio effettivo dei corsi, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, quando richiesto dalla legge.

L'ammissione ai corsi avviene per titoli ed esami, in base a normativa generale stabilita dal competente consiglio di facoltà e sino alla concorrenza massima del numero di posti fissato per ogni scuola.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso: è tuttavia consentita la non ripetizione di cicli didattici già frequentati positivamente in altri corsi di specializzazione.

La direzione delle scuole è affidata di norma ad un professore ordinario della stessa materia della specializzazione o di materia affine che può essere coadiuvato da un professore a contratto ove la scuola abbia sede presso ente convenzionato per il funzionamento della scuola. Fanno parte del consiglio della scuola i docenti universitari e quelli di enti convenzionati per il funzionamento della scuola stessa.

Alla fine di ogni anno di corso gli studenti, per essere ammessi alla iscrizione agli anni successivi, debbono superare le prove di esame delle materie insegnate durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto al termine del corso medesimo.

Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista, gli studenti debbono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente la specializzazione.

Le tasse e sovrattasse per l'iscrizione alle scuole sono quelle stabilite per la facoltà di medicina e chirurgia.

L'ammontare dei contributi verrà stabilito dal consiglio di amministrazione.

Art. 69.

Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione

La scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione conferisce il diploma di specialista in anestesia e rianimazione.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
biochimica applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
farmacologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
fisica applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
fisiologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
anestesiologia I;
tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;
aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione;
esercitazioni pratiche.

2° *Anno*:

anestesiologia II;
terapia antalgica;
rianimazione I;
esercitazioni pratiche.

3° *Anno*:

rianimazione II;
tecniche speciali di anestesia;
tecniche speciali di rianimazione;
indagini diagnostiche attinenti alla specialità;
esercitazioni pratiche.

Art. 70.

Scuola di specializzazione in cardiochirurgia

La scuola di specializzazione in cardiochirurgia conferisce il diploma di specialista in cardiochirurgia.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

embriologia e teratologia;
anatomia descrittiva e topografica generale con particolare riguardo all'apparato cardiocircolatorio (biennale) I;
patologia chirurgica generale;
fisiologia dell'apparato cardiocircolatorio;
radiologia generale;
semeiotica clinica delle cardiopatie chirurgiche;
principi di informatica medica;
elementi di ingegneria medica.

2° *Anno*:

anatomia descrittiva e topografica generale con particolare riguardo all'apparato cardiocircolatorio (biennale) II;
clinica chirurgica generale;
anatomia ed istologia con particolare riguardo all'apparato cardiocircolatorio (biennale) I;
cardioangioradiologia (biennale) I;
semeiotica strumentale delle cardiopatie chirurgiche;
elementi di anestesia e rianimazione;
fisiopatologia respiratoria;
fisiopatologia cardiocircolatoria (biennale) I;
patologia clinica delle angiopatie chirurgiche.

3° *Anno*:

anatomia ed istologia patologica con particolare riguardo all'apparato cardiocircolatorio (biennale) II;
cardioangioradiologia (biennale) II;
semeiotica di laboratorio delle cardiopatie chirurgiche;
semeiotica angiologica;
cardiologia medica (biennale) I;
terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi (triennale) I;
principi e tecniche della circolazione extra-corporea;
fisiopatologica cardiocircolatoria (biennale) II;
patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche (biennale) I.

4° *Anno*:

cardiologia medica (biennale) II;
angiologia medica;
terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi (triennale) II;
terapia chirurgica e tecnica operatoria delle vasculopatie periferiche;
terapia intensiva (biennale) I;
patologia e clinica cardiologica pediatrica;
cardiochirurgia pediatrica (biennale) I;
patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche (biennale) II.

5° *Anno*:

terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi (triennale) III;
terapia intensiva (biennale) II;
cardiochirurgia pediatrica (biennale) II;
assistenza meccanica cardiocircolatoria.

Art. 71.

Scuola di specializzazione in cardiologia

La scuola di specializzazione in cardiologia conferisce il diploma di specialista in cardiologia.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare;
fisiologia dell'apparato cardiovascolare I;
biochimica e biofisica;
semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare I;
informatica medica e strumentazione biomedica I.

2° *Anno*:

anatomia patologica I;
fisiologia dell'apparato cardiovascolare II;
patologia e clinica cardiovascolare I;
semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare II;
informatica medica e strumentazione biomedica II;
radiologia I;
aspetti sociali ed epidemiologici delle malattie cardiovascolari.

3° *Anno*:

anatomia patologica II;
semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare III;
patologia e clinica cardiovascolare II;
radiologia II;
terapia medica e farmacologia clinica I.

4° *Anno*:

semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare IV;
patologia e clinica cardiovascolare III;
terapia medica e farmacologia clinica II;
terapia chirurgica;
terapie intensive cardiologiche.

Art. 72.

Scuola di specializzazione in chirurgia generale

La scuola di specializzazione in chirurgia generale conferisce il diploma di specialista in chirurgia generale.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

clinica chirurgica generale;
patologia speciale chirurgica;
semeiotica chirurgica;
anatomia chirurgica e corso di operazioni;
chirurgia sperimentale;
anestesia e rianimazione;
ricerche di laboratorio.

2° *Anno*:

clinica chirurgica generale;
patologia speciale chirurgica;
semeiotica chirurgica;
anatomia chirurgica e corso di operazioni;
fisiopatologia chirurgica;
trattamento pre e post-operatorio;
anatomia e istologia patologica.

3° *Anno*:

clinica chirurgica generale;
patologia speciale chirurgica;
semeiotica strumentale ed endoscopica;
anatomia chirurgica e corso di operazioni;
radiologia;
anatomia e istologia patologica.

4° *Anno*:

clinica chirurgica generale;
chirurgia ginecologica;
chirurgia urologica;
neurochirurgia;
traumatologia e ortopedia;
chirurgia pediatrica.

5° *Anno*:

clinica chirurgica generale;
chirurgia toracica;
chirurgia cardiovascolare;
chirurgia riparativa e plastica;
chirurgia d'urgenza;
medicina legale.

Art. 73.

Scuola di specializzazione in chirurgia toracica

La scuola di specializzazione in chirurgia toracica conferisce il diploma di specialista in chirurgia toracica.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

embriologia, anatomia descrittiva e topografica del torace e degli organi endotoracici;
anatomia chirurgica del torace e degli organi endotoracici;
anatomia patologica delle malattie del torace (biennale) I;
anestesia in chirurgia toracica.

2° *Anno*:

fisiopatologia dell'apparato respiratorio;
fisiopatologia dell'apparato cardiocircolatorio;
semeiotica dell'apparato respiratorio, dell'esofago e del mediastino;
semeiotica dell'apparato cardiocircolatorio;
anatomia patologica delle malattie del torace (biennale) II.

3° *Anno*:

patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica (biennale) I;
patologia e clinica chirurgica delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici;
patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'esofago e del diaframma;
elementi di terapia medica e delle cardio-angiopatie;
elementi di fisioterapia respiratoria;
diagnostica radiologica nelle malattie chirurgiche del torace.

4° *Anno*:

patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica (biennale) II;
tecnica operatoria per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio, dell'esofago, del mediastino e del diaframma (biennale) I;
tecnica operatoria delle affezioni del cuore, pericardio e grossi vasi endotoracici;
principi e tecniche della circolazione extracorporea.

5° *Anno*:

terapia intensiva e rianimazione in chirurgia toracica;
tecnica operatoria per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio, dell'esofago, del mediastino e del diaframma (biennale) II;
terapia chirurgica della tbc pleuropolmonare.

Art. 74.

Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare

La scuola di specializzazione in chirurgia vascolare conferisce il diploma di specialista in chirurgia vascolare.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

embriologia, anatomia macro e microscopica dell'apparato vascolare;
fisiopatologia dell'apparato vascolare e della coagulazione sanguigna;
anatomia patologica dell'apparato vascolare;
semiologia fisica e strumentale delle malattie vascolari;
semiologia radiologica delle malattie vascolari;
vasculopatie di interesse medico e specialistico.

2° *Anno*:

patologia e clinica delle malattie del sistema arterioso;
patologia e clinica delle malattie del sistema venoso;
patologia e clinica delle malattie del sistema linfatico;
patologia e clinica delle malattie dei piccoli vasi.

3° *Anno*:

nozioni di terapia medica delle malattie vascolari;
terapia chirurgica delle malattie vascolari;
chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi I.

4° *Anno*:

informatica medica;
rianimazione e terapia intensiva;
patologia e clinica vascolare pediatrica I;
epidemiologia delle malattie vascolari;
elementi di legislazione sanitaria comunitaria;
chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi II.

5° *Anno*:

elementi di bioingegneria applicata al circolo;
principi e tecnica di circolazione extracorporea;
terapia intensiva;

patologia e clinica vascolare pediatrica II;
tecniche chirurgiche applicate alla patologia vascolare;
chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi III.

Art 75.
Scuola di specializzazione in ematologia generale - clinica e laboratorio

La scuola di specializzazione in ematologia generale - clinica e laboratorio conferisce il diploma di specialista in ematologia generale.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue;
genetica ematologica;
fisiopatologia della coagulazione e dell'emostasi;
fisiopatologia ematologica;
biochimica ematologica;
fisiopatologia del plasma;
tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia.

2° *Anno*:

morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue;
fisiopatologia ematologica;
immunoematologia;
tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia;
patologia speciale ematologica;
clinica delle emopatie;
anatomia e istologia patologica delle emopatie e fondamenti di oncologia.

3° *Anno*:

tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia;
nozioni di radiobiologia e di medicina nucleare applicata all'ematologia;
radiodiagnostica e radioterapia ematologica;
patologia speciale ematologica;
clinica delle omeopatie;
terapia sistematica ematologica;
terapia trasfusionale.

Art. 76.
Scuola di specializzazione in endocrinologia

La scuola di specializzazione in endocrinologia conferisce il diploma di specialista in endocrinologia.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia ed embriologia degli organi endocrini;
fisiologia endocrina;
biochimica endocrina;
anatomia patologica delle malattie endocrine (biennale);
semeiotica e diagnostica endocrine (biennale).

2° *Anno*:

anatomia patologica delle malattie endocrine (biennale);
semeiotica e diagnostica endocrine (biennale);
patologia speciale medica e clinica delle malattie endocrine e delle auxopatie (biennale);
eredopatologia endocrina.

3° *Anno*:

patologia speciale medica e clinica delle malattie endocrine e delle auxopatie (biennale);
terapia delle malattie endocrine.

Art. 77.
Scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva

La scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia conferisce il diploma di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia clinica;
farmacologia clinica;
chimica clinica, coprologia, parassitologia;
genetica;
biostatistica ed epidemiologia.

2° *Anno*:

clinica medica generale (triennale);
clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas (triennale);
anatomia ed istologia patologica (biennale);
fisiopatologia e semeiotica digestiva (biennale);
radiologia e medicina nucleare (biennale);
scienza dell'alimentazione e dietetica.

3° *Anno*:

clinica medica generale;
clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas;
anatomia ed istologia patologica;
fisiologia e semeiotica digestiva;
radiologia e medicina nucleare;
endoscopia digestiva (biennale).

4° *Anno*:

clinica medica generale;
clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas;
endoscopia digestiva;
terapia intensiva;
gastroenterologia pediatrica;
elementi di chirurgia del tubo digerente, fegato e pancreas.

Art. 78.
Scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia

La scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia conferisce il diploma di specialista in ginecologia ed ostetricia.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

elementi di genetica medica;
elementi di embriologia, anatomia macro e micro dell'apparato genitale femminile, anatomia della pelvi;
elementi di fisiopatologia della riproduzione umana;
fisiologia ostetrica;
endocrinologia ginecologica ed ostetrica;
semeiotica e diagnostica ostetrica;
patologia ostetrica e ginecologica (biennale) I;
lingua straniera (inglese) (quadriennale) I.

2° *Anno*:

semeiotica e diagnostica ginecologica;
operazioni ostetriche (biennale) I;
anatomia ed istologia patologica della sfera genitale femminile;
citologia ginecologica;
patologia ostetrica e ginecologica (biennale) II;
diagnostica di laboratorio in ostetricia e ginecologia;
lingua straniera (inglese) (quadriennale) II.

3° *Anno*:

puericultura prenatale;
immunologia ostetrica e ginecologica;
analgo-anestesia e rianimazione in ostetricia;
operazioni ostetriche (biennale) II;
operazioni ginecologiche (biennale) I;
ostetricia e ginecologia forense;
terapia medica in ostetricia e ginecologia;
clinica ostetrica e ginecologica (biennale) I;
psicosomatica ostetrica e ginecologica;
lingua straniera (inglese) (quadriennale) III.

4° *Anno*:

neonatologia;
urologia ginecologica;
radio-diagnostica e terapia fisica in ostetricia e ginecologia;
chirurgia addominale;
operazioni ginecologiche (biennale) II;
clinica ostetrica e ginecologica (biennale) II;
lingua straniera (inglese) (quadriennale) IV.

Art. 79.
Scuola di specializzazione in malattie infettive

La scuola di specializzazione in malattie infettive conferisce il diploma di specialista in malattie infettive.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

epidemiologia generale delle malattie infettive;
batteriologia e micologia;
virologia;
parassitologia;
immunologia generale.

2° *Anno*:

tecniche batteriologiche e micologia applicata alle malattie infettive;
tecniche virologiche applicate alla malattie infettive;
tecniche parassitologiche applicate alle malattie infettive;
tecniche immunologiche applicate alle malattie infettive;
anatomia patologica;
genetica.

3° *Anno*:

clinica delle malattie infettive I;
diagnostica e semeiotica delle malattie infettive;
radiologia;
medicina preventiva delle malattie infettive.

4° *Anno*:

clinica delle malattie infettive II;
malattie tropicali;
legislazione sanitaria delle malattie infettive;
farmacologia e terapia delle malattie infettive.

Art. 80.

Scuola di specializzazione in medicina interna

La scuola di specializzazione in medicina interna conferisce il diploma di specialista in medicina interna.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

malattie infettive, disreattive e del sangue;
istituzioni di terapia;
anatomia ed istologia patologica (biennale);
clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

2° *Anno*:

malattie dell'apparato cardiovascolare;
microbiologia e sierologia;
chimica clinica;
anatomia e istologia patologica (biennale);
clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

3° *Anno*:

malattie dell'apparato digerente;
malattie renali;
clinica medica generale e terapia medica (quinquennale)

4° *Anno*:

malattie dell'apparato respiratorio;
malattie del sistema nervoso;
clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

5° *Anno*:

malattie del ricambio;
malattie delle ghiandole endocrine;
clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

Insegnamenti complementari:

parassitologia medica;
genetica medica;
semeiotica dermatologica;
radiologia;
semeiotica oculistica;
semeiotica ginecologica.

Art. 81.

Scuola di specializzazione in medicina del lavoro

La scuola di specializzazione in medicina del lavoro conferisce il diploma di specialista in medicina del lavoro.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

igiene del lavoro I;
fisiologia del lavoro ed ergonomia I;
tecnologia industriale;
statistica medica e biometria;
tecniche di laboratorio.

2° *Anno*:

patologia e clinica delle malattie del lavoro I;
igiene del lavoro II;
fisiologia del lavoro ed ergonomia II;
psicologia del lavoro;
tossicologia industriale.

3° *Anno*:

patologia e clinica delle malattie del lavoro II;
prevenzione degli infortuni e delle malattie del lavoro I;
epidemiologia delle malattie del lavoro;
radiobiologia e radioprotezione;
dermatologia professionale.

4° *Anno*:

patologia e clinica delle malattie del lavoro III;
prevenzione degli infortuni e delle malattie del lavoro II;
pronto soccorso;
medicina legale e delle assicurazioni;
organizzazione dei servizi di medicina e igiene del lavoro.

Art. 82.

Scuola di specializzazione in medicina dello sport

La scuola di specializzazione in medicina dello sport conferisce il diploma di specialista in medicina dello sport.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia dell'apparato locomotore;
fisiologia dell'apparato locomotore;
biochimica ed energetica muscolare;
antropometria e auxologia;
psicologia applicata allo sport;
storia dell'educazione fisica e dello sport;
sistematica delle attività sportive-agonistiche e regolamenti sportivi.

2° *Anno*:

fisiologia dell'esercizio fisico;
biomeccanica dell'esercizio fisico;
metodologia dell'allenamento sportivo;
scienza della nutrizione applicata all'attività sportiva;
fisiopatologia degli sport e semeiotica medico-sportiva I;
farmacologia e tossicologia del doping;
igiene e medicina preventiva applicata all'attività sportiva;
traumatologia degli sport.

3° *Anno*:

fisiologia applicata agli sport;
valutazione funzionale dello sportivo;
fisiopatologia degli sport e semeiotica medico-sportiva II;
fisioterapia e rieducazione funzionale;
rianimazione e pronto soccorso;
medicina legale ed infortunistica legata agli sport;
fisiologia dell'adattamento agli ambienti straordinari.

Art. 83.

Scuola di specializzazione in microbiologia

La scuola di specializzazione in microbiologia conferisce il diploma di specialista in microbiologia - indirizzo medico e microbiologia - indirizzo tecnico.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

I BIENNIO

(comune ai due indirizzi)

1° *Anno*:

batteriologia generale I;
tecniche batteriologiche;
immunologia generale;
genetica dei microrganismi.

2° *Anno*:

batteriologia generale II;
antibiotici e chemioterapici;
virologia generale;
immunologia generale e tecniche immunologiche;
dosaggio biologico ed analisi statistica.

II BIENNIO

(indirizzo medico)

3° *Anno*:

microrganismi patogeni e malattia;
batteriologia speciale I;
virologia speciale e tecniche virologiche;
micologia medica;
epidemiologia delle malattie infettive.

4° *Anno*:

batteriologia speciale II;
sierologia;
microbiologia degli alimenti;
microbiologia dell'ambiente;
protozoologia medica.

II BIENNIO
(indirizzo in tecniche microbiologiche)

3° *Anno*:

azione patogena dei microrganismi;
tecniche batteriologiche e batteriologia speciale I;
microbiologia generale e tecniche micologiche;
tecniche virologiche e virologia speciale;
protozoologia.

4° *Anno*:

tecniche batteriologiche e batteriologia speciale II;
microbiologia industriale;
esame microbiologico dell'ambiente;
controllo microbiologico degli alimenti;
tecniche sierologiche.

Art. 84.
Scuola di specializzazione in neurologia

La scuola di specializzazione in neurologia conferisce il diploma di specialista in neurologia.
Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia e istologia del sistema nervoso;
fisiologia del sistema nervoso;
biochimica del sistema nervoso;
genetica (elementi);
psicologia generale;
psicopatologia;
semeiotica psichiatrica.

2° *Anno*:

anatomia e istologia patologica del sistema nervoso;
semeiotica neurologica;
patologia speciale e diagnostica neurologica I;
neuro-radiologia;
endocrinologia e neurologia vegetativa.

3° *Anno*:

patologia speciale e diagnostica neurologica II;
clinica neurologica e terapia I;
elettroencefalografia;
elettromiografia, elettrodiagnostica e elettroterapia;
neuro-oftalmologia;
neuro-otologia;
neuro-traumatologia anche sotto l'aspetto della medicina legale;
neurologia in rapporto alla patologia internistica.

Art. 85.
Scuola di specializzazione in oftalmologia

La scuola di specializzazione in oftalmologia conferisce il diploma di specialista in oftalmologia.
Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia ed istologia dell'apparato oculare;
nozioni di embriologia e genetica oculare;
fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e dei liquidi oculari;
nozioni di ottica fisiologica, esame di refrazione;
microbiologia ed igiene oculare.

2° *Anno*:

semeiologia oculare e mezzi di indagine dell'apparato oculare (biomicroscopia, adattometria, oftalmoscopia, perimetria, campimetria, senso cromatico, tonometria, tonografia, esami elettro funzionali, radiologia);
farmacologia oculare, terapia fisica;
anatomia patologica oculare;
patologia e clinica oculare (malattia delle palpebre e della congiuntiva delle vie lacrimali, della cornea e della sfera).

3° *Anno*:

patologia e clinica oculare (malattia dell'uvea, della retina, del nervo ottico e delle vie ottiche, dell'occhio nella sua totalità e della orbita, glaucoma);
anomalie e patologia della motività oculare e della visione binoculare ortottica e pleottica;
affezioni otorinolaringoiatriche e occhio;
tecnica operatoria I.

4° *Anno*:

neuroftalmologia;
malattie oculari in rapporto ad affezioni generali;
malattie professionali, infortunistica e medicina legale oculare;
tecnica operatoria II;
tesi di specializzazione.

Art. 86.
Scuola di specializzazione in oncologia

La scuola di specializzazione in oncologia conferisce il diploma di specialista in oncologia.
Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

patologia generale dei tumori I;
oncologia sperimentale I;
anatomia ed istologia patologica dei tumori I;
epidemiologia dei tumori;
cancerogenesi ambientale e professionale e prevenzione primaria;
immunologia dei tumori.

2° *Anno*:

patologia generale dei tumori II;
oncologia sperimentale II;
anatomia ed istologia patologica dei tumori II;
citodiagnostica dei tumori;
prevenzione clinica e tecniche diagnostiche e di laboratorio;
radiodiagnostica dei tumori;
oncologia medica I;
oncologia chirurgica I.

3° *Anno*:

oncologia medica II;
oncologia chirurgica II;
radioterapia dei tumori;
oncologia dell'apparato genitale femminile;
oncologia pediatrica;
principi di riabilitazione oncologica;
orginazzazione della lotta contro i tumori.

Art. 87.
Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria

La scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria conferisce il diploma di specialista in otorinolaringoiatria.
Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia;
fisiologia;
audiologia I;
semeiotica otorinolaringoiatrica;
tecnica di laboratorio;
patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale I;
anatomia ed istologia patologica otorinolaringoiatrica.

2° *Anno*:

tecniche operatorie in otorinolaringoiatria;
anestesia in otorinolaringoiatria;
patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale II;
radiologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
pediatria in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
audiologia II;
otoneurologia;
foniatria.

3° *Anno*:

patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale III;
terapia medica e fisica in otorinolaringoiatria;
neuropatologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;

oculistica in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
chirurgia plastica;
tracheo-broncoscopia;
medicina legale ed infortunistica in otorinolaringoiatria.

Art. 88.
Scuola di specializzazione in pediatria

La scuola di specializzazione in pediatria conferisce il diploma di specialista in pediatria.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

genetica;
auxologia;
alimentazione;
epidemiologia;
malattie infettive;
clinica pediatrica I.

2° *Anno*:

radiologia;
legislazione del minore;
organizzazione sanitaria;
psicologia pediatrica;
oculistica ed ortottica;
otorino e foniatria;
odonto;
neonatologia I;
chirurgia pediatrica I;
pediatria preventiva e sociale I;
clinica pediatrica II.

3° *Anno*:

nueurologia;
psichiatria infantile;
nefrologia e urologia;
ginecologia pediatrica;
neonatologia II;
chirurgia pediatrica II;
pediatria preventiva e sociale II;
cardiologia I;
endocrinologia I;
ematologia I;
immunologia I;
gastroenterologia I;
clinica pediatrica III.

4° *Anno*:

oncologia;
pneumologia;
ortopedia e traumatologia;
dermatologia;
cardiologia II;
endocrinologia II;
ematologia II;
immunologia II;
gastroenterologia II;
clinica pediatrica IV.

Art. 89.
Scuola di specializzazione in psichiatria

La scuola di specializzazione in psichiatria conferisce il diploma di specialista in psichiatria.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

metodologia del rapporto medico-paziente (annuale);
psicologia (annuale);
elementi di genetica e biochimica (annuale);
struttura e funzioni integrative del sistema nervoso centrale (annuale);
neurologia clinica (annuale);
clinica psichiatrica I (quadriennale).

2° *Anno*:

psicopatologia e psicodinamica (annuale);
psicoterapia I (triennale);
psicofarmacologia (annuale);
psicofarmacoterapia (annuale);
clinica psichiatrica II (quadriennale).

3° *Anno*:

psicodiagnostica e informatica psichiatrica (annuale);
psichiatria sociale (biennale) I;
psichiatria infantile (annuale);
psicoterapia (triennale) II;
clinica psichiatrica (quadriennale) III.

4° *Anno*:

psicosomatica (annuale);
psichiatria sociale (biennale) II;
psichiatria forense (annuale);
psicoterapia (triennale) III;
clinica psichiatrica (quadriennale) IV.

Art. 90.
Scuola di specializzazione in radiologia

La scuola di specializzazione in radiologia conferisce il diploma di specialista in radiodiagnostica e di specialista in radioterapia oncologica.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno* (comune anche alla specializzazione in radioterapia oncologica):

fisica (con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria);
radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;
tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione;
nozioni di anatomia e fisiologia generale.

2° *Anno* (comune anche alla specializzazione in radioterapia oncologica):

anatomia patologica;
apparecchiature e tecniche radiologiche;
semeiotica radiologica (integrata con la semeiotica clinica, isotopica e di laboratorio);
radiopatologia;
dosimetria applicata.

3° *Anno*:

tecniche speciali e relativa semeiotica I;
radiodiagnostica speciale e dei vari organi e apparati I.

4° *Anno*:

tecniche speciali e relativa semeiotica (termografia, ecografia, xerografia, TAC) II;
radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati II.

Gli insegnamenti per il diploma di specialista in radioterapia oncologica son così distribuiti nei quatto anni di corso:

1° *Anno* (comune alla specializzazione in radiodiagnostica).

2° *Anno* (comune alla specializzazione in radiodiagnostica).

3° *Anno*:

oncologia generale;
oncologia clinica I;
tecniche radioterapiche.

4° *Anno*:

oncologia clinica II;
fondamenti di terapia chirurgica dei tumori;
radioterapia clinica;
trattamento del canceroso in fase avanzata.

Art. 91.
Scuola di specializzazione in tecnologie biomediche

La scuola di specializzazione in tecnologie biomediche conferisce il diploma di specialista in tecnologie biomediche.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

matematica applicata alla biomedicina;
biofisica;
biochimica;
informatica ed automazione;
metodiche di analisi.

2° *Anno*:

anatomia comparata;
fisiologia comparata;
fisiopatologia cardiocircolatoria;
fisiopatologia respiratoria;
fisiopatologia del metabolismo e del ricambio.

3° *Anno*:

strumentazione ed apparecchiature;
biomateriali ed interfacie;
circolazione extracorporea;
tecniche depurative ed omeostatiche.

Al 2° ed al 3° anno di corso sono inoltre previsti periodi di frequenza obbligatoria di laboratori e servizi di livello tecnologico elevato.

Art. 92.

Scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio

La scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dello apparato respiratorio conferisce il diploma di specialista in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio.

1° *Anno*:

anatomia e istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale) I;
patologia della tubercolosi polmonare ed extra polmonare;
patologia delle malattie dell'apparato respiratorio;
fisiologia e fisiopatologia generale dell'apparato respiratorio;
semeiotica fisica e funzionale dell'apparato respiratorio;
microbiologia;
epidemiologia e statistica sanitaria della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio.

2° *Anno*:

anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale) II;
clinica della tubercolosi (triennale) I;
clinica delle malattie dell'apparto respiratorio (triennale) I;
fisiopatologia speciale della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;
broncologia;
radiologia dell'apparato respiratorio;
profilassi della tubercolosi;
igiene e legislazione sociale.

3° *Anno*:

clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (triennale) II;
clinica della tubercolosi (triennale) II;
chemioterapia della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;
terapia fisiomeccanica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio;
terapia chirurgica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio.

4° *Anno*:

clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (triennale) III;
clinica della tubercolosi (triennale) III.

Insegnamenti complementari:

immunologia clinica, cardiologia, medicina nucleare, malattie professionali dell'apparato respiratorio, terapia intensiva pneumologica.

Art. 93.

Scuola di specializzazione in urologia

La scuola di specializzazione in urologia conferisce il diploma di specialista in urologia.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia sistematica e topografia dell'apparato urinario e genitale maschile;
fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile;
batteriologia in urologia;
semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato uro-genitale I.

2° *Anno*:

semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato uro-genitale II;
le nefropatie mediche;
anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile;
patologia dell'apparato urinario e genitale maschile I;
radiologia dell'apparato urinario e genitale maschile I.

3° *Anno*:

patologia dell'apparato urinario e genitale maschile II;
radiologia dell'apparato urinario e genitale maschile II;
le affezioni cutanee e veneree nei riguardi dell'urologia;
andrologia.

4° *Anno*:

anatomia e istologia patologica dell'apparato urinario e genitale maschile;
farmacoterapia delle affezioni uro-genitali;
anestesia e trattamento pre-post-operatorio del malato urologico;
nefrologia chirurgica;
clinica chirurgica I;
procedimenti di chirurgia endoscopica I;
interventi e procedimenti operatori dell'apparato urinario e genitale maschile I.

5° *Anno*:

clinica urologica II;
patologia e clinica urologica infantile;
urologia ginecologica;
procedimenti di chirurgia endoscopica II;
la chirurgia dell'intestino;
la chirurgia vascolare;
interventi e procedimenti operatori sull'apparato urinario e genitale maschile II.

Art. 94.

Convenzione per la gestione dell'assistenza sanitaria della facoltà di medicina e chirurgia

Le strutture sanitarie di degenza, ambulatoriali, di day-hospital, di servizi della facoltà di medicina e chirurgia costituiscono l'apporto dell'Università ai piani sanitari regionali e nazionali.

Per la gestione dell'assistenza sanitaria l'Università stipula una convenzione con la regione Lazio, in adesione ai principi fissati dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e convenzioni attuative con le unità sanitarie locali interessate.

La convenzione generale e le convenzioni attuative debbono prevedere la gestione di strutture sufficienti per garantire adeguati livelli scientifici qualitativi e quantitativi — della facoltà di medicina e chirurgia, in relazione al suo bacino di utenza allargata ed alla dimensione internazionale della ricerca.

La convenzione generale e le convenzioni attuative possono prevedere l'associazione alla didattica programmata dalla facoltà di medicina e chirurgia:

a) di strutture ospedaliere e del relativo personale sanitario delle unità sanitarie locali;

b) dei medici di base in servizio presso le unità sanitarie locali;

c) di strutture di medicina preventiva e di medicina sociale delle unità sanitarie locali, o di enti nazionali o regionali di ricerca bio-medica, di prevenzione e di medicina sociale e del relativo personale.

La convenzione generale e le convenzioni attuative prevederanno, per quanto possibile, prestazioni a tempo pieno del personale sanitario della facoltà di medicina e chirurgia.

L'Università, in relazione alla alta specializzazione di settori assistenziali il cui bacino di utenza è sovraregionale, può stipulare convenzioni con regioni diverse da quelle di insediamento per la gestione concordata di programmi di diagnosi, ricovero, cura, riabilitazione e follow-up periodico. Tali convenzioni debbono per quanto possibile, associare a tali programmi strutture sanitarie — universitarie ed ospedaliere — delle regioni medesime per la dimissione protetta e per il follow-up periodico dei pazienti.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della pubblica istruzione

BODRATO

DECRETO-LEGGE 8 maggio 1981, n. 208.

Misure urgenti in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero ed al personale navigante.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare misure in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero e al personale navigante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

I termini previsti dall'art. 12 e dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, sono prorogati con decorrenza dal 1° gennaio 1981 rispettivamente al 1° novembre 1981 ed al 31 ottobre 1981.

Le regioni possono chiedere ai commissari liquidatori delle gestioni sanitarie delle casse marittime la continuazione, fino al termine massimo del 30 giugno 1981, dell'esercizio di funzioni di competenza delle unità sanitarie locali, svolte dai commissari stessi alla data del 31 dicembre 1980. I relativi oneri sono a carico degli stanziamenti assegnati alle regioni sul fondo sanitario nazionale. Alla determinazione forfettaria degli oneri e alla ripartizione degli stessi fra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

L'assistenza sanitaria ai marittimi italiani, compresi i familiari residenti in Italia, ingaggiati in base alla legge 4 aprile 1977, n. 135, su navi, galleggianti e piattaforme battenti bandiera estera continua ad essere assicurata direttamente dall'armatore straniero fino al 31 dicembre 1981.

Con la procedura di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, è determinato annualmente il contributo dovuto, a partire dal 1° gennaio 1982, dall'armatore straniero per la assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia dei marittimi di cui al comma precedente nonché ai marittimi stessi limitatamente ai periodi di sosta o di riposo compensativo o di attesa di imbarco, purché per contratto a disposizione dell'armatore, nel territorio italiano.

Per il finanziamento delle attività delle gestioni sanitarie delle casse marittime, ivi compreso l'onere per il personale, i commissari liquidatori sono autorizzati ad utilizzare le disponibilità di cassa esistenti al 31 dicembre 1980. Qualora dette disponibilità di cassa non risultassero sufficienti il Ministero della sanità provvederà ai necessari finanziamenti a carico dei fondi stanziati sul cap. 1115 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'anno finanziario 1981.

Fino all'espletamento dei concorsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, e comunque non oltre il termine di cui al primo comma dell'art. 13 del predetto decreto, ai fini anche dell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, è sospeso il limite numerico previsto dal terzo comma dell'art. 10 dello stesso decreto.

Art. 2.

I commissari di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, svolgono le funzioni delegate ai comuni dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618.

Per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sanitaria all'estero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, il Ministro della sanità può disporre la utilizzazione provvisoria presso il Ministero della sanità di personale, già assegnato o trasferito in base ai processi di mobilità previsti dallo art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che sia stato preferibilmente addetto ai servizi di assistenza sanitaria all'estero degli enti e gestioni mutualistiche soppresse, nonché di personale dell'INAIL.

Il personale di cui al comma precedente conserva lo stato giuridico e il trattamento economico cui ha diritto presso l'amministrazione di assegnazione, con gli oneri relativi a carico dell'amministrazione stessa. Al termine del periodo di utilizzazione il personale può, a domanda, essere inquadrato, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione del Ministero della sanità, nel ruolo speciale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Il Ministero della sanità è autorizzato ad avvalersi delle disposizioni previste nei regolamenti della CEE n. 1408/71 del 14 giugno 1971 e n. 574/72 del 21 marzo 1972 per definire, anche in deroga alle vigenti procedure di contabilità generale dello Stato, direttamente con gli Stati della CEE e con gli altri Stati con i quali vigono accordi internazionali, o con le autorità e istituzioni competenti dei predetti Stati, le partite debitorie e creditorie relative alla applicazione degli accordi in materia di assistenza sanitaria.

Il Ministero della sanità, a decorrere dal 1° gennaio 1981, provvede, tenuto conto delle modalità e dei limiti vigenti presso i soppressi enti e gestioni mutualistiche, alla definizione delle domande di rimborso di spese per assistenza sanitaria usufruita all'estero nello anno 1980.

Alle spese conseguenti alla definizione dei rimborsi di cui ai commi precedenti, relativi all'anno 1980 e precedenti, il Ministero della sanità provvede con i fondi messi a disposizione dal Ministero del tesoro mediante trasferimento in apposito capitolo di bilancio del Ministero della sanità dei necessari finanziamenti a carico del fondo previsto dall'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Lo stanziamento per l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero e al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, da iscrivere nel bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1981 è determinato in lire 30 miliardi. A tale iscrizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al ca-

pitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario 1981. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Le somme non impegnate nell'esercizio 1981 possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1982.

Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo e per le esigenze degli uffici e del segretariato del Consiglio sanitario nazionale di cui all'art. 59 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai primi dirigenti con funzioni di vice consigliere ministeriale, di cui alla tabella XIX, quadro *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, nonché ai dirigenti amministrativi di cui alla tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 615, possono essere conferite le funzioni di direttore di divisione.

Il Ministero della sanità può affidare alle regioni, all'INPS e all'INAIL adempimenti di collaborazione amministrativa ai quali è tenuto in base ai trattati ed ai regolamenti della Comunità economica europea o in esecuzione di trattati bilaterali o multilaterali stipulati dall'Italia in materia di assistenza sanitaria.

Agli invalidi per causa di guerra e di servizio, residenti all'estero, l'assistenza sanitaria continua ad essere erogata con i criteri e le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618.

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1981 e fino a quando non sarà data attuazione all'inquadramento del personale di cui all'art. 24-*quinquies* inserito nel decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, della legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, nei ruoli speciali previsti dal terzo comma del medesimo articolo, al pagamento delle retribuzioni e delle competenze accessorie, delle indennità di fine servizio e di quanto altro dovuto, ai sensi del quarto comma del predetto art. 24-*quinquies*, spettanti al medesimo personale, si provvederà mediante ordinativi diretti per il personale assegnato presso le amministrazioni centrali dello Stato e mediante aperture di credito, da disporsi per importi anche eccedenti il limite di somma stabilito dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, a favore dei titolari delle amministrazioni periferiche dello Stato, per il personale ivi assegnato. Le relative spese faranno carico ai competenti capitoli degli stati di previsione delle singole amministrazioni presso le quali il personale è stato assegnato.

La deroga prevista dal comma precedente si applica per la attuazione dei progetti specifici previsti dagli articoli 26 e 26-*bis* della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, i fondi iscritti nella rubrica 15 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ai competenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1981

PERTINI

FORLANI — ANIASI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1981
Atti di Governo, registro n. 32, foglio n. 32

DECRETO-LEGGE 14 maggio 1981, n. 209.

Conferimento al fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alle inderogabili esigenze di sostegno finanziario dell'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione dell'8 maggio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

E' conferita al fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI la somma di lire 1.750 miliardi.

Art. 2.

Il conferimento al fondo di dotazione dell'IRI, ai sensi del precedente art. 1, quanto alla somma di lire 750 miliardi ha luogo mediante attribuzione all'Istituto stesso di titoli del Tesoro, dall'IRI destinati a ricapitalizzazione e finanziamento dei programmi approvati attraverso riduzione di pari ammontare del proprio indebitamento bancario e di quello delle società controllate con corrispondente formazione di liquidità.

Il Ministro delle partecipazioni statali impartisce istruzioni all'IRI in merito ai criteri di ripartizione fra le aziende ed istituti di credito dei titoli stessi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere i titoli di cui al primo comma, le cui caratteristiche saranno stabilite con proprio decreto.

Art. 3.

Alla copertura dello stanziamento di lire 1.750 miliardi previsto dal presente decreto, si provvede quanto a lire 1.000 miliardi mediante riduzione del fondo speciale di cui al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981, e quanto all'onere derivante dalla emissione di titoli del Tesoro, per l'importo complessivo di lire 750 miliardi, mediante riduzione del fondo speciale di cui al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1981

PERTINI

FORLANI — DE MICHELIS — LA MALFA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1981
Atti di Governo, registro n. 32, *foglio n.* 33

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 18 aprile 1981.

Trasporto su strada e per ferrovia del cloropentafluoroetano (R 115) e della sua miscela azeotropa con il clorodifluorometano (R 502).

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 10 luglio 1970, n. 579;

Visti i regolamenti approvati con decreto ministeriale 12 settembre 1925 e con decreto ministeriale 22 luglio 1930, inerenti il trasporto per ferrovia di gas compressi, liquefatti e disciolti;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971, che estende al trasporto su strada le norme approvate per il trasporto per ferrovia;

Ritenuta l'opportunità di consentire, a determinate condizioni, il trasporto su strada e per ferrovia del cloropentafluoroetano (R 115) e della miscela azeotropa di cloropentafluoroetano (R 115) e di clorodifluorometano (R 22), nota con la sigla R 502;

Considerato che sia il gas R 115 che la sua miscela azeotropa R 502 con il gas R 22 sono ammessi al trasporto internazionale su strada ed al trasporto internazionale per ferrovia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1979, n. 895 che dà esecuzione agli emendamenti agli allegati *A* e *B* dell'accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose;

Sentita la commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, espressasi con voto n. 830 del 10 aprile 1979, integrato in data 11 settembre 1979 ed in data 29 aprile 1980;

Decreta:

Art. 1.

Sono ammessi al trasporto su strada e su ferrovia, subordinatamente all'osservanza delle condizioni regolamentari di cui al decreto ministeriale 12 settembre 1925 ed al decreto ministeriale 22 luglio 1930 e successive serie di nórme integrative, il gas cloropentafluoroetano (R 115) e la sua miscela azeotropa con il gas clorodifluorometano (R 22), miscela denominata con la sigla R 502 e costituita dal 48,22% in peso di R 22 e dal 51,78% in peso di R 115.

Art. 2.

I recipienti destinati al trasporto del gas e della miscela di cui al precedente art. 1, debbono essere saldati per fusione e debbono avere caratteristiche rispondenti ai regolamenti approvati con il decreto ministeriale 12 settembre 1925 e con il decreto ministeriale 22 luglio 1930, e successive serie di norme integrative.

Art. 3.

L'art. 1-*bis* del regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925 è emendato come segue:

1) nell'elenco del gruppo III - gas liquefatti aventi temperatura critica uguale o superiore a 70 °C, comma *e*), aggiungere: « cloropentafluoroetano »;

2) nell'elenco del gruppo V - miscele di gas liquefatti, aggiungere, al punto *e*), dopo la tabella:

« miscela azeotropa di cloropentafluoroetano (R 115) e di clorodifluorometano (R 22), detta R 502, costituita dal 48,22% in peso di R 22 e dal 51,78% in peso di R 115 ».

Art. 4.

Il gruppo di appartenenza ai fini previsti dall'art. 17 del decreto ministeriale 12 settembre 1925, il grado di riempimento, la pressione di prova, il periodo di revisione sono quelli previsti dagli specchi seguenti:

Specchio I - RECIPIENTI DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 12 SETTEMBRE 1925

Gas	Gruppo	Grado di riempimento kg/litro	Pressione di prova bar	Periodo di revisione anni
cloropentafluoroetano . . .	II	1,06	25	10
miscela azeotropa R 502 . .	II	1,05	31	10

Specchio II - RECIPIENTI DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 22 LUGLIO 1930

Gas	Pressione di prova in bar		Grado di riempimento in kg/litri	Periodo di revisione
	(*)	(**)		
cloropentafluoroetano . . .	20	23	1,08	6
miscela azeotropa R 502 . .	25	28	1,05	6

(*) Con protezione calorifuga.
(**) Senza protezione calorifuga.

Roma, addì 18 aprile 1981

Il Ministro: FORMICA

(2800)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 gennaio 1981.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla S.p.a. « Italiana vita » - Società italiana per l'assicurazione sulla vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Italiana vita » - Società italiana per l'assicurazione sulla vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita presentata dalla società per azioni « Italiana vita » - Società italiana per l'assicurazione sulla vita, con sede in Milano:

tariffa relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, per garantire, in caso di invalidità totale e permanente, la corresponsione di una rendita annua per la residua durata contrattuale.

Roma, addì 30 gennaio 1981

Il Ministro: PANDOLFI

(2789)

DECRETO 3 aprile 1981.

Approvazione di condizioni particolari di polizza relative ad alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla « Banca nazionale delle comunicazioni », in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Banca nazionale delle comunicazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Banca nazionale delle comunicazioni, con sede in Roma:

condizioni di polizza relative all'assicurazione complementare per il caso di invalidità totale e permanente;

condizioni di polizza relative all'assicurazione mista adeguabile;

condizioni di polizza relative all'assicurazione mista ordinaria a premio unico;

condizioni di polizza della tariffa di assicurazione ad « Alta indicizzazione », relative alla assicurazione mista, a premio annuo, in sostituzione delle analoghe in vigore approvate con decreto ministeriale 30 settembre 1980, n. 12748;

condizioni di polizza della tariffa di assicurazione a « Media indicizzazione », relative all'assicurazione mista, a premio annuo, in sostituzione delle analoghe in vigore approvate con decreto ministeriale 30 settembre 1980, n. 12748;

condizioni di polizza della tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita ad « Alta indicizzazione », a premio annuo e con controassicurazione, in sostituzione delle analoghe in vigore approvate con decreto ministeriale 30 settembre 1980, n. 12748;

condizioni di polizza della tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita a « Media indicizzazione », a premio annuo e con controassicurazione, in sostituzione delle analoghe in vigore approvate con decreto ministeriale 30 settembre 1980, n. 12748;

condizioni di polizza per l'assicurazione di contratti assunti senza visita medica.

Roma, addì 3 aprile 1981

Il Ministro: PANDOLFI

(2791)

DECRETO 23 aprile 1981.

Controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea ai fini dell'applicazione della legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 82 e 86 della legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni;

Accertato che il contro-valore in lire italiane dell'unità di conto europea va riferito al 31 ottobre 1980;

Decreta:

A decorrere dal 31 dicembre 1980 e fino al 30 dicembre 1981 il controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea ai fini dell'applicazione della legge 10 giugno 1978, n. 295 è pari a L. 1.215,21.

Roma, addì 23 aprile 1981

Il Ministro: PANDOLFI

(2785)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 maggio 1981.

Misura dell'indennità integrativa speciale dovuta al personale statale in servizio per il trimestre maggio-luglio 1981 ed al personale statale in quiescenza per il bimestre luglio-agosto 1981.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni (per ultimo con l'art. 23 della legge 30 marzo 1981, n. 119), istitutivi dell'indennità integrativa speciale a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza;

Viste le lettere dell'Istituto centrale di statistica, del 5 maggio 1981 protocollo n. 10380 e n. 10381, dalle quali risulta che l'indice del costo della vita, calcolato con base trimestre agosto-ottobre 1974 uguale a 100 per la determinazione dell'indennità di contingenza nei settori industria e commercio, è risultato il seguente: trimestre novembre 1980-gennaio 1981 pari a 255,39, arrotondato a 255, con un aumento di 11 punti; trimestre febbraio-aprile 1981 pari a 269,25, arrotondato a 269, con un aumento di 14 punti;

Ritenuto quindi che l'aumento del costo della vita da considerare ai fini dell'elevazione della misura dell'indennità integrativa speciale è stato di 14 punti per il trimestre febbraio-aprile 1981 per il personale in attività e di 25 punti, riferito al semestre 1° novembre 1980-30 aprile 1981, per il personale in quiescenza;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 31 luglio 1975, n. 364, che ha fissato in L. 2.389 per il personale in attività e nell'80 per cento di detto importo per quello in quiescenza la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale per ogni punto di aumento del costo della vita a decorrere dal semestre 1° novembre 1977-30 aprile 1978; maggiorazione che, per i 14 punti rilevati per il trimestre febbraio-aprile 1981 e per i 25 punti rilevati per il semestre novembre 1980-aprile 1981, è di L. 33.446 per il personale in attività e di L. 47.780 per quello in quiescenza;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge 6 dicembre 1979, n. 609, e dell'art. 2, ultimo comma, della legge 31 luglio 1975, n. 364, la misura dell'indennità integrativa speciale dovuta al personale in attività deve essere modificata in relazione ai punti maturati nel trimestre febbraio-aprile 1981 e quella spettante al personale in quiescenza in relazione ai punti maturati nel semestre novembre 1980-aprile 1981;

Decreta:

Art. 1.

Per il trimestre 1° maggio-31 luglio 1981 l'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, è dovuta al personale statale in attività di servizio nella misura mensile di L. 412.667.

Art. 2.

Per il bimestre 1° luglio-31 agosto 1981 l'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, è dovuta al personale statale in quiescenza nella misura mensile di L. 330.134.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *maggio* 1981
Registro n. 11 *Tesoro, foglio n.* 45

(2830)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1980

DECRETO 5 settembre 1980, n. **1138.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Milano.

N. 1138. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto di papirologia della facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Milano, per l'immissione in ruolo di un dipendente avente diritto all'applicazione delle norme dell'art. 11 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1981
Registro n. 39 *Istruzione, foglio n.* 189

DECRETO 2 dicembre 1980, n. **1139.**

Estinzione della fondazione « Adolfo Venturi », in Roma.

N. 1139. Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, la fondazione « Adolfo Venturi », in Roma, viene dichiarata estinta ed il relativo patrimonio residuo di L. 172.716 viene devoluto all'Istituto nazionale di archeologia e di storia dell'arte, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1981
Registro n. 39 *Istruzione, foglio n.* 188

DECRETO 5 dicembre 1980, n. **1140.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Salerno.

N. 1140. Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto giuridico della facoltà di giurisprudenza e di economia e commercio dell'Università degli studi di Salerno, per l'immissione in ruolo di un dipendente avente diritto all'applicazione delle norme dell'art. 11 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1981
Registro n. 39 *Istruzione, foglio n.* 187

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Ordinanza 23 aprile 1981. Norme per lo svolgimento degli esami di maturità tecnica, classica, scientifica, magistrale ed artistica dell'anno scolastico 1980-81.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 15 aprile 1971, n. 146, concernente la proroga della validità delle disposizioni sugli esami di maturità, di abilitazione e di licenza dalla scuola media di cui al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119;

Vista la legge n. 128 del 15 aprile 1981 contenente le disposizioni particolari per gli esami di maturità per le regioni Basilicata e Campania per l'anno scolastico 1980-81;

Ritenuta la necessità di emanare norme di applicazione, nella parte riguardante gli esami di maturità del corrente anno scolastico 1980-81;

Ordina:

Art. 1.

Diario

Per gli esami di maturità del corrente anno scolastico 1980-81 è stabilito il seguente diario:

giudizio del consiglio di classe: dopo il termine delle lezioni, in conformità delle disposizioni concernenti il calendario scolastico;

insediamento della commissione giudicatrice e riunione preliminare: *mercoledì* 1° *luglio*, ore 9, presso l'istituto a cui la commissione è stata destinata, per gli adempimenti previsti dalla presente ordinanza e da istruzioni a parte;

prima prova scritta: *giovedì 2 luglio*, ore 8,30. Durata della prova: 6 ore;

seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica: *venerdì* 3 *luglio*, ore 8,30. La durata della prova sarà indicata in calce al tema. Per la maturità artistica, lo svolgimento della seconda prova continuerà nei giorni di *lunedì* 6 e *martedì* 7 *luglio*, per la durata giornaliera indicata in calce al tema;

revisione e valutazione degli elaborati: nell'intervallo tra il termine delle prove scritte e l'inizio delle prove orali integrative, la commissione, in prosecuzione dei lavori iniziati nelle sedute preliminari, completerà l'esame dei fascicoli e dei curricola dei candidati e procederà alla revisione ed alla valutazione degli elaborati.

Le prove orali integrative avranno inizio non prima del terzo giorno e non oltre il sesto dal termine delle prove scritte. I candidati privatisti saranno convocati giornalmente in numero non inferiore a cinque tanto per le prove integrative, quanto per il colloquio di maturità.

Il giorno stesso delle prove integrative, prima dell'inizio delle stesse, la commissione sceglierà, con deliberazione debitamente motivata e verbalizzata, la seconda materia oggetto del colloquio per i candidati convocati in quella data in base a sorteggio. Tali candidati, il giorno successivo, sosterranno il colloquio di maturità.

Terminate le operazioni per i candidati privatisti, la commissione darà inizio ai colloqui di maturità concernenti i candidati interni, i quali saranno raggruppati per classi di provenienza. La successione delle classi sarà stabilita per sorteggio.

Per la maturità artistica, il numero dei candidati privatisti da convocare giornalmente sarà fissato dalla commissione giudicatrice, in relazione anche alla natura ed alla specie delle prove integrative.

Anche i candidati interni saranno convocati giornalmente per il colloquio in numero non inferiore a cinque.

Del diario delle prove orali integrative e dei colloqui, il presidente della commissione darà notizia, mediante affissione all'albo, nell'istituto sede di esame e nelle sedi aggiunte; dello stesso diario invierà copia al provveditore agli studi.

La seconda materia oggetto del colloquio di maturità, scelta per ciascun candidato da esaminare nel giorno successivo, dovrà quotidianamente essere resa nota mediante affissione all'albo dell'istituto sede di esame. Sarà cura del presidente notificare la materia di cui sopra anche ai candidati delle sedi aggiunte il giorno prima dello svolgimento del colloquio, mediante affissione all'albo della sede stessa;

prove scritte suppletive per ammalati e relativa revisione: *giovedì* 16 *luglio* (prima prova), ore 8,30; *venerdì* 17 *luglio* (seconda prova), ore 8,30 Per la maturità artistica lo svolgimento della seconda prova continuerà nei giorni successivi;

ripresa dei colloqui o delle prove orali integrative (per le commissioni che li abbiano interrotti perché impegnate nelle prove scritte suppletive): il giorno successivo al termine delle prove scritte;

giudizio di maturità ed adempimenti vari: a partire dal termine dei colloqui. Ciascuna commissione può impiegare, per gli scrutini e gli altri atti conclusivi degli esami, non più di tre giorni, esclusi dal computo i giorni festivi.

Per quanto altro occorre, osservate le disposizioni della presente ordinanza, il diario degli esami e degli adempimenti relativi è stabilito dal presidente della commissione giudicatrice.

Art. 2.

Materie di esame

Per gli esami di maturità classica, scientifica, tecnica, magistrale e artistica del corrente anno scolastico 1980-81, la seconda prova scritta verterà sulla materia indicata, per ciascun tipo di maturità, nella colonna II dell'allegata tabella *A*.

Le materie, tra le quali possono essere scelte, rispettivamente dal candidato e dalla commissione giudicatrice, le due materie oggetto del colloquio, sono indicate nella colonna III della suddetta tabella *A*.

Nei licei e negli istituti statali, pareggiati e legalmente riconosciuti della Valle d'Aosta, in quelli con insegnamento in lingua slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, in quelli con insegnamento in lingua tedesca della provincia di Bolzano e nell'Istituto tecnico commerciale di Ortisei, le materie oggetto del colloquio, di cui al comma precedente, sono indicate nella allegata tabella *B*.

Art. 3.

Sedi di esame

Possono essere sedi degli esami di maturità gli istituti di istruzione secondaria superiore statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, compresi i licei artistici.

Ad ogni commissione sono normalmente assegnati non più di settantacinque candidati, dei quali, ove possibile, non più di sedici privatisti.

Di regola possono essere sedi aggiunte di esami, sia per le prove scritte sia per i colloqui, gli istituti che abbiano un numero di candidati non inferiore a venticinque, aggregati a commissione costituita per altro istituto, sede principale di esame.

Per i candidati privatisti, salvo quanto è previsto dall'articolo 32 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, sono sedi di esame soltanto gli istituti statali individuati per ciascun candidato con i criteri indicati nel par. 13 dell'ordinanza ministeriale 16 gennaio 1981, e successive modificazioni.

Art. 4.

Giudizio del consiglio di classe

Agli effetti della deliberazione motivata di ammissione agli esami, il consiglio di classe è costituito, oltre che dal capo di istituto, che lo presiede, dagli insegnanti delle materie dell'ultimo anno di corso che abbiano competenza ad attribuire autonomamente il voto negli scrutini, compreso l'insegnante di religione, che, tuttavia, non partecipa al giudizio se l'alunno abbia ottenuto la dispensa per tale disciplina.

Ogni componente del consiglio di classe è tenuto a formulare per la propria materia un giudizio senza attribuzione di voto. Tale giudizio, analitico, deve esprimere la valutazione o positiva o negativa del grado di preparazione di ciascun candidato, con riguardo al profitto, al comportamento (inteso come interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo), alla capacità ed alle attitudini.

Successivamente, il consiglio di classe formula il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione, motivandolo adeguatamente e specificando nel relativo verbale se stato adottato all'unanimità ovvero a maggioranza. Tale giudizio deve co-

stituire una sintesi delle singole valutazioni analitiche, riesaminate e fatte proprie dal consiglio stesso con la coerenza necessaria ad evitare che tra esse ed il giudizio complessivo vi siano difformità e contraddizioni che possano dar luogo a rilievi in sede contenziosa.

Il giudizio complessivo, inoltre, inquadra sinteticamente attitudini e interessi del candidato, in rapporto anche alla precedente carriera scolastica, e contiene ogni altro elemento utile per la valutazione sugli orientamenti culturali e professionali, nonché sull'orientamento ai fini della scelta degli studi universitari.

Nella deliberazione di ammissione o di non ammissione degli alunni, che abbiano effettuato un numero rilevante di assenze, si applicano le disposizioni di cui alla circolare n. 001/STC del 20 settembre 1971, par. 8, alla circolare n. 88 dell'8 aprile 1975 ed alla circolare n. 61 del 29 febbraio 1980.

Gli alunni ai quali sia stata inflitta la punizione disciplinare di cui alla lettera *F*) dell'art. 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, sono ammessi agli esami senza la formulazione dei giudizi analitici e complessivi di cui ai commi precedenti.

Detti alunni, peraltro, in sede di esame di maturità, sono tenuti, alla stregua dei candidati privatisti, a sostenere le prove orali integrative previste dalla lettera *a*) del successivo art. 15.

Nel quadro da esporre all'albo dell'istituto, per ciascun candidato, sarà riportata soltanto la deliberazione finale adottata, e cioè «ammesso», «ammesso con obbligo delle prove integrative», ovvero «non ammesso».

A richiesta dell'alunno interessato è data comunicazione della motivazione del giudizio, positivo o negativo, risultante dallo scrutinio.

Art. 5.

Relazione del consiglio di classe

Ultimato lo scrutinio finale, di cui al precedente art. 4, il consiglio di classe redige ampia relazione prevista dalla circolare n. 10 del 2 gennaio 1970, al fine di illustrare alla commissione giudicatrice i programmi svolti dagli alunni nel corso dell'anno scolastico, nonché gli aspetti più significativi della attività scolastica nella classe di provenienza dei candidati.

Unitamente alla relazione, vengono trasmessi alla commissione suddetta gli atti dello scrutinio finale e quelli relativi alla carriera scolastica di ciascun alunno, dai quali sia anche possibile valutare l'assiduità e l'impegno con cui l'alunno ha partecipato all'attività didattica, tenuto conto delle condizioni obiettive in cui l'attività stessa si è svolta.

Art. 6.

Membro interno

Il membro interno, componente a tutti gli effetti la commissione giudicatrice, può essere il medesimo per più di una classe, nei casi in cui faccia parte di più consigli di classe e da ciascuno di questi sia stato designato.

In ciascuna commissione, il membro interno più anziano per servizio è anche il membro effettivo per i privatisti.

La maggiore anzianità è determinata:

a) fra professori di ruolo, dalla classe di stipendio e relativi aumenti periodici;

b) fra professori di ruolo o non di ruolo, dalla appartenenza al ruolo;

c) fra professori non di ruolo abilitati e professori non di ruolo non abilitati, dal possesso dell'abilitazione;

d) fra professori non di ruolo tutti abilitati o fra professori non di ruolo tutti non abilitati, dal numero degli anni di insegnamento in istituti di secondo grado.

In caso di pari anzianità di servizio, determinata secondo i criteri suindicati, il membro interno per i privatisti è quello più anziano di età.

L'accertamento della maggiore anzianità, ai fini sopra indicati, è demandato al presidente della commissione.

Ciascun membro interno partecipa, con voto deliberativo, soltanto alle operazioni di esame relative ai candidati della propria classe e, se il più anziano, anche a quelle concernenti i candidati privatisti.

Art. 7.

Vice presidente

Il vice presidente viene eletto a maggioranza da tutti i commissari, compresi i membri interni. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

I membri interni non sono eleggibili.

Art. 8.

Membri aggregati

Il presidente della commissione provvede alla nomina dei commissari aggregati ogni volta che ciò risulti necessario per mancanza di membri effettivi, ivi compresi i membri interni, su materie di carattere specifico oggetto della seconda prova scritta, del colloquio o di prove orali integrative.

Sono nominati a pieno titolo quelli occorrenti per la materia oggetto della seconda prova scritta o per materia oggetto del colloquio.

I commissari aggregati, se nominati a pieno titolo, partecipano a tutte le operazioni di esame di tutti i candidati assegnati alla commissione; se nominati invece, per la materia aggiunta e per le prove orali integrative, partecipano soltanto alle operazioni di esame relative ai candidati per i quali si è resa necessaria la loro nomina ed esprimono voto consultivo.

Nelle commissioni per la maturità magistrale vengono nominati commissari aggregati per la prova teorica di educazione fisica cui sono tenuti i candidati privatisti.

La nomina dei membri aggregati non può cadere su professori appartenenti al medesimo istituto sede di esame, salvo i casi di assoluta necessità, limitatamente, peraltro, agli istituti di istruzione tecnica, per le materie tecniche speciali.

Art. 9.

Sostituzioni

Le sostituzioni di componenti le commissioni giudicatrici che si rendono necessarie per assicurare la completa e regolare costituzione delle commissioni stesse, ai fini anche del puntuale insediamento nella riunione preliminare, sono disposte dal provveditore agli studi, secondo le disposizioni della legge 23 luglio 1980, n. 383.

Esaurito l'elenco dei docenti non nominati, di cui alla legge sopra citata, ovvero nel caso in cui non sia possibile interpellare sollecitamente i docenti in parola, tenuto conto delle esigenze di assicurare il tempestivo insediamento ed il regolare funzionamento delle commissioni giudicatrici, il provveditore agli studi può utilizzare anche personale non incluso nell'elenco.

Il personale utilizzato per le sostituzioni non potrà fruire del congedo previsto dall'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, prima del 6 luglio 1981.

La sostituzione del membro interno viene disposta, su designazione del capo d'istituto, con altro docente, che appartenga alla stessa classe o, nel caso che ciò non sia possibile per giustificato impedimento, ad altra classe del medesimo istituto. Fra i casi di giustificato impedimento rientra quello derivante dall'utilizzazione come commissario presso altra commissione di maturità.

Art. 10.

Esame dei programmi della carriera scolastica dei candidati

Nella seduta preliminare e nelle successive, prima della revisione degli elaborati, la commissione giudicatrice prende in esame i programmi svolti nell'ultimo anno di corso, per le classi ad essa assegnate, nonché gli atti trasmessi dai consigli di classe, a norma del precedente art. 5.

La commissione prende altresì in esame i libretti di lavoro e le dichiarazioni delle aziende eventualmente presentati dai candidati lavoratori studenti, i programmi e tutti i documenti prodotti dai candidati che non siano alunni interni, al fine anche di trarre i necessari elementi di valutazione sugli orientamenti culturali e professionali.

La commissione dovrà, altresì, prendere in considerazione i titoli di studio di istruzione superiore presentati dai candidati sempre che in essi siano attestati gli esami superati.

Non è consentito ripetere esami di maturità dello stesso tipo, indirizzo o specializzazione, già sostenuti con esito positivo. Eventuali infrazioni a tale divieto, comportano la nullità dell'esame ripetuto.

Art. 11.

Maturità magistrale

E' consentito che i candidati privatisti agli esami di maturità magistrale, i quali non abbiano frequentato i corsi di esercitazioni didattiche, siano ugualmente ammessi a sostenere le prove di esame qualora documentino motivi di impedimento.

Art. 12.

Plichi dei temi

I provveditori agli studi devono richiedere alle competenti direzioni generali, entro il 26 maggio, i plichi dei temi per le prove scritte. Quelli occorrenti per le prove suppletive saranno richiesti entro il 7 luglio.

Per la maturità artistica, le richieste sono inoltrate al Ministero - Ispettorato per l'istruzione artistica, dai capi d'istituto.

Art. 13.

Prove scritte suppletive

I candidati che non abbiano potuto partecipare alle prove scritte per i motivi previsti dalla legge, hanno facoltà di chiedere di essere ammessi a sostenere prove scritte suppletive, presentando probante documentazione entro il giorno successivo alla seconda prova scritta.

La commissione giudicatrice, valutati i risultati della visita fiscale e di ogni altro opportuno accertamento, decide in merito alle istanze e ne dà comunicazione agli interessati ed al provveditore agli studi.

Il provveditore agli studi, sulla base delle notizie e dei dati trasmessi, dai presidenti delle commissioni che operano nella provincia, fa richiesta al Ministero, entro il giorno 7 luglio, dei plichi dei temi occorrenti per le anzidette prove suppletive, precisando nella richiesta il tipo di maturità, le sedi di esame e le commissioni giudicatrici interessate, nonché il numero dei candidati.

Ai fini del precedente comma, il provveditore agli studi terrà presente quanto segue:

a) nel caso che nello stesso istituto operino più commissioni per candidati dell'istituto stesso, i candidati alle prove scritte suppletive possono essere assegnati ad un'unica commissione. Questa provvederà alle operazioni relative, trasmettendo a conclusione delle prove gli elaborati alle rispettive commissioni di provenienza dei candidati, le quali continueranno, nel frattempo, lo svolgimento dei colloqui;

b) nel caso di commissioni cui siano aggregati candidati provenienti da altro istituto o da sezione staccata dello stesso istituto, anche se in località diversa, le prove scritte suppletive hanno luogo soltanto nella sede principale.

Per la maturità artistica, le richieste dei plichi per le eventuali prove scritte suppletive sono rivolte al Ministero direttamente dal presidente della commissione giudicatrice.

Art. 14.

Scelta delle materie oggetto del colloquio

Alla scelta delle materie oggetto del colloquio da parte, rispettivamente, del candidato e della commissione, si procede nel modo seguente:

a) nei giorni stabiliti per le prove scritte, grafiche o scritto-grafiche, ciascun candidato indica, per iscritto, al presidente della commissione o al commissario che lo rappresenta nelle sedi aggiunte di esame, la materia prescelta tra le quattro indicate dal Ministero e quella eventualmente aggiunta;

b) il giorno precedente lo svolgimento del colloquio, la commissione delibera per ciascun candidato sulla scelta tra le residue tre materie.

La deliberazione è adottata a maggioranza ed è debitamente verbalizzata. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Il colloquio si apre con la materia scelta dal candidato.

Art. 15.

Prove orali integrative per i privatisti

I candidati privatisti sono sottoposti a prove orali integrative non aventi valore eliminatorio rispetto al colloquio, il quale avrà luogo il giorno successivo secondo il diario stabilito, a norma dei precedenti articoli 1 e 14.

Le prove orali integrative tendono ad accertare gli elementi essenziali della preparazione culturale e professionale che, per la mancata frequenza, la scuola non abbia preventivamente vagliato e di cui la commissione giudicatrice possa tener conto nel formulare il proprio giudizio conclusivo. Nei seguenti casi, esse vertono:

a) per i candidati provvisti di idoneità o di promozione all'ultima classe ovvero di ammissione alla frequenza di detta classe ottenuta in precedenti esami di maturità o di abilitazione: sulle materie dell'ultimo anno di corso che non formano oggetto né della seconda prova scritta né delle due scelte per il colloquio;

b) per i candidati provvisti di idoneità o di promozione (o di ammissione alla frequenza) a classi precedenti l'ultima: oltre che sulle materie dell'ultimo anno di corso, ai sensi della lettera *a*), su tutte quelle previste nei programmi delle classi precedenti, in relazione al titolo di studio posseduto;

c) per i candidati forniti di altro titolo di studio (altro diploma di maturità, di abilitazione o di licenza dai licei linguistici, diploma di qualifica professionale, di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio, di licenza o di ammissione al liceo classico secondo il preesistente ordinamento, idoneità o promozione conseguita presso un istituto di istruzione secondaria o artistica di altro tipo o indirizzo): sulle materie o parti di materie incluse nei programmi di insegnamento dell'intero corso dell'istituto cui si riferisce l'esame di maturità e che non figurino nei programmi di insegnamento dell'istituto di provenienza, in relazione al titolo di studio posseduto per il conseguimento del titolo stesso;

d) per i candidati forniti di titolo di studio di istruzione superiore (diploma di laurea, diploma rilasciato dall'I.S.E.F., diploma di perfezionamento o di specializzazione di cui all'art. 20 del testo unico sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592), la determinazione delle materie oggetto delle prove orali integrative, avverrà oltre che con i criteri stabiliti dalle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), anche sulla base degli esami superati.

Sugli esami di maturità tecnica e di maturità artistica, le prove tendono ad accertare la preparazione professionale anche mediante dimostrazioni pratiche, limitatamente alle materie indicate per ciascun tipo di maturità nell'annesa tabella *C*.

Art. 16.

Verbalizzazione delle prove integrative e dei colloqui

Al termine delle prove integrative e dei colloqui di ciascun candidato, la commissione ne verbalizza l'andamento e le risultanze.

Art. 17.

Collegialità

In nessun caso si dà inizio alle prove integrative o al colloquio, né in essi si prosegue, se non siano presenti almeno cinque membri effettivi della commissione, compreso il presidente o il vice presidente.

Art. 18.

Giudizio di maturità

La commissione giudicatrice si riunisce entro il giorno successivo alla conclusione di tutti i colloqui, compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte suppletive. I commissari aggregati nominati a pieno titolo, prendono parte, con voto deliberativo, a tutte le operazioni di esame di tutti i candidati della commissione; quelli nominati a norma del precedente art. 8 per la materia aggiunta e per le prove orali integrative partecipano con voto meramente consultivo alle sole operazioni concernenti i candidati per i quali è stata necessaria la loro partecipazione all'esame.

Sulla base dei risultati delle prove, del giudizio di ammissione agli esami, del *curriculum* degli studi e di ogni altro elemento a sua disposizione, la commissione procede alla formulazione del motivato giudizio, positivo o negativo sulla maturità di ciascun candidato e provvede ad ogni adempimento prescritto dalla legge e dalle altre disposizioni.

Art. 19.

Pubblicazione dei risultati

L'esito degli esami è pubblicato per tutti i candidati nell'albo dell'istituto sede della commissione e, per estratto, nell'albo degli istituti dai quali i candidati provengono.

Il giudizio di cui al precedente art. 18, e per i candidati dichiarati maturi, anche la valutazione sull'orientamento, vengono comunicati per iscritto a richiesta degli interessati. Pertanto giudizi e valutazioni devono essere riportati sui registri di esame prima della chiusura in plichi sigillati degli atti della commissione giudicatrice.

Per gli esami di maturità concernente gli alunni delle classi sperimentali, si richiamano le disposizioni impartite con il decreto ministeriale di prossima diramazione.

Art. 20.

Disposizioni particolari per lo svolgimento degli esami di maturità nelle regioni Basilicata e Campania per l'anno scolastico 1980-81.

A) COMMISSIONI GIUDICATRICI

Le commissioni giudicatrici, di nomina ministeriale, sono composte:

1) dai docenti che hanno partecipato agli scrutini finali delle classi di appartenenza degli alunni candidati agli esami di maturità, limitatamente a coloro che impartiscono gli insegnamenti di cui alla unita tabella *A;*

2) da un presidente estraneo all'istituto o agli istituti a cui appartengono le classi costituenti la commissione;

3) per i candidati privatisti la commissione giudicatrice è composta dal presidente e dai docenti della sezione a cui i candidati stessi sono stati aggregati. Per tali candidati, le funzioni di membro interno, di cui all'art. 7 della legge 5 aprile 1969, n. 119, sono esercitate dal docente più anziano individuato secondo i criteri del precedente art. 6.

Le limitazioni di cui al secondo e terzo comma del precedente art. 3 non si applicano alle commissioni nelle regioni Basilicata e Campania.

B) VICE PRESIDENTE.

Il vice presidente viene eletto a maggioranza da tutti i componenti ciascuna commissione. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

C) MEMBRI AGGREGATI.

Il presidente della commissione provvede alla nomina di commissari aggregati nel caso in cui nessuno dei membri effettivi possa sopperire, per i candidati privatisti, alle esigenze della seconda prova scritta, o del colloquio, o delle prove orali integrative.

Non sono valide le limitazioni previste dall'ultimo comma del precedente art. 8 per i commissari aggregati nominati per la materia aggiunta.

I commissari aggregati, nominati per le esigenze della seconda prova scritta o del colloquio dei candidati privatisti, partecipano soltanto alle operazioni di esame di tutti i candidati predetti, quelli che sono nominati per la materia aggiunta o per le prove orali integrative partecipano alle sole operazioni concernenti i candidati per i quali è stata necessaria la loro partecipazione all'esame.

D) SOSTITUZIONI.

Nel caso in cui qualche componente le suddette commissioni sia impossibilitato ad assolvere alla relativa funzione, il provveditore agli studi, previo rigoroso accertamento dei motivi addotti a giustificazione dell'impedimento, sostituisce il commissario assente:

1) con un docente della medesima materia che fa parte della commissione;

2) con un docente della medesima materia in servizio nell'istituto in classi precedenti l'ultima, che non sia stato nominato da questo Ministero in altra commissione;

3) con un docente della medesima materia che fa parte di altra commissione operante nell'istituto;

4) con un docente della medesima materia, in possesso dei requisiti prescritti, che abbia manifestato la propria disponibilità ad essere incluso in una commissione giudicatrice degli esami di maturità.

I presidenti delle commissioni, qualora debbano avvalersi di docenti nominati in altra commissione, stabiliscono nella seduta preliminare le opportune intese, ai fini della programmazione delle varie operazioni.

Nel caso in cui l'impedimento di qualche commissario si verifichi dopo l'insediamento della commissione, il presidente provvede alla sostituzione del commissario assente con i criteri sopraindicati.

E) COLLEGIALITA'.

In nessun caso si dà inizio alle prove integrative o al colloquio se non siano presenti, per ciascuna delle sezioni di cui la commissione si compone, almeno quattro membri effettivi, compreso il presidente o il vice presidente.

F) GIUDIZIO DI MATURITA'

Il giudizio di maturità viene espresso, separatamente per ciascuna delle sezioni di cui la commissione è composta, dal presidente e dai docenti che hanno partecipato alle operazioni di esame delle rispettive sezioni.

I membri aggregati partecipano alla formulazione dei giudizi di maturità soltanto se nominati per le esigenze della seconda prova scritta o del colloquio dei candidati privatisti e limitatamente a questi ultimi; quelli nominati per la materia aggiunta e per le prove orali integrative, partecipano con un voto meramente consultivo alle sole operazioni concernenti i candidati per i quali è stata necessaria la loro partecipazione all'esame.

Alla formulazione del giudizio di maturità per i candidati privatisti partecipa anche il membro interno.

Il giudizio di maturità è integrato da un voto, espresso da ciascun commissario che ha titolo a partecipare alla formulazione del giudizio di cui sopra, compreso tra un minimo di 6 ed un massimo di 10.

Qualora il voto venga attribuito da un numero di commissari inferiore o superiore a 6, lo stesso deve essere rapportato a sessantesimi.

Art. 21.

Rinvio

Con separate ordinanze vengono emanate le norme per lo svolgimento degli esami di maturità professionale, di arte applicata e di licenza nei licei linguistici.

Per gli esami di maturità concernenti gli alunni delle classi sperimentali, si richiamano le disposizioni impartite con apposito decreto ministeriale.

Roma, addì 23 aprile 1981

Il Ministro: BODRATO

TABELLA *A*

Colonna I Tipi di maturità (*a*)	Colonna II Materie oggetto della seconda prova scritta (*b*)	Colonna III Materie tra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio (*c*)
MATURITÀ CLASSICA	Latino	Italiano Greco Filosofia Matematica
MATURITÀ SCIENTIFICA . . .	Matematica	Italiano Lingua straniera Storia Scienze naturali
MATURITÀ MAGISTRALE	Matematica	Italiano Latino Pedagogia Scienze naturali

Colonna I Tipi di maturità (a)	Colonna II Materie oggetto della seconda prova scritta (b)	Colonna III Materie tra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio (c)
LICENZA LINGUISTICA	Seconda lingua straniera	Italiano Lingua straniera (diversa da quella della prova scritta, con esclusione della terza lingua straniera eventualmente seguita quale materia opzionale) Matematica Storia dell'arte
MATURITÀ ARTISTICA	Composizione e sviluppo di un tema architettonico	Letteratura italiana Storia Storia dell'arte Anatomia (1ª sezione) Fisica (2ª sezione)
Materie sulle quali vertono le dimostrazioni pratiche per i candidati privatisti: Maturità artistica 1ª sezione / 2ª sezione } Figura dal vero La dimostrazione pratica, che avrà la durata di 6 ore, sarà svolta da tutti i candidati privatisti nella stessa giornata e con tema unico formulato dalla commissione giudicatrice.		
MATURITÀ DI ARTE APPLICATA	Progettazione di un oggetto o di una struttura o di una decorazione concepita come elemento modulare	Lettere italiane Storia delle arti visive Matematica Chimica e laboratorio tecnologico
MATURITÀ TECNICA:		
Istituti tecnici agrari	Estimo rurale ed elementi di diritto agrario	Italiano Industrie agrarie Agronomia e coltivazioni Elementi di costruzioni rurali
specializzazione: viticoltura ed enologia	Viticoltura	Italiano Estimo rurale Meccanica agraria ed enologica Chimica viticolo-enologica
Istituti tecnici commerciali:		
indirizzo: amministrativo	Tecnica commerciale	Italiano Ragioneria Diritto II Lingua straniera
indirizzo: mercantile	Tecnica commerciale	Italiano Ragioneria Diritto Merceologia
indirizzo: commercio con l'estero .	Terza lingua straniera	Italiano Ragioneria Tecnica commerciale Scienza delle finanze e statistica economica
indirizzo: amministrazione industriale	Tecnica commerciale	Italiano Ragioneria Diritto Tecnologia industriale tessile
indirizzo: programmatori	Matematica	Italiano Ragioneria Scienza delle finanze e statistica economica Informatica
Istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere	Tecnica professionale, amministrativa, organizzativa e operativa	Italiano I Lingua straniera II Lingua straniera Economia politica scienza delle finanze e diritto

Colonna I Tipi di maturità (a)	Colonna II Materie oggetto della seconda prova scritta (b)	Colonna III Materie tra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio (c)
Istituti tecnici per geometri	Estimo	Italiano Costruzioni Topografia Estimo
Istituti tecnici femminili:		
indirizzo: generale	Economia delle comunità	Italiano Storia dell'arte Legislazione e servizi sociali Lingua straniera
indirizzo: econome dietiste	Contabilità, matematica finanziaria e statistica	Italiano Diritto, economia e legislazione sociale Economia delle comunità Scienza dell'alimentazione
indirizzo: dirigenti di comunità . .	Psicologia e pedagogia	Italiano Contabilità e statistica Igiene e puericoltura Lingua straniera
Istituti tecnici nautici:		
indirizzo: capitani	Navigazione	Italiano Navigazione Radioelettronica Arte navale
indirizzo: macchinisti	Disegno di macchine	Italiano Macchine Elettrotecnica e impianti elettrici di bordo Elementi di teoria della nave
indirizzo: costruttori	Teoria della nave	Italiano Costruzioni navali Teoria della nave Elettrotecnica e impianti elettrici di bordo
Istituti tecnici per il turismo	Tecnica turistica	Italiano II Lingua straniera III Lingua straniera Diritto e legislazione turistica
Istituti tecnici industriali:		
indirizzo: arti fotografiche	Tecnologia fotografica e cinematografica	Italiano Storia dell'arte fotografica e degli stili Merceologia, chimica, ottica fotografica Economia aziendale
indirizzo: arti grafiche	Tecnologia grafica	Italiano Tecnologia grafica Impianti grafici Economia aziendale
indirizzo: chimica conciaria . . .	Impianti di conceria e disegno	Italiano Impianti di conceria Produzione e commercio delle pelli Tecnologia conciaria
indirizzo: chimica industriale . . .	Impianti chimici e disegno	Italiano Chimica industriale Analisi chimica, generale e tecnica Impianti chimici
indirizzo: chimica nucleare	(1)	Italiano Fisica nucleare Chimica nucleare Radiochimica
indirizzo: confezione industriale .	Modellistica industriale e disegno	Italiano Tecnologia delle confezioni industriali Analisi dei tempi e dei metodi Contabilità ed analisi dei costi

Colonna I Tipi di maturità (a)	Colonna II Materie oggetto della seconda prova scritta (b)	Colonna III Materie tra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio (c)
indirizzo: costruzioni aeronautiche	Disegno di costruzioni aeronautiche e studi di fabbricazione	Italiano Aerotecnica e costruzioni aeronautiche Macchine a fluido Tecnologia aeronautica
indirizzo: disegnatori di tessuti .	Disegno artistico per tessuti	Italiano Storia dell'arte Analisi, composizione e fabbricazione dei tessuti Elementi di tintoria e di stampa
indirizzo: edilizia	Topografia	Italiano Estimo Costruzioni edili, stradali e idrauliche Tecnologia dei materiali e delle costruzioni
indirizzo: elettronica industriale .	Elettronica generale e misure elettroniche	Italiano Elettronica generale e misure elettroniche Elettronica industriale, controlli e servomeccanismi Tecnologia generale, tecnologia delle costruzioni elettroniche
indirizzo: elettrotecnica	Costruzioni elettromeccaniche, tecnologie e disegno	Italiano Elettrotecnica generale Impianti elettrici Misure elettriche
indirizzo: energia nucleare	Elettronica generale e misure elettroniche	Italiano Fisica atomica e nucleare Elettronica generale e nucleare Impianti nucleari
indirizzo: fisica industriale . . .	Elettrotecnica	Italiano Fisica applicata Analisi chimica, generale e tecnica Impianti industriali
indirizzo: industria cartaria	Impianti di cartiere e disegno	Italiano Analisi chimica, generale e tecnica Tecnologia cartaria Impianti di cartiere
indirizzo: industrie metalmeccaniche	Studi di fabbricazione e disegno	Italiano Tecnologia meccanica Studi di fabbricazione Elementi di diritto ed economia
indirizzo: industria mineraria . .	Arricchimento dei minerali	Italiano Mineralogia e geologia Topografia Arte mineraria
indirizzo: industria navalmeccanica	Teoria della nave	Italiano Costruzioni navali e studi di fabbricazione Tecnologie meccaniche Teoria della nave
indirizzo: industria ottica	Disegno tecnico	Italiano Ottica Strumenti ottici, tecnologia del vetro Elementi di diritto e di economia
indirizzo: industria tessile	Disegno tessile	Italiano Filatura e tecnologia tessile Analisi, composizione e fabbricazione dei tessuti Elementi di tintoria e finitura dei tessuti
indirizzo: industria tintoria	(1)	Italiano Analisi chimica Chimica industriale, chimica tessile Finitura dei tessuti

Colonna I Tipi di maturità (a)	Colonna II Materie oggetto della seconda prova scritta (b)	Colonna III Materie tra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio (c)
indirizzo: informatica	Elaboratori e programmazione	Italiano Elettronica Matematica Applicazione degli elaboratori, complementi di fisica tecnica
indirizzo: maglieria	Disegno tecnico	Italiano Filatura, tecnologia magliera Analisi, composizione e fabbricazione delle maglie Elementi di tintoria
indirizzo: materie plastiche	Impianti di materie plastiche e disegno	Italiano Chimica delle materie plastiche Impianti di materie plastiche Tecnologia chimica generale e delle materie plastiche
indirizzo: meccanica	Disegno di costruzioni meccaniche, studi di fabbricazione	Italiano Macchine a fluido Meccanica applicata alle macchine Tecnologia meccanica
indirizzo: meccanica di precisione	Disegno di costruzioni meccaniche di precisione, studi di fabbricazione	Italiano Studi di fabbricazione Tecnologia della meccanica fine e di precisione Elettrotecnica
indirizzo: metallurgia	Metallurgia, siderurgia	Italiano Lavorazione dei metalli Impianti metallurgici Chimica analitica
indirizzo: tecnologie alimentari . .	Tecnologia, impianti alimentari e disegno	Italiano Complementi di biologia, microbiologia generale ed applicata Tecnologia, impianti alimentari Analisi chimica, generale e tecnica
indirizzo: telecomunicazioni . . .	Radioelettronica	Italiano Radioelettronica Telegrafia e telefonia Tecnologia generale e tecnologia delle costruzioni elettroniche
indirizzo: termotecnica	Impianti termotecnici e disegno	Italiano Impianti termotecnici Meccanica Termotecnica, macchine a fluido
Istituti tecnici aeronautici:		
indirizzo: navigazione aerea	Navigazione aerea	Italiano Meteorologia aeronautica Navigazione aerea Elettrotecnica, radioradartecnica, elettronica
indirizzo: assistenza alla navigazione aerea	Lingua inglese	Italiano Circolazione aerea Meteorologia aeronautica Elettrotecnica, radioradartecnica, elettronica

N.B. — Le materie sono generalmente indicate con la denominazione stabilita nei vigenti orari e programmi di insegnamento Resta inteso che il colloquio verte sul programma di insegnamento dell'ultimo anno di corso.

(*a*) Per ogni tipo di maturità sono indicati i diversi indirizzi.

(*b*) O grafica o scrittografica per gli istituti tecnici.

(*c*) Salva la facoltà, per il candidato, di chiedere che il colloquio si svolga, in aggiunta, anche su altra materia.

(1) Nell'ordinamento degli studi vigente non è prevista alcuna materia che possa formare oggetto di prova scritta, grafica o scrittografica.

TABELLA *B*

Colonna I Tipi di maturità (a)	Colonna II Materie oggetto della seconda prova scritta (b)	Colonna III Materie tra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio (c)
	VALLE D'AOSTA	
MATURITÀ CLASSICA	Greco	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere francesi Storia Scienze naturali
MATURITÀ SCIENTIFICA	Matematica	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere francesi Fisica Filosofia
MATURITÀ MAGISTRALE	Latino	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere francesi Pedagogia Scienze naturali
MATURITÀ TECNICA:		
a) *commerciale ad indirizzo amministrativo*	Tecnica commerciale	Italiano Francese Ragioneria Diritto
b) *per geometri*	Estimo	Italiano Francese Costruzioni Topografia
	FRIULI-VENEZIA GIULIA	
MATURITÀ CLASSICA	Greco	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere slovene Storia Scienze naturali
MATURITÀ SCIENTIFICA	Matematica	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere slovene Fisica Filosofia
MATURITÀ MAGISTRALE	Latino	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere slovene Pedagogia Scienze naturali
MATURITÀ TECNICA:		
a) *commerciale ad indirizzo mercantile*	Tecnica commerciale	Italiano Lettere slovene Ragioneria Merceologia
	BOLZANO	
MATURITÀ CLASSICA	Greco	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere tedesche Storia Scienze naturali
MATURITÀ SCIENTIFICA	Matematica	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere tedesche Fisica Filosofia
MATURITÀ MAGISTRALE	Latino	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere tedesche Pedagogia Scienze naturali
MATURITÀ TECNICA:		
a) *commerciale ad indirizzo amministrativo*	Tecnica commerciale	Italiano Lettere tedesche Ragioneria Diritto

Colonna I Tipi di maturità (a)	Colonna II Materie oggetto della seconda prova scritta (b)	Colonna III Materie tra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio (c)
b) *per geometri*	Estimo	Italiano Lettere tedesche Topografia Costruzioni
c) *industriale*:		
indirizzo: elettrotecnica .	Costruzioni elettromeccaniche, tecnologie e disegno	Italiano Lettere tedesche Elettrotecnica generale Impianti elettrici
indirizzo: meccanica	Disegno di costruzioni meccaniche, studi di fabbricazione	Italiano Lettere tedesche Macchine a fluido Meccanica applicata alle macchine
	ORTISEI	
MATURITÀ TECNICA:		
commerciale ad indirizzo amministrativo	Tecnica commerciale	Italiano Lettere tedesche Ragioneria Diritto
	MERANO	
MATURITÀ TECNICA FEMMINILE:		
indirizzo: generale	Economia domestica	Italiano Lettere tedesche Storia dell'arte Legislazione e servizi sociali
indirizzo: econome dietiste	Contabilità, matematica finanziaria e statistica	Italiano Lingua tedesca Economia domestica Scienza dell'alimentazione

N.B. — Le materie sono generalmente indicate con la denominazione stabilita nei vigenti orari e programmi di insegnamento Resta inteso che il colloquio verte sul programma di insegnamento dell'ultimo anno di corso.

(*a*) Per ogni tipo di maturità sono indicati i diversi indirizzi.
(*b*) O grafica o scrittografica per gli istituti tecnici.
(*c*) Salva la facoltà, per il candidato, di chiedere che il colloquio si svolga, in aggiunta, anche su altra materia.

TABELLA *C*

MATERIE SULLE QUALI VERTONO LE DIMOSTRAZIONI PRATICHE PER I CANDIDATI PRIVATISTI
(Art. 15)

I. — MATURITÀ TECNICA

Istituti tecnici agrari .	Agronomia e coltivazioni
specializzazione: viticoltura ed enologia .	Chimica generale, inorganica ed organica, chimica agraria, industrie agrarie e chimica enologica
Istituti tecnici commerciali:	
indirizzo: amministrativo	Ragioneria e macchine contabili
indirizzo: mercantile	Ragioneria e macchine contabili
indirizzo: programmatori	Informatica ed applicazioni
specializzazione: commercio con l'estero .	Ragioneria e macchine contabili
specializzazione: amministrazione industriale .	Ragioneria e macchine contabili
Istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere	Tecnica professionale, amministrativa, organizzativa e operativa
Istituti tecnici per geometri	Topografia

Istituti tecnici femminili:

indirizzo: generale	Esercitazioni pratiche di economia domestica
indirizzo: econome-dietiste	Scienza dell'alimentazione ed esercitazioni
indirizzo: dirigenti di comunità	Esercitazioni di economia domestica e tecnica organizzativa

Istituti tecnici nautici:

indirizzo: capitani	Navigazione ed esercitazioni
indirizzo: macchinisti	Macchine e disegno di macchine e relative esercitazioni
indirizzo: costruttori	Esercitazioni di costruzioni navali

Istituti tecnici per il turismo	———

Istituti tecnici industriali:

indirizzo: arti fotografiche	Merceologia, chimica, ottica fotografica e laboratorio
indirizzo: arti grafiche	Esercitazioni nei reparti di lavorazione
indirizzo: chimica conciaria	Tecnologia conciaria analisi e laboratorio
indirizzo: chimica industriale	Analisi chimica generale e tecnica e laboratorio
indirizzo: chimica nucleare	Analisi chimica e laboratorio
indirizzo: confezioni industriali	Esercitazioni nei reparti di lavorazione
indirizzo: costruzioni aeronautiche	Tecnologie aeronautiche e laboratorio
indirizzo: disegnatori di tessuti	Esercitazioni nei reparti di lavorazione
indirizzo: edilizia	Tecnologia dei materiali e delle costruzioni e laboratorio
indirizzo: elettronica industriale	Elettronica generale, misure elettroniche e laboratorio
indirizzo: informatica	Applicazione degli elaboratori
indirizzo: elettrotecnica	Misure elettriche e laboratorio
indirizzo: energia nucleare	Fisica atomica e nucleare, strumentazione e laboratorio
indirizzo: fisica industriale	Fisica applicata e laboratorio
indirizzo: industria cartaria	Tecnologia cartaria e laboratorio
indirizzo: industrie metalmeccaniche	Tecnologia meccanica e laboratorio
indirizzo: industria mineraria	Mineralogia, geologia e laboratorio
indirizzo: industria navalmeccanica	Tecnologie navalmeccaniche e laboratorio
indirizzo: industria ottica	Strumenti ottici, tecnologia del vetro e laboratorio
indirizzo: industria tessile	Filatura, tecnologia tessile e laboratorio
indirizzo: industria tintoria	Chimica tintoria, sostanze coloranti e laboratorio
indirizzo: maglieria	Filatura, tecnologia maglieria e laboratorio
indirizzo: materie plastiche	Tecnologia, chimica generale e delle materie plastiche e laboratorio
indirizzo: meccanica	Tecnologia meccanica e laboratorio
indirizzo: meccanica di precisione	Tecnologia della meccanica fine e di precisione e laboratorio
indirizzo: metallurgia	Metallurgia, siderurgia e laboratorio
indirizzo: tecnologie alimentari	Chimica organica e degli alimenti e laboratorio
indirizzo: telecomunicazioni	Misure elettriche, misure elettroniche e laboratorio
indirizzo: termotecnica	Termotecnica, macchine a fluido e laboratorio

Istituti tecnici aeronautici:

indirizzo: navigazione aerea	Navigazione aerea ed esercitazioni
indirizzo: assistenza alla navigazione aerea	Circolazione aerea, telecomunicazioni aeronautiche ed esercitazioni

II. — Maturità artistica

Sezione I	Figura dal vero (1)
Sezione II	

(1) Tale dimostrazione pratica, che avrà la durata di 6 ore, sarà svolta da tutti i candidati privatisti nella stessa giornata e con tema unico formulato dalla commissione giudicatrice.

(2764)

Ordinanza 23 aprile 1981. Norme per lo svolgimento degli esami di maturità professionale, anno scolastico 1980-81

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 27 ottobre 1969, n. 754, relativa alla sperimentazione negli istituti professionali;

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1970, concernente l'attuazione dell'art. 4 della legge predetta;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1971, 15 giugno 1972, 9 giugno 1973, 21 maggio 1974 e 5 maggio 1975 che determinano le materie che possono formare oggetto della seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica dell'esame di maturità professionale;

Ritenuta la necessità di emanare norme di applicazione dei citati decreti ministeriali per gli esami di maturità del corrente anno scolastico 1980-81;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1979, con il quale è stato stabilito il calendario scolastico per il triennio 1978-79, 1979-80 e 1980-81;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1981 che modifica il calendario scolastico per l'anno scolastico 1980-81 per quanto riguarda gli esami di maturità;

Vista la legge 15 aprile 1981, n. 128, contenente disposizioni particolari per gli esami di maturità nelle regioni Basilicata e Campania per l'anno scolastico 1980-81;

Ordina:

Art. 1.

Diario

Per gli esami di maturità professionale, del corrente anno scolastico 1980-81, è stabilito il seguente diario:

Giudizio del consiglio di classe: dopo il termine delle lezioni, in conformità delle disposizioni concernenti il calendario scolastico.

Insediamento della commissione giudicatrice e riunione preliminare: *mercoledì 1° luglio* 1981, ore 9, presso l'istituto a cui la commissione è stata destinata, per gli adempimenti previsti dalla presente ordinanza e dalle istruzioni vigenti per gli esami di maturità.

Prima prova scritta: *giovedì 2 luglio* 1981, ore 8,30, durata della prova ore 6.

Seconda prova scritta, grafica o scritta-grafica: *venerdì 3 luglio* 1981, ore 8,30; la durata della prova sarà indicata in calce al tema.

Revisione e valutazione degli elaborati: nell'intervallo tra il termine delle prove scritte e l'inizio delle prove orali integrative, la commissione, in prosecuzione dei lavori iniziati nelle sedute preliminari, completerà l'esame dei fascicoli e dei «curricula» dei candidati e procederà alla revisione ed alla valutazione degli elaborati.

Inizio delle prove orali integrative: le prove orali integrative avranno inizio non prima del terzo giorno e non oltre il sesto dal termine delle prove scritte, esclusi i giorni festivi. I candidati privatisti saranno convocati giornalmente in numero non inferiore a cinque tanto per le prove integrative, quanto per il colloquio di maturità.

Inizio colloqui: il giorno stesso delle prove integrative, prima dell'inizio delle stesse, la commissione sceglierà con deliberazione debitamente verbalizzata, la seconda materia oggetto del colloquio per i candidati convocati in quella data in base a sorteggio. Tali candidati, il giorno successivo, sosterranno il colloquio di maturità.

Terminate le operazioni per i candidati privatisti, la commissione darà inizio ai colloqui di maturità concernenti i candidati interni, i quali saranno raggruppati per classi di provenienza. La successione delle classi sarà stabilita per sorteggio

Anche i candidati interni saranno convocati giornalmente per il colloquio in numero non inferiore a cinque.

Del diario delle prove orali integrative e dei colloqui il presidente della commissione darà notizia mediante affissione all'albo, nell'istituto sede di esame e nelle sedi aggiunte; dello stesso diario invierà copia al provveditore agli studi.

La seconda materia oggetto del colloquio di maturità, scelta per ciascun candidato da esaminare nel giorno successivo, dovrà quotidianamente essere resa nota mediante affissione all'albo dell'istituto sede di esame. Sarà cura del presidente notificare la materia di cui sopra anche ai candidati delle sedi aggiunte il giorno prima dello svolgimento del colloquio, mediante affissione all'albo della sede stessa.

N.B.: Le suddette operazioni: prove orali integrative e colloquio per i candidati privatisti ed interni, dovranno svolgersi in maniera continuativa per ogni singola sede di esame (sede principali o sedi aggregate).

Per i candidati che dovranno sostenere il colloquio di lunedì, la scelta della seconda materia dovrà essere effettuata e resa nota il sabato precedente.

Prove scritte suppletive per ammalati e relativa revisione: *giovedì* 16 *luglio* 1981 (prima prova) ore 8,30; *venerdì* 17 *luglio* 1981 (seconda prova) ore 8,30.

Ripresa dei colloqui e delle prove integrative (per le commissioni che li abbiano interrotti perché impegnate nelle prove scritte suppletive): il giorno successivo al termine delle prove scritte: *sabato* 20 *luglio* 1981.

Giudizio di maturità e adempimenti vari: a partire dal termine dei colloqui. Ciascuna commissione può impiegare, per gli scrutini e per gli altri atti conclusivi degli esami, non più di tre giorni, esclusi i giorni festivi.

Per quanto altro occorra, osservate le disposizioni della presente ordinanza, il diario degli esami e degli adempimenti relativi è stabilito dal presidente della commissione giudicatrice

Art. 2.

Materie di esame

Per gli esami di maturità professionale del corrente anno scolastico 1980-81, la seconda prova scritta verterà sulla materia indicata, per ciascun tipo di maturità, nella colonna II della allegata tabella *A*.

Le materie tra le quali possono essere scelte, rispettivamente dal candidato e dalla commissione giudicatrice, le due materie oggetto del colloquio, sono indicate nella colonna III della suddetta tabella *A*.

Laddove per le materie oggetto di seconda prova scritta o di colloquio di maturità sia prevista una lingua straniera, la scelta di essa è demandata al candidato (interno o esterno) il quale dovrà indicarla alla commissione esaminatrice entro il giorno della prima prova scritta.

Negli istituti professionali statali, pareggiati e legalmente riconosciuti con insegnamento in lingua slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, in quelli con insegnamento in lingua tedesca della provincia di Bolzano nonché negli istituti della regione autonoma della Valle d'Aosta con lingua d'insegnamento francese, le materie oggetto del colloquio di cui al secondo comma, sono indicate nella tabella *A*, colonna III.

Art. 3.

Sedi di esame

Possono essere sedi degli esami di maturità gli istituti professionali statali, pareggiati o legalmente riconosciuti presso i quali, nel corrente anno scolastico, abbiano funzionato classi terminali dei corsi post-qualifica.

Per i candidati privatisti sono sedi di esame soltanto gli istituti statali di cui al precedente comma, individuati per ciascun candidato con i criteri indicati nell'art. 23 dell'ordinanza ministeriale 31 gennaio 1981 e successive modificazioni.

Per la presentazione delle domande valgono le istruzioni contenute nell'apposita circolare n. 595/300 del 2 febbraio 1981.

Il Ministero si riserva di determinare, sulla base delle domande raccolte, le sedi principali e le sedi aggiunte di esame.

Possono essere sedi aggiunte di esame, sia per le prove scritte che per i colloqui, gli istituti professionali statali, indipendentemente dal numero dei candidati, e quelli pareggiati o legalmente riconosciuti, che abbiano un numero di candidati non inferiore a venticinque, aggregati a commissione costituita per altro istituto sede principale di esame.

Art. 4.

Giudizio del consiglio di classe

Agli effetti della deliberazione motivata di ammissione agli esami il consiglio di classe è costituito, oltre che dal capo di istituto, che lo presiede, dagli insegnanti delle materie del corso post-qualifica, che abbiano competenza ad attribuire autonomamente il voto negli scrutini, compreso l'insegnante di religione, che tuttavia, non partecipa al giudizio se l'alunno abbia ottenuto la dispensa per tale disciplina.

Ogni componente del consiglio di classe è tenuto a formulare per la propria materia un giudizio senza attribuzione di voto. Tale giudizio analitico deve esprimere la valutazione, o positiva o negativa, del grado di preparazione di ciascun candidato con riguardo al profitto, conseguito in ciascuna materia, al comportamento (inteso come interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo), alla capacità e alle attitudini. Successivamente, il consiglio di classe formula a maggioranza il giudizio di ammissione o di non ammissione, che, opportunamente motivato, deve scaturire dalla sintesi delle singole valutazioni analitiche, riesaminate e fatte proprie dal consiglio stesso.

Il giudizio complessivo inquadra sinteticamente attitudini e interessi del candidato, in rapporto anche alla precedente carriera scolastica, e contiene ogni altro elemento utile per la valutazione sugli orientamenti culturali e professionali, nonché sull'orientamento ai fini della scelta degli studi universitari.

Nella deliberazione di ammissione o non ammissione degli alunni che abbiano effettuato un numero rilevante di assenze, si applicano le disposizioni di cui alla circolare n. 001/STC del 20 settembre 1971 ed alle circolari n. 88 dell'8 aprile 1975 e n. 61 del 29 febbraio 1980.

Gli alunni ai quali sia stata inflitta la punizione disciplinare di cui alla lettera *f)* dell'art. 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, sono ammessi agli esami senza la formulazione dei giudizi analitici e complessivo di cui ai commi precedenti.

Detti alunni, peraltro, in sede di esame di maturità sono tenuti, alla stregua dei candidati privatisti, a sostenere secondo i casi le prove orali integrative previste dalla lettera *a)* del n. 1) o n. 2) del successivo art. 17.

Nel quadro da esporre all'albo dell'istituto per ciascun candidato sarà riportata soltanto la deliberazione finale adottata, e cioè « ammesso », « ammesso con obbligo delle prove integrative » ovvero « non ammesso ».

La motivazione del giudizio negativo risultante dallo scrutinio viene comunicata agli alunni non ammessi, a loro richiesta.

A richiesta dell'interessato, può essere comunicato anche il giudizio di ammissione, con la motivazione relativa.

Art. 5.

Relazione del consiglio di classe

Ultimato lo scrutinio finale, di cui al precedente art. 4, il consiglio di classe redige un'ampia relazione, prevista dalla C.M. n. 10 del 2 gennaio 1970, al fine di illustrare alla commissione giudicatrice i programmi svolti degli alunni nel corso dell'anno scolastico, nonché gli aspetti più significativi dell'attività scolastica nella classe di provenienza dei candidati.

La relazione viene trasmessa alla commissione suddetta unitamente agli atti dello scrutinio finale ed a quelli relativi alla carriera scolastica dei candidati.

Art. 6.

Membro interno

Il membro interno è anche membro effettivo per i privatisti che hanno presentato domanda presso il suo Istituto, tenendo presente che il membro interno più anziano per servizio è anche membro effettivo per i privatisti dell'Istituto medesimo.

Ciascun membro interno partecipa, con voto deliberativo, soltanto alle operazioni di esame relative ai candidati della propria classe e, se il più anziano, anche o quelle concernenti i candidati privatisti.

Il membro interno, componente a tutti gli effetti la commissione giudicatrice, può essere il medesimo per più di una classe, nei casi in cui faccia parte di più consigli di classe e da ciascuno di questi sia stato designato.

Art. 7.

Vice presidente

Alla elezione, a maggioranza, del vice presidente partecipano il presidente e tutti i commissari, compresi i membri interni. In caso di parità, prevale il voto del presidente. I membri interni non sono eleggibili.

Art. 8.

Membri aggregati

Il presidente della commissione provvede alla nomina dei commissari aggregati ogni volta che ciò risulti necessario per mancanza di membri effettivi ivi compresi i membri interni, su materie di carattere specifico oggetto della seconda prova scritta, del colloquio o di prove orali integrative.

I commissari aggregati nominati per la materia aggiunta e per le prove orali integrative partecipano soltanto alle operazioni di esame relative ai candidati per i quali si è resa necessaria la loro nomina ed esprimono voto consultivo.

Dei commissari aggregati sono nominati a pieno titolo soltanto quelli occorrenti per le materie oggetto della seconda prova scritta o per materia oggetto del colloquio e partecipano a tutte le operazioni di esame di tutti i candidati assegnati alla commissione.

La nomina dei membri aggregati non può cadere su professori appartenenti al medesimo istituto sede di esame, salvo casi di assoluta necessità, limitatamente, alle materie tecniche.

Art. 9.

Sostituzioni

Le sostituzioni di componenti di commissioni giudicatrici che si rendano necessarie per assicurare la completa e regolare costituzione delle commissioni stesse, ai fini anche del puntuale insediamento nella riunione preliminare, sono disposte dal provveditore agli studi secondo le disposizioni della legge 23 luglio 1980, n. 383.

Esaurito l'elenco dei docenti non nominati, di cui alla legge sopracitata, ovvero nel caso in cui non sia possibile interpellare sollecitamente i docenti in parola, tenuto conto delle esigenze di assicurare il tempestivo insediamento ed il regolare funzionamento delle commissioni giudicatrici, il provveditore agli studi può utilizzare anche personale non incluso nell'elenco.

Il personale utilizzato per le sostituzioni non potrà fruire del congedo previsto dall'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, prima del 6 luglio 1981.

La sostituzione del membro interno assente viene disposta, su designazione del Capo d'istituto, con altro docente che appartenga alla stessa classe o, nel caso che ciò non sia possibile per giustificato impedimento, ad altra classe del medesimo istituto.

Fra i casi di giustificato impedimento rientra quello derivante dalla utilizzazione come commissario presso altra commissione di maturità.

Art. 10.

Esame dei programmi e della carriera scolastica dei candidati

Nella seduta preliminare e nelle successive, prima delle revisione degli elaborati, la commissione giudicatrice prende in esame i programmi svolti nell'ultimo anno del corso post-qualifica, per le classi ad essa assegnate, nonché gli atti trasmessi dal consiglio di classe a norma del precedente art. 5.

La commissione prende altresì in esame i libretti di lavoro e le dichiarazioni delle aziende eventualmente presentati dai candidati lavoratori-studenti, nonché i programmi e tutti i documenti prodotti dai candidati che non siano alunni interni, al fine anche di trarre i necessari elementi di valutazione sugli orientamenti culturali e professionali.

La commissione dovrà altresì prendere in considerazione i titoli di studio d'istruzione superiore presentati dai candidati sempre che in essi siano attestati gli esami superati.

Non è consentito ripetere esami di maturità dello stesso tipo, indirizzo o specializzazione, già sostenuti con esito positivo. Eventuali infrazioni a tale divieto comportano la nullità dell'esame ripetuto.

Art. 11.

Ammissibilità dei candidati esterni (privatisti)

Ai sensi del decreto ministeriale 15 maggio 1970, sono ammessi agli esami di maturità professionale, quali candidati esterni (privatisti), coloro che abbiano conseguito presso un istituto professionale di Stato, legalmente riconosciuto, il diploma di qualifica previsto dalle vigenti norme per l'iscrizione al corrispondente corso post-qualifica, successivo alla qualifica medesima, da un numero di anni pari alla durata del corso post-qualifica stesso.

Ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253 (*Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 15 maggio 1970) e 27 maggio 1971, n. 811 (*Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 12 ottobre 1971), e di successive disposizioni in corso di perfezionamento, l'iscrizione di cui al comma precedente ai vari corsi post-qualifica è regolata come segue:

Corsi post-qualifica	Qualifiche che consentono l'iscrizione
Tecnico delle industrie meccaniche	Aggiustatore meccanico Meccanico tornitore Congegnatore meccanico Meccanico riparatore di automezzi Meccanico stampista per materie plastiche Meccanico tessile Meccanico di miniera Disegnatore meccanico Disegnatore navale Meccanico navale Installatore di impianti idro-termo-sanitari Padrone marittimo al traffico Installatore di impianti telefonici Disegnatore di carrozzeria Ottico Meccanico armaiolo Meccanico strumentista Orologiaio Montatore impianti distribuzione carburanti Meccanico agrario (sez. triennale) Assistenti di tessitura Meccanico fresatore
Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche	Elettricista di bordo Radiotelegrafista di bordo Frigorista di bordo Padrone marittimo al traffico Elettricista installatore b.t. Elettricista per automezzi Elettromeccanico Apparecchiatore elettronico Montatore e riparatore di apparecchi radio Montatore e riparatore di apparecchi televisivi Installatore di impianti telefonici Tecnico di radiologia medica Tecnico di sistemi digitali per procedure automatizzate
Tecnico delle industrie chimiche	Operatore chimico Preparatrice di laboratorio chimico-biologico Operatore chimico-biologico
Tecnico delle lavorazioni ceramiche	Decoratore Forgiatore Modellista-formatore
Chimico delle industrie ceramiche	Chimico ceramista
Tecnico delle industrie grafiche	Fotoincisore Litoimpressore Fotolitografo Tipocompositore Tipoimpressore Fotoriproduttore Fotografo
Tecnico delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo	Riparatore di automezzi Montatore di automezzi
Tecnico dell'industria del mobile e dell'arredamento	Disegnatore e tecnico del mobile Arredatore e tecnico espositore Falegname Mobiliere (ebanista) Addetto agli uffici per l'architettura e l'arredamento Assistente all'industria del legno
Tecnico di laboratorio chimico-biologico	Operatore chimico Preparatrice di laboratorio chimico-biologico Operatore chimico-biologico
Odontotecnico	Odontotecnico
Ottico	Ottico
Tecnico di radiologia medica	Tecnico di radiologia medica
Tecnico per la cinematografia e la televisione	Tutte le qualifiche dell'Istituto per la cinematografia e le televisione
Segretario di amministrazione	Addetto alla segreteria d'azienda (e segretario d'azienda) Addetto alla contabilità di azienda (e contabile d'azienda) Addetto agli uffici turistici (e corrispondente commerciale in lingue estere) (e stenodattilografo in lingue estere) Addetto alle aziende di spedizione e trasporto (e operatore commercio con l'estero) Addetto alla segreteria e alla amministrazione di albergo Addetto alla portineria d'albergo
Operatore commerciale	Addetto alla segreteria d'azienda (e segretario d'azienda) Addetto alla contabilità d'azienda (e contabilità d'azienda) Addetto agli uffici turistici (e corrispondente commerciale in lingue estere) (e stenodattilografo in lingue estere) Addetto alle aziende di spedizione e trasporto (e operatore commercio con l'estero)
Analista contabile	Addetto alla contabilità d'azienda (e contabilità d'azienda) Addetto alla segreteria d'azienda (e segretario d'azienda) Addetto alle aziende di spedizione e trasporto (e operatore commercio con l'estero)
Tecnico delle attività alberghiere	Addetto alla segreteria e all'amministrazione di albergo Addetto agli uffici turistici (e corrispondente commerciale in lingue estere) (e stenodattilografo in lingue estere) Addetto alla portineria d'albergo Accompagnatrice turistica Addetto ai servizi alberghieri di cucina (triennale) Addetto ai servizi alberghieri di sala-bar (triennale)
Operatore turistico	Addetto agli uffici turistici (e corrispondente commerciale in lingue estere) (e stenodattilografo in lingue estere) Addetto alla segreteria d'azienda (e segretario d'azienda) Accompagnatrice turistica Addetto alla segreteria e all'amministrazione di albergo Addetto ai servizi alberghieri Addetto alla portineria d'albergo Addetto ai servizi alberghieri di cucina (triennale) Addetto ai servizi alberghieri di sal-bar (triennale) Addetto alla contabilità d'azienda
Disegnatrice stilista di moda	Sarta per donna Sarta per bambini Figurinista Modellista-confezionista (triennale)

Corsi post-qualifica	Qualifiche che consentono l'iscrizione
Tecnico della grafica e della pubblicità	Disegnatrice pubblicitaria Ceramista Addetta alla vendita e alla vetrina
Assistente per comunità infantili	Assistente all'infanzia (sez. triennale)
Agrotecnico	Tutte quelle rilasciate dagli istituti professionali per l'agricoltura
Operatore commerciale dei prodotti alimentari	Addetto alla conservazione e distribuzione dei prodotti alimentari

Agli esami di maturità professionale, inoltre sono ammessi coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del 2 luglio 1981 e siano in possesso della licenza di scuola media ovvero di un qualsiasi diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale di Stato o legalmente riconosciuto, indipendentemente dall'obbligo dell'intervallo di cui al primo comma del presente articolo.

Coloro che compiano il 23° anno di età nell'anno solare in corso, sono ammessi agli esami di maturità professionale indipendentemente dal possesso di qualsiasi titolo di studio.

Tali diposizioni non si applicano agli alunni interni iscritti, nel corrente anno scolastico, alla penultima classe dei corsi sperimentali post-qualifica presso istituti professionali statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, che non abbiano perduto la qualità di alunno interno entro il termine del 15 marzo previsto dal regio decreto 4 maggio 1925, n. 653. Pertanto, l'abbreviazione del corso degli studi per gli alunni interni rimane configurata nei seguenti casi:

per merito o per obblighi di leva, a norma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 227;

per recupero, quando sia decorso il prescritto intervallo dal conseguimento del titolo inferiore (licenza di scuola media o di avviamento professionale), a norma del terzo comma dell'art. 44 del regolamento scolastico approvato con regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, che pone come condizione indispensabile la promozione all'ultima classe per effetto dello scrutinio finale.

Nel corrente anno scolastico possono fruire dell'abbreviazione per obblighi di leva gli alunni delle penultime classi nati negli anni 1961, 1962 e 1963, nonchè i candidati privatisti nati nell'anno 1963, i quali comprovino, con certificato rilasciato dalla competente autorità militare, che son tenuti a sottoporsi a visita sanitaria di leva nell'anno solare 1981 o 1982.

Lo stesso beneficio può essere chiesto anche dagli alunni delle penultime classi nati in anni precedenti al 1961 purchè dimostrino di essere ancora soggetti agli obblighi di leva.

Nei casi per i quali possano sorgere dubbi circa l'ammissibilità dei candidati, i presidi ed i provveditori accetteranno la relativa domanda con esplicita riserva di far conoscere in merito le decisioni del Ministero che dovrà essere tempestivamente interessato, fornendo ogni documentato elemento di giudizio.

Gli alunni degli istituti pareggiati o legalmente riconosciuti, i quali usufruiscono dell'abbreviazione per merito, possono sostenere l'esame di maturità presso l'istituto da essi frequentato; quelli che invece usufruiscono dell'abbreviazione per obblighi di leva, o sono ammessi per recupero, devono sostenere l'esame di maturità presso un istituto statale.

Art. 12.

Plichi dei temi

I provveditori agli studi devono richiedere alla Direzione generale dell'istruzione professionale - Divisione III, entro il 26 maggio 1981 i plichi dei temi per le prove scritte. Quelli occorrenti per le prove suppletive saranno richiesti entro il 7 luglio 1981.

Art. 13.

Prove scritte suppletive

I candidati che in seguito a grave malattia, da accertare con visita fiscale, o per gravissimo motivo di famiglia riconosciuto tale dalla commissione, non abbiano potuto partecipare alle prove scritte, hanno facoltà di chiedere di essere ammessi a sostenere prove scritte suppletive, presentando probante documentazione entro il giorno successivo alla seconda prova scritta.

La commissione giudicatrice, valutati i risultati della visita fiscale e di ogni altro opportuno accertamento, se riconosce fondati i motivi addotti e se li ritiene meritevoli di accoglimento, ne dà comunicazione agli interessati ed al provveditore agli studi.

Il provveditore agli studi sulla base delle notizie e dei dati trasmessi dai presidenti delle commissioni che operano nella provincia, farà richiesta telegrafica al Ministero, entro il 7 luglio, dei plichi dei temi occorrenti per le anzidette prove suppletive, precisando nella richiesta il tipo di maturità professionale, le sedi di esami e le commissioni giudicatrici interessate nonchè il numero dei candidati.

Ai fini del precedente comma, il provveditore agli studi terrà presente quanto segue:

a) nel caso che nello stesso istituto operino più commissioni per candidati dell'istituto stesso, i candidati alle prove scritte suppletive possono essere assegnati ad un'unica commissione. Questa provvederà alle operazioni relative, trasmettendo, a conclusione delle prove, gli elaborati alle rispettive commissioni di provenienza dei candidati, le quali continueranno nel frattempo lo svolgimento dei colloqui;

b) nel caso di commissioni cui siano aggregati candidati provenienti da altro istituto, anche se in località diversa, le prove scritte suppletive hanno luogo soltanto nella sede principale.

Art. 14.

Scelta delle materie oggetto del colloquio

Alla scelta delle materie oggetto del colloquio da parte rispettivamente, del candidato e della commissione, si procede nel modo seguente:

a) nei giorni stabiliti per le prove scritte, grafiche o scritto-grafiche, ciascun candidato indica, per iscritto al presidente della commissione, o al commissario che lo rappresenta nelle sedi aggiunte di esame, la materia prescelta tra le quattro indicate dal Ministero e quella eventualmente aggiunta, scelta tra le materie di insegnamento dell'ultimo anno di corso e non compresa tra quelle indicate per lo svolgimento delle prove scritte e del colloquio;

b) il giorno precedente lo svolgimento del colloquio la commissione delibera, per ciascun candidato, sulla scelta tra le residue tre materie e ne dà comunicazione il giorno stesso mediante avviso affiso all'albo.

La deliberazione è adottata a maggioranza ed è debitamente verbalizzata. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Il colloquio si apre con la materia scelta dal candidato e comprende la discussione sugli elaborati.

I candidati, al momento in cui indicheranno la disciplina di loro scelta, dovranno anche precisare su quale delle due lingue straniere studiate intendano sostenere l'esame, nella eventualità che la commissione decida di far loro sostenere il colloquio su una lingua straniera.

Art. 15.

Prove orali integrative per i privatisti

I candidati privatisti sono sottoposti a prove orali integrative non aventi valore eliminatorio rispetto al colloquio, il quale avrà luogo il giorno successivo secondo il diario stabilito a norma dei precedenti articoli 1 e 14.

Le prove orali integrative tendono ad accertare gli elementi essenziali della preparazione culturale e professionale, che, per la mancata frequenza, la scuola non abbia preventivamente vagliato e di cui la Commissione giudicatrice possa tener conto nel formulare il proprio giudizio conclusivo.

Esse vertono:

1) per i corsi post-qualifica annuali:

a) per i candidati forniti del diploma di qualifica richiesto per l'ammissione al corso post-qualifica ovvero di idoneità all'ultima classe ottenuta in precedenti esami di maturità professionale: sulle materie di insegnamento del corso post-qualifica che non formano oggetto nè della seconda prova scritta nè delle due scelte per il colloquio;

b) per i candidati non provvisti dei titoli indicati nella precedente lettera *a*): sulle materie di cui alla lettera *a*) nonchè su quelle previste nei programmi del corso di studi per il conseguimento del diploma di qualifica richiesto per l'ammissione al corso post-qualifica, tenuto conto del titolo di studio posseduto;

2) per i corsi post-qualifica biennali o triennali;

a) per i candidati provvisti di idoneità o di promozione all'ultima classe: ovvero di idoneità all'ultima classe ottenuta in precedenti esami di maturità professionale: sulle materie dell'ultimo anno di corso che non formano oggetto nè della seconda prova scritta nè delle due scelte per il colloquio;

b) per i candidati forniti del diploma di qualifica richiesto per l'ammissione al corso post-qualifica: sulle materie di cui alla lettera *a*) e su quelle previste nei programmi degli anni del corso post-qualifica precedenti all'ultimo;

c) per i candidati non provvisti dei titoli indicati nelle precedenti lettere *a*) e *b*): sulle materie di cui alla lettera *b*) nonchè su quelle previste nei programmi del corso di studi per il conseguimento del diploma di qualifica richiesto per la ammissione al corso post-qualifica: tenuto conto del titolo di studio posseduto.

Per i candidati indicati alla lettera *b*) del n. 1 e *c*) del n. 2 le prove tendono ad accertare la preparazione professionale anche mediante dimostrazioni pratiche, limitatamente alle materie indicate, per ciascun tipo, nell'annessa tabella *B*.

Per i candidati forniti di altro titolo di studio (altro diploma di maturità, di abilitazione o di licenza dai licei linguistici; diploma di qualifica professionale, di abilitazione allo insegnamento nelle scuole di grado preparatorio, di licenza o di ammissione al liceo classico secondo il preesistente ordinamento; idoneità o promozione conseguita presso un istituto di istruzione secondaria o artistica di altro tipo o indirizzo): sulle materie o parti di materie incluse nei programmi di insegnamento sia del corso di qualifica che dei corsi di maturità professionale post-qualifica dell'Istituto cui si riferisce l'esame di maturità e che non figurino nei programmi di insegnamento dell'istituto di provenienza, in relazione al titolo di studio posseduto per il conseguimento del titolo stesso.

Per i candidati forniti di titolo di studio di istruzione superiore (diplomi di laurea, diploma rilasciato dall'I.S.E.F. diplomi di perfezionamento o di specializzazione di cui all'art. 20 del testo unico sull'istruzione universitaria approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) la determinazione delle materie oggetto delle prove orali integrative avverrà oltre che con i criteri stabiliti dai precedenti commi *a*), *b*), *c*), anche sulla base degli esami superati.

Art. 16.
Verbalizzazione delle prove integrative e dei colloqui

Al termine delle prove integrative e dei colloqui di ciascun candidato, la commissione ne verbalizza l'andamento e le risultanze.

Art. 17.
Collegialità

In nessun caso si dà inizio alle prove integrative o al colloquio, nè in essi si prosegue, se non siano presenti almeno cinque membri effettivi della commissione, compreso il presidente o il vice-presidente.

Art. 18.
Giudizio di maturità

La commissione giudicatrice si riunisce nell'Istituto sede principale, entro il giorno successivo alla conclusione di tutti i colloqui compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte suppletive. I commissari aggregati nominati a pieno titolo, prendono parte, con voto deliberativo, a tutte le operazioni di esame di tutti i candidati della commissione; quelli nominati a norma del precedente art. 8 per la materia aggiunta e per le prove orali integrative partecipano con voto meramente consultivo alle sole operazioni concernenti i candidati per i quali è stata necessaria la loro partecipazione allo esame.

Sulla base dei risultati delle prove, del giudizio di ammissione agli esami, del curriculum degli studi e di ogni altro elemento a sua disposizione, la commissione procede alla formulazione del motivato giudizio, positivo o negativo, sulla maturità di ciascun candidato e provvede ad ogni adempimento prescritto dalla legge e dalle altre disposizioni.

Nei riguardi dei candidati privatisti dichiarati non maturi, la commissione deve giudicare, sia in senso positivo sia in senso negativo, se essi possono otenere la idoneità all'ultima classe.

Alla formulazione dei giudizi di maturità partecipa solo il membro interno dei candidati per i quali il giudizio deve essere espresso, con esclusione quindi degli altri membri interni.

Art. 19.
Pubblicazione dei risultati

L'esito degli esami è pubblicato per tutti i candidati nello albo dell'istituto sede della commissione, per estratto, nell'albo degli istituti dai quali i candidati provengono.

Il giudizio di cui al precedente art. 18 e, per i candidati dichiarati maturi, anche la valutazione sull'orientamento, vanno comunicati per iscritto a richiesta degli interessati. Pertanto giudizi e valutazioni devono essere riportati sui registri d'esame prima della chiusura, in plichi sigillati, degli atti della commissione giudicatrice.

Art. 20.
Rilascio dei diplomi o certificati provvisori

In attesa della fornitura dei diplomi, saranno rilasciati certificati provvisori dal capo d'istituto statale, pareggiato o legalmente riconosciuto, di provenienza dei candidati.

Tali certificati provvisori, debitamente numerati e registrati, non potranno essere rilasciati se non in unico esemplare: essi dovranno riportare in lettere il voto assegnato e recare in calce la seguente dicitura:

« Il presente certificato viene rilasciato in luogo del diploma... del quale ha, a tutti gli effetti di legge, lo stesso valore ».

Esso perderà tale efficacia quando da parte delle autorità scolastiche sarà rilasciato il diploma originale, per la cui consegna occorrerà, peraltro, la restituzione del certificato provvisorio.

I certificati provvisori rilasciati dai capi degli istituti pareggiati o legalmente riconosciuti devono essere legalizzati dal provveditore agli studi.

Ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 756, e della legge 11 dicembre 1969, n. 910, il diploma di maturità professionale per odontotecnico o per ottico o per tecnico di radiologia medica ha valore soltanto per l'ammissione alle carriere di concetto, in conformità del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, tabella H, nonchè a tutti i corsi di laurea universitari. Esso, invece, non può ritenersi valido per l'esercizio dell'arte sanitaria di odontotecnico o di ottico o di tecnico di radiologia medica regolata da specifiche norme legislative. Sul diploma, pertanto, dovrà essere apposta la seguente esplicita dicitura:

« Il presente diploma non abilita all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico o di ottico di cui al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ».

Analoga dicitura sarà, del pari, inserita sul certificato provvisorio. Sul diploma di maturità di tecnico di radiologia medica dovrà essere, invece, apposta la seguente dicitura:

« Il presente diploma non abilita all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103 ».

Analoga dicitura sarà inserita sul certificato provvisorio.

Art. 21.

Per gli esami di maturità concernente gli alunni delle classi sperimentali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, si richiamano le disposizioni impartite con il relativo decreto ministeriale.

Art. 22.

Per quanto non è previsto nella presente ordinanza, valgono in quanto applicabili, le norme sugli esami di maturità tecnica.

Art. 23.

Per quanto riguarda lo svolgimento degli esami di maturità negli istituti professionali statali, pareggiati, parificati e legalmente riconosciuti delle regioni Basilicata e Campania e la composizione delle relative commissioni giudicatrici per l'anno scolastico 1980-81, ai sensi della legge 15 aprile 1981, n. 128, si rinvia a quanto disposto dall'ordinanza ministeriale 23 aprile 1981, contenente norme per lo svolgimento degli esami di maturità tecnica, classica, scientifica, magistrale ed artistica.

Roma, addì 23 aprile 1981

Il Ministro: BODRATO

TABELLA *A*

MATURITA' PROFESSIONALE

Colonna I (*a*)	Colonna II (*b*)	Colonna III (*c*)
Agrotecnico	Agronomia e coltivazioni, meccanica agraria, zootecnica e genio rurale	Lingua e lettere italiane Economia politica, economia e statistica agraria Scienze naturali e fitopatologia, chimica ed industrie agrarie Tecniche della gestione aziendale e strutture di sviluppo delle collettività agricole
Analista contabile	Analisi della contabilità generale	Lingua e lettere italiane Diritto e legislazione sociale Informatica e statistica aziendale (1) Matematica
Assistente per comunità infantili	Psicologia	Lingua e lettere italiane Pedagogia Tecniche educative e di esplorazione Lingua straniera
Chimico delle industrie ceramiche	Ceramica industriale e laboratorio, analisi strumentali e tecniche	Lingua e lettere italiane Chimica applicata e laboratorio, analisi chimiche inorganiche ed organiche Fisica e laboratorio Impianti industriali ceramici e disegno
Disegnatrice stilista di moda	Tecnica professionale	Lingua e lettere italiane Psicologia e sociologia Lingua straniera Storia dell'arte e del costume
Odontotecnico	Biologia e fisiologia umana	Lingua e lettere italiane Chimica organica e biologica Matematica Tecnologia odontotecnica
Operatore commerciale	Organizzazione, gestione aziendale e mercatistica	Lingua e lettere italiane Informatica e statistica aziendale (1) Economia politica e scienza delle finanze Matematica
Operatore commerciale dei prodotti alimentari	Tecnica della distribuzione generale, ricerche di mercato e statistica aziendale	Lingua e lettere italiane Alimenti ed alimentazione Lingua straniera Economia politica, scienza delle finanze e gestione aziendale
Operatore turistico	Organizzazione, tecnica aziendale e statistica	Lingua e lettere italiane Storia dell'arte e folklore Economia politica e turistica Lingua straniera (1)
Ottico	Anatomia, biologia e fisiologia umana	Lingua e lettere italiane Ottica Laboratorio misurazioni Matematica
Segretario d'amministrazione	Diritto, legislazione sociale e contabilità pubblica	Lingua e lettere italiane Matematica Lingua straniera (1) Elementi di scienza dell'amministrazione, organizzazione del lavoro di ufficio, tecnica e pratica amministrativa
Tecnica della grafica e della pubblicità	Tecnica professionale	Lingua e lettere italiane Storia Psicologia e sociologia Storia dell'arte

Colonna I (a)	Colonna II (b)	Colonna III (c)
Tecnico della cinematografia e della televisione	Tecniche professionali	Lingua e lettere italiane Lingua e letteratura inglese Storia delle arti e del costume Organizzazione generale e tecnica della produzione
Tecnico delle attività alberghiere . .	Lingua straniera	Lingua e lettere italiane Organizzazione e tecnica amministrativa alberghiera Geografia fisica, politica e turistica Diritto, legislazione sociale e alberghiera (1)
Tecnico delle industrie chimiche . .	Impianti chimici e disegno	Lingua e lettere italiane Fisica e laboratorio Chimica organica e preparazioni Chimica-fisica ed analisi
Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche	Elettrotecnica ed elettronica	Lingua e lettere italiane Matematica Fisica e laboratorio Laboratorio misurazioni (1)
Tecnico delle industrie grafiche . .	Tecnica della produzione, elementi di economia aziendale	Lingua e lettere italiane Tecnologia grafica e fotografica, elementi di impianti grafici Fisica Chimica fotografica
Tecnico delle industrie meccaniche .	Tecnica della produzione e disegno	Lingua e lettere italiane Macchine a fluido (1) Elettrotecnica ed elettronica Fisica
Tecnico delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo	Fisica	Lingua e lettere italiane. Elettrotecnica ed elettronica. Matematica. Meccanica applicata all'autoveicolo, macchine termiche e tecnica della produzione.
Tecnico delle lavorazioni ceramiche .	Progettazione tecnica	Lingua e lettere italiane Tecnica delle lavorazioni ceramiche e laboratorio Fisica Impianti industriali ceramici e disegno
Tecnico dell'industria del mobile e dell'arredamento	Disegno industriale e tecnica dell'arredamento	Lingua e lettere italiane Tecnologia e tecnica della produzione Fisica Impianti industriali
Tecnico di laboratorio chimico-biologico	Chimica-fisica e analisi	Lingua e lettere italiane Fisica Chimica organica e preparazioni Microbiologia speciale
Tecnico di radiologia medica . . .	Anatomia, biologia e fisiologia umana	Lingua e lettere italiane Fisica e laboratorio Tecnologia e apparecchiature radiologiche Elettrotecnica ed elettronica

(a) Tipo di maturità professionale;

(b) Materia oggetto della seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica;

(c) Materie fra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio, salva la facoltà, per il candidato, di chiedere che il colloquio si svolga, in aggiunta, anche su altra materia scelta fra le materie d'insegnamento dell'ultimo anno di corso e diversa dalle suindicate quattro materie.

(1) Da sostituire con lingua e lettere tedesche per gli istituti con insegnamento in lingua tedesca, con lingua e lettere slovene per gli istituti con insegnamento in lingua slovena e con lingua e lettere francesi per gli istituti della regione autonoma della **Valle d'Aosta.**

N.B. — Le materie sono indicate con la denominazione stabilita nei vigenti programmi ed orari di insegnamento, fermo restando che il colloquio verte sul programma di insegnamento dell'ultimo anno scolastico.

Per le materie oggetto di colloquio la cui dizione risulta comprensiva di laboratorio il colloquio verte, per quest'ultimo, esclusivamente sui contenuti teorici, ovviamente con esclusione di applicazione pratica.

Il Ministro della pubblica istruzione
BODRATO

TABELLA *B*

MATURITA' PROFESSIONALE

MATERIE SULLE QUALI VERTONO LE DIMOSTRAZIONI PRATICHE PER I CANDIDATI PRIVATISTI

Agrotecnico	Esercitazioni di pratica agricola con riferimento alle qualifiche di esperto coltivatore o di esperta agricola
Analista contabile	Stenografia, dattilografia e tecnica della duplicazione, calcolo a macchina, macchine contabili
Assistente per comunità infantili	Esercitazioni pratiche di tecnica professionale
Chimico delle industrie ceramiche	Esercitazioni pratiche di chimica o di tecnologia, con riferimento alla qualifica di chimico ceramista
Disegnatrice stilista di moda	Disegno e storia del costume, esercitazioni di taglio o di confezione o di ricamo (a scelta del candidato)
Odontotecnico	Esercitazioni di tecnologia odontotecnica
Operatore commerciale	Stenografia, dattilografia e tecnica della duplicazione, calcolo a macchina
Operatore commerciale dei prodotti alimentari	Esercitazioni di laboratorio relative a saggi analitici sulle sostanze alimentari
Operatore turistico	Stenografia, dattilografia e tecnica della duplicazione, calcolo a macchina
Ottico	Esercitazioni pratiche di ottica
Segretario di amministrazione	Stenografia, dattilografia e tecnica della duplicazione, calcolo a macchina
Tecnica della grafica e della pubblicità	Esercitazioni di disegno pubblicitario o di letteristica o di disegno professionale (a scelta del candidato)
Tecnico della cinematografia e della televisione	Ripresa, montaggio, registrazione, edizione (una prova a scelta)
Tecnico delle attività alberghiere	Dattilografia, esercitazioni di segreteria ed amministrazione d'albergo o di portineria d'albergo (a scelta del candidato)
Tecnico delle industrie chimiche	Analisi chimica, con riferimento alla qualifica di operatore chimico
Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche	Misurazioni elettroniche, con riferimento ad una delle qualifiche del settore elettrico ed elettronico; radio-telegrafista; tecnico di radiologia medica
Tecnico delle industrie grafiche	Esercitazioni di tecnica della produzione con riferimento alle esercitazioni svolte in una delle qualifiche del settore grafico
Tecnico delle industrie meccaniche	Esercitazioni di tecnica della produzione con riferimento ad una delle qualifiche del settore meccanico; meccanico navale; ottico; disegnatore di carrozzeria
Tecnico delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo	Esercitazioni di tecnica della produzione con riferimento alle esercitazioni svolte in una delle qualifiche del settore meccanico: riparatore di automezzi, montatore di automezzi, disegnatore meccanico, meccanico navale
Tecnico delle lavorazioni ceramiche	Laboratorio di lavorazioni ceramiche, con riferimento a una delle qualifiche: forgiatore, modellista-formatore, decoratore
Tecnico dell'industria del mobile e dell'arredamento	Esercitazioni di tecnica della produzione e di tecnica dello arredamento con riferimento alle esercitazioni svolte in una delle qualifiche del settore del mobile
Tecnico di laboratorio chimico-biologico	Esercitazioni di laboratorio chimico e microbiologico con riferimento alle esercitazioni svolte nel corso di qualifica di operatore chimico e di preparatrici di laboratorio chimico-biologico
Tecnico di radiologia medica	Esercitazioni radiologiche

Nota. — Gli argomenti delle dimostrazioni pratiche saranno indicati dalla commissione esaminatrice, tenendo presente che esse tendono a verificare la conoscenza, da parte del candidato, delle tecniche operative essenziali che costituiscono i presupposti degli insegnamenti dei corsi sperimentali.

Pertanto le dimostrazioni si esauriranno, di regola, nel corso della stessa prova integrativa, e in nessun caso comporteranno l'esecuzione completa dello schema operativo attinente all'argomento indicato, o la osservanza dei tempi e dei ritmi propri delle prove di qualifica.

Il Ministro della pubblica istruzione
BODRATO

(2639)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 22 aprile 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della carpenteria pesante operanti nel comune di Ceprano (Frosinone), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 24 aprile 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nella zona industriale di Porto Torres (Sassari), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nella zona industriale di Porto Torres (Sassari), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali operanti nella zona di Agnano (Napoli), è prolungata per un trimestre.

(2778)

MINISTERO DELLA SANITA'

Revoca di autorizzazioni provvisorie di presidi sanitari

Con decreti ministeriali, emanati nelle date appresso indicate, sono state revocate le autorizzazioni provvisorie concernenti i presidi sanitari sottoelencati, concesse con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970 alle ditte a fianco degli stessi presidi indicate:

Decreti ministeriali 16 aprile 1981:

P.P. 175: Ici-Solplant S.p.a., in Crespellano (Bologna);

P.P. 175 granulare: Ici-Solplant S.p.a., in Crespellano (Bologna);

P.P. 175 liquido: Ici-Solplant S.p.a., in Crespellano (Bologna);

P.P. 175 pasta: Ici-Solplant S.p.a., in Crespellano (Bologna);

Superpolvere Tiozin azzurra: Sariaf S.p.a., in Faenza (Ravenna) (in seguito a rinuncia dell'impresa medesima).

(2572)

Avviso di rettifica

Nell'elenco n. 195 delle revoche in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale 17 novembre 1980, n. 5990/R, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 17 gennaio 1981, a pagina 4, n. d'ordine 29, al numero di registrazione, dove si legge: « *20735/1 - 20735/2* » deve invece leggersi: « *20375/1 - 20375/2* ».

(2709)

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 12 maggio 1981, n. **19.**

Imposta sul reddito delle persone fisiche - Nuova disciplina della certificazione dei redditi di pensione - Legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), articoli 1, 2 e 3.

Alle intendenze di finanza

Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette

e, p. c. *Alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio ispettivo - Sede*

Con legge 30 marzo 1981, n. 119, concernente « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981) », pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 97 dell'8 aprile 1981 ed entrata in vigore il 23 aprile 1981, sono state apportate sostanziali modifiche alla disciplina della certificazione dei redditi di pensione da rilasciarsi ai pensionati dell'INPS e degli altri enti pubblici, *tra cui compresi i pensionati dello Stato e degli enti locali.*

A partire dall'anno in corso la nuova legge ha stabilito che:

a) in deroga all'art. 1, quarto comma, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1980, n. 600, i pensionati che possiedono solo redditi di pensione erogati dall'INPS o da altro ente pubblico, già esonerati dal presentare la dichiarazione dei redditi modello 740, sono altresì esonerati dal presentare il certificato rilasciato dal proprio ente pensionistico, attestante l'ammontare della pensione erogata nell'anno e le trattenute fiscali operate (art. 1);

b) in luogo del rilascio del modello 101, gli enti pensionistici sono tenuti a indicare l'ammontare della pensione pagata e le relative ritenute fiscali nel certificato relativo all'ultimo rateo di pensione dell'anno. Questo certificato sostituisce ad ogni effetto il modello 101 e pertanto il pensionato, qualora possieda altri redditi e debba quindi presentare la dichiarazione modello 740, dovrà allegare alla dichiarazione stessa il nuovo certificato (art. 2, primo e secondo comma);

c) per l'anno in corso, i dati relativi alla pensione 1980 devono essere indicati nel certificato riguardante il rateo del mese di aprile 1981 (art. 2, terzo comma).

Tuttavia, poiché la legge finanziaria 1981 è entrata in vigore in data successiva alla scadenza del termine utile per la consegna del modello 101 (20 aprile), è da ritenere che nella quasi totalità dei casi gli enti pensionistici hanno rilasciato quest'anno ai propri amministrati il modello 101 come per il passato, sicché la nuova disciplina concernente la sostituzione del modello 101 con il certificato dell'ultimo rateo di pensione avrà pratica attuazione nel 1982, con riguardo ai redditi di pensione prodotti nel 1981;

d) con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le modalità per l'inoltro all'Amministrazione finanziaria dello elenco nominativo dei pensionati, per i quali sono state operate le ritenute, e dei dati ritenuti all'uopo necessari (art. 3).

Costituisce ragione di tali modifiche normative la duplice esigenza di assicurare, da un lato, una maggiore semplificazione nella gestione dell'anagrafe tributaria e dei sistemi meccanizzati degli enti e, dall'altro, di sottrarre all'onere di adempimenti procedurali, in sostanza superflui, quei pensionati il cui reddito abbia assolto integralmente, mediante il prelievo alla fonte, il debito d'imposta.

*
* *

Ciò posto, al fine di assicurare una sollecita informazione sulle nuove disposizioni di legge alla generalità dei soggetti ad esse interessati, si forniscono le seguenti, sintetiche indicazioni sul comportamento che i pensionati debbono tenere per l'anno in corso:

1) tutti i pensionati che nel 1980 hanno goduto di un solo reddito di pensione e che quindi hanno ricevuto un solo modello 101, non debbono presentare o inviare tale modello ai competenti uffici, *qualunque sia l'importo della pensione*;

2) qualora il pensionato non si trovi nelle condizioni indicate nella sezione VI del modello 101 di pensione di cui è in possesso — e cioè abbia percepito nel 1980 indennità di anzianità, di previdenza o altre indennità di fine rapporto soggette a tassazione separata per le quali è in possesso del modello 102; ovvero abbia riscosso arretrati *diversi* da quelli di pensione riportati nella sezione IV del modello 101 rilasciato dall'ente pensionistico; ovvero, anche se trattisi di arretrati di pensione indicati nella sezione IV, abbia percepito, negli anni 1978 e 1979, altri redditi oltre quelli di pensione — è tenuto a presentare il modello 740, allegandovi i predetti modelli 101 e 102;

3) sono parimenti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello 740 i pensionati che nel 1980 abbiano percepito: *a*) due o più pensioni (il cui importo globale superi il limite di L. 2.500.000); *b*) redditi di pensione e redditi di altra natura (di immobili, di lavoro dipendente, professionali, ecc.); *c*) redditi soggetti a tassazione separata;

4) qualora l'ente erogatore della pensione abbia rilasciato, in luogo del modello 101, la nuova attestazione del reddito di pensione 1980 insieme al certificato di pensione del mese di aprile 1981 — adeguandosi così tempestivamente alle nuove disposizioni di legge — il pensionato è tenuto a comportarsi in conformità ai precedenti punti 1), 2) e 3), intendendosi riferito al nuovo modello di attestazione quanto ai punti stessi è detto con riguardo al modello 101.

*

* *

Allo scopo di favorire al massimo la conoscenza delle nuove disposizioni, si raccomanda la più ampia divulgazione in sede locale delle presenti istruzioni — che potranno essere diffuse, anche testualmente, nella forma riassuntiva di cui ai punti da 1 a 4 — ed ogni utile assistenza agli interessati tramite gli appositi uffici informazioni istituiti presso le intendenze di finanza e gli uffici distrettuali delle imposte dirette.

In ordine all'applicazione, a partire dal prossimo anno, delle richiamate disposizioni contenute nella legge finanziaria 1981, si prende riserva di fornire ulteriori istruzioni.

Le intendenze di finanza porteranno a conoscenza dei dipendenti uffici distrettuali delle imposte dirette il contenuto della presente circolare, dandone assicurazione alla scrivente.

Il direttore generale: MONACCHI

ALLEGATO

LEGGE 30 marzo 1981, n. **119**.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Disposizioni in materia fiscale*).

Art. 1.

In deroga all'articolo 1, quarto comma, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i pensionati che percepiscono soltanto redditi da pensione erogati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, o da altro ente pubblico, sono esonerati anche dall'obbligo della presentazione del certificato di cui al primo comma dell'articolo 3 dello stesso decreto.

Art. 2.

In deroga all'articolo 3, primo comma, e all'articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e gli altri enti pubblici di cui all'articolo precedente indicano nel certificato relativo all'ultimo rateo di pensione l'ammontare della stessa erogata nell'anno e le ritenute erariali operate.

Il certificato di cui al comma precedente sostituisce a tutti gli effetti il modello 101 ai fini della documentazione da allegare alla dichiarazione dei redditi cui siano tenuti i pensionati titolari di altri redditi.

Per la dichiarazione dei redditi 1981, relativa all'anno 1980, le indicazioni di cui ai commi precedenti sono contenute nel certificato di pensione relativo al mese di aprile del 1981.

Art. 3.

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, il Ministro delle finanze, sentiti l'INPS e gli altri enti pubblici interessati, stabilisce, con proprio decreto, le modalità, i termini e le procedure per l'inoltro da parte di questi all'amministrazione finanziaria dell'elenco nominativo dei pensionati per i quali sono state operate le ritenute, comprensivo dei dati necessari.

(*Omissis*).

(2846)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA'

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di anestesia e rianimazione, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979 pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di anestesia e rianimazione, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale del 26 maggio 1980, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di anestesia e rianimazione, sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Lacquaniti Luigi, nato a Cittanova (Reggio Calabria) il 19 ottobre 1949 . . . . punti 100 su 100

Sghirlanzoni Stefano, nato a Caravaggio il 27 settembre 1947 . . . . » 100 »

Bonardi Carla, nato a Mathi Canavese il 20 maggio 1949 . . . . » 99 »

Castagnini Paola Guia, nata a Como l'8 agosto 1948 . . . . » 99 »

De Pietri Paola Matilde, nata a Luino il 26 gennaio 1948 . . . . » 99 »

Francesconi Riccardo, nato a Taormina il 7 maggio 1947 . . . . » 99 »

Iacolino Giovanni, nato a Lipari il 6 settembre 1947 . . . . » 99 »

Imperiale Osvaldo, nato a Voghera il 2 luglio 1948 .	punti	99	su 100
Lucio Antonio, nato a Roma l'8 aprile 1945	»	99	»
Mattioli Angela, nata a Monopoli il 23 marzo 1947 . .	»	99	»
Santoro Giuseppe Antonio, nato a Monte S. Angelo il 14 dicembre 1946 .	»	99	»
Albertario Fulvio, nato a Pavia il 3 agosto 1948	»	98	»
Calvi Gian Luigi, nato a Telgate il 23 marzo 1948 .	»	98	»
Dovadola Gabriella, nata a Lugo il 24 aprile 1946	»	98	»
Giammona Giuseppe, nato a Palermo il 17 marzo 1945	»	98	»
Grondona Gherardo, nato a Genova il 7 marzo 1947	»	98	»
Metrangolo Antonio Mario, nato a Novoli il 9 agosto 1946 .	»	98	»
Vercelli Daniele, nato a Casale Monferrato il 22 maggio 1942	»	98	»
Angelini Marinucci Augusto, nato a S. Angelo Romano il 28 marzo 1947	»	97	»
Bettelli Gabriella, nata a Modena il 13 settembre 1948	»	97	»
Di Iorio Carlo, nato a Venticano il 18 agosto 1949	»	97	»
Di Iulio Gianpaolo, nato a Roma il 19 ottobre 1945	»	97	»
Pitrolo Guglielmo, nato a Palermo il 19 novembre 1949	»	97	»
Chini Giuseppe, nato a Borgo S. Lorenzo il 1° dicembre 1947	»	96	»
La Melia Aurelio, nato a Mazara del Vallo il 9 maggio 1946	»	96	»
Belloni Giuseppe, nato a Opera il 17 maggio 1948	»	95	»
Brandolese Renato, nato a Lendinara il 21 giugno 1948	»	95	»
Carbonetto Fiorella, nata a Salerno il 18 ottobre 1946	»	95	»
De Paola Domenico, nato a Teggiano il 20 agosto 1944	»	95	»
D'Eramo Carlo, nato ad Archi il 1° maggio 1948	»	95	»
Di Blasio Lorenzo, nato a Roma il 16 luglio 1947	»	95	»
Di Sacco Italo, nato a Livorno il 15 dicembre 1948 .	»	95	»
Francone Luciana, nata a Torino il 2 ottobre 1948	»	95	»
Longo Giuseppe Maria, nata a Stigliano il 3 agosto 1946 .	»	95	»
Marcovigi Piero, nato a Forlì il 20 settembre 1947 .	»	95	»
Pieraccioli Ezia, nata a Prato il 15 gennaio 1939	»	95	»
Scherini Alberto, nato a Sondrio il 6 novembre 1947	»	95	»
Vecchio Paola, nata a Vigevano il 9 settembre 1947	»	95	»
Alessandrini Alberta Alessandra, nata a Parma il 22 novembre 1946	»	94	»
Barberis Bruno, nato a Torino l'11 maggio 1949	»	94	»
Cerciello Antonio, nato a Somma Vesuviana l'8 ottobre 1947	»	94	»
Moschini Vincenzo, nato a Capodimonte l'8 gennaio 1946 .	»	94	»
Parascani Ranieri, nato a Roma il 22 aprile 1945	»	94	»
Burrai Giovanni Antonio, nato a Bitti l'11 febbraio 1947	»	93	»
Di Fede Marisa, nata a Palermo il 19 febbraio 1949	»	93	»
Farina Carlo, nato a L'Aquila il 21 dicembre 1948	»	93	»
Marchesi Paolo, nato a Pisa il 12 ottobre 1946	»	93	»
Peduto Vito, nato ad Aquara il 29 dicembre 1948	»	93	»
Paternesi Nazareno, nato a San Ginesio il 20 agosto 1947	punti	92	su 100
Riva Adriana, nata a Besana il 22 marzo 1948	»	92	»
Sallitto Francesco, nato a Calatafimi il 18 ottobre 1946	»	92	»
Sammartino Salvatore, nato a Torremaggiore l'11 novembre 1943	»	92	»
Barbero Lorenzo, nato a Torino il 15 novembre 1939	»	91	»
Cavallari Elisabetta, nata a Monfalcone il 30 maggio 1948	»	91	»
Cianconi Giovanni, nato a Roma il 24 giugno 1946	»	91	»
Galliccia Amerigo, nata a Castel S. Giovanni il 18 dicembre 1943	»	91	»
Riverso Paolo, nato a Roma il 19 dicembre 1947	»	91	»
Sacco Gaetano, nato a Torremaggiore il 26 aprile 1943	»	91	»
Campailla Andrea, nata a Roma il 27 agosto 1949	»	90	»
Costantini Alberto, nato a Cingoli l'8 aprile 1948	»	90	»
De Sio Antonio, nato a Napoli il 1° giugno 1948	»	90	»
Fontana Mario Stefano, nato a Paderno Dugnano il 9 agosto 1948	»	90	»
Giorgi Renato, nato a Piombino il 29 maggio 1948	»	90	»
Noferi Daniela, nata a Firenze il 15 marzo 1946	»	90	»
Olla Bruno, nato a Cagliari il 5 febbraio 1946	»	90	»
Pireddu Antonio Paolo, nato a Bolotana l'8 dicembre 1947	»	90	»
De Grazia Raffaella, nata a Trivigno il 28 giugno 1949	»	89	»
De Lorenzi Renato, nato a Napoli il 2 aprile 1948	»	89	»
Mirarchi Gianfranco, nato a Catanzaro il 16 gennaio 1947	»	89	»
Palazzo Guido, nato a Troina il 14 settembre 1949	»	89	»
Alicicco Gian Luigi, nato a Roma il 16 marzo 1947	»	88	»
Bagnari Carla, nata a Bagnacavazzo l'8 aprile 1948	»	88	»
Di Carlo Adelaide, nata a Roma il 22 aprile 1948	»	88	»
Favero Alessandra, nata a Delebio il 21 settembre 1945	»	88	»
Messina Matilde, nata a La Maddalena il 23 agosto 1944	»	88	»
Montemezzi Marco, nato a Bergamo il 12 luglio 1948	»	88	»
Pistilli Antonino, nato a Reggio Emilia il il 24 dicembre 1948	»	88	»
Puletti Alessio, nato a Umbertide il 18 settembre 1947	»	88	»
Scati Claudia, nata a Somma Lombardo il 1° giugno 1947	»	88	»
Cipriani Giancarlo, nato a Introbio il 9 dicembre 1948	»	87	»
Fai Salvatore, nato a Siracusa il 22 gennaio 1947	»	87	»
Miele Vincenzo, nato a Circello il 29 marzo 1941	»	87	»
Ottolini Attilio, nato a Grontardo il 31 gennaio 1948	»	87	»
Visaggio Maurizio, nato a Roma il 29 agosto 1942	»	87	»
Abate Antonino, nato a Marsala il 24 settembre 1944	»	86	»
Faelli Tullio, nato ad Arba il 23 settembre 1944 .	»	86	»
Lisardi Sara, nata a Roma il 19 dicembre 1947 .	»	86	»
Martini Cristiano, nato a Calolziocorte il 19 febbraio 1946 . .	»	86	»
Miletto Antonio, nato a Torino l'8 dicembre 1946	»	86	»

Olivieri Agata, nata a Cisterna il 14 ottobre 1948	punti	86	su 100
Piranese Ada, nata a Venezia il 19 febbraio 1946	»	86	»
Amato Antonio, nato a Napoli il 31 agosto 1948	»	85	»
Bianchini Clemente, nato a Ferrara il 14 febbraio 1944	»	85	»
Casella Francesco, nato a Portici il 22 novembre 1944	»	85	»
Cerverizzo Saverio Nicola Luciano, nato a Potenza l'11 dicembre 1946	»	85	»
Chirico Giuseppa, nata a S. Eufemia D'Aspr. il 19 dicembre 1949	»	85	»
Faccio Giovanni, nato a Modena il 18 febbraio 1946	»	85	»
Galluzzi Tommaso, nato a Roma il 6 settembre 1947	»	85	»
Martelli Giuseppe, nato a Strambino il 17 settembre 1948	»	85	»
Natale Alfonso, nato ad Avellino il 7 settembre 1947	»	85	»
Porcelli Paolo, nato a Molfetta il 7 novembre 1947	»	85	»
Rocca Gianfranco, nato a Catanzaro il 17 aprile 1948	»	85	»
Torre Luigi, nato a Barletta il 1° luglio 1947	»	85	»
Vidili Demetrio Mario Giuseppe, nato a Sindia il 12 ottobre 1945	»	85	»
Villani Raffaele, nato a Pozzuoli il 4 febbraio 1947	»	85	»
Bartoloni Alberto, nato a Mestre il 4 novembre 1947	»	84	»
Bellumat Saverio, nato a Novaledo il 17 gennaio 1947	»	84	»
Di Iorio Giovanni, nato a Campobasso il 1° marzo 1948	»	84	»
Donnaloia Vito, nato a Fasano il 31 luglio 1948	»	84	»
Giovannacci Licia, nata a Genova il 29 marzo 1947	»	84	»
Paoletti Giampaolo, nato a Verona il 13 novembre 1943	»	84	»
Rossi Francesco, nato a Striano il 15 giugno 1948	»	84	»
Andrei Osvaldo, nato a Roma il 17 febbraio 1948	»	83	»
Cirincione Mario, nato a Camastra il 5 gennaio 1947	»	83	»
Giuliano Giuseppina, nata a Milano il 19 maggio 1948	»	83	»
Mastrullo Angelo, nato a Castellabate l'11 novembre 1939	»	83	»
Restelli Luigi, nato a Legnano il 24 settembre 1948	»	83	»
Rutili Angelo, nato a Todi il 9 maggio 1947	»	83	»
Fabbri Gino, nato a Bologna il 7 novembre 1948	»	82	»
Pedicini Maria Susanna, nata a Foglianise il 28 gennaio 1946	»	82	»
Tarantino Flavio, nato a Genova il 1° luglio 1948	»	82	»
Iannandrea Liborio, nato a Oratino il 13 agosto 1946	»	81	»
Natoli Sebastiano, nato a Roma il 19 febbraio 1949	»	81	»
Sina Maria Rosa, nata a Sezze (Latina) il 6 maggio 1935	»	81	»
Biondi Enrica, nata a Firenze il 17 ottobre 1947	»	80	»
Bonetti Lorenzo, nato a Firenze il 26 maggio 1946	»	80	»
Giuliano Giovanni, nato a Ragusa il 15 settembre 1947	»	80	»
Innocenti Paola, nata a Tortolì il 18 settembre 1949	»	80	»
Mare Filippo, nato a Corleto Monforte il 25 settembre 1948	»	80	»
Piovanno Giovanni, nato a Roma il 25 giugno 1945	punti	80	su 100
Pisani Pietro, nato a Napoli il 13 luglio 1939	»	80	»
Preseglio Ivano, nato a Brescia l'8 maggio 1948	»	80	»
Pulliero Fabrizio, nato a Taranto il 30 marzo 1947	»	80	»
Scafidi Giuseppe, nato a Palermo il 4 dicembre 1949	»	80	»
Tomada Rinaldo, nato a Udine il 26 febbraio 1948	»	80	»
Zoccali Giovanni, nato a Reggio Calabria il 27 marzo 1948	»	80	»
Castagna Paolo Lucio, nato a Nuoro il 26 settembre 1948	»	79	»
Ferruggia Rosa Alba, nata a Vicenza il 19 gennaio 1948	»	79	»
Ianni Palarchio Pier Paolo, nato a Pizzo Calabro il 19 agosto 1941	»	79	»
Baduini Paolo, nato a Sala Baganza il 30 aprile 1945	»	78	»
Bruttini Irines, nata a Milano il 31 maggio 1948	»	78	»
Curatola Antonino, nato a Melito Porto Salvo il 21 ottobre 1943	»	78	»
Mascheroni Mauro, nato a Galliate il 23 maggio 1944	»	78	»
Messori Pietro, nato a Piacenza il 18 marzo 1947	»	78	»
Orlando Bonella, nato a Catania il 27 maggio 1946	»	78	»
Tombari Renato, nato ad Atessa il 16 febbraio 1948	»	78	»
Ercolani Enzo, nato a Frosinone il 12 ottobre 1948	»	77	»
Lizzio Nunzio, nato a Giarre il 13 marzo 1946	»	77	»
Zinzi Giuseppe, nato a Catanzaro il 5 aprile 1946	»	77	»
Camorali Carlo, nato a Cagliari il 5 maggio 1946	»	76	»
Mezzapelle Giuseppe, nato a Vita il 25 gennaio 1944	»	76	»
Nobili Carlo, nato ad Alassio il 7 luglio 1947	»	76	»
Barentini Gabriella, nata a Milano il 27 agosto 1948	»	75	»
Busà Epifanio, nato a Paternò il 2 marzo 1942	»	75	»
Capanna Mario, nato a Livorno il 9 ottobre 1945	»	75	»
Conoscente Francesco, nato a Milano il 7 maggio 1947	»	75	»
Ferro Giovanni, nato a Vittoria il 29 luglio 1948	»	75	»
Fiorini Massimo, nato a Castiglione della Pescaia il 20 agosto 1946	»	75	»
Fusari Orsola, nata a Torino il 14 maggio 1940	»	75	»
La Monica Giovanni, nata a Pozzuoli il 18 maggio 1945	»	75	»
Rattazzi Giovanni, nato a Paruzzaro il 18 gennaio 1943	»	75	»
Rovagnati Giovanni, nato a Monza il 10 agosto 1948	»	75	»
Zanichelli Enrico, nato a Benevento il 18 giugno 1949	»	75	»
Caroselli Rita, nata a Cittaducale il 4 giugno 1947	»	74	»
Coppola Eiro, nato a Portici il 13 agosto 1947	»	74	»
Di Gaddo Gianfranco, nato a Pisa il 25 aprile 1941	»	74	»
Macarone Palmieri Antonio, nato a Carinola il 14 dicembre 1948	»	74	»
Maddaloni Giovanni, nato a Roma il 30 novembre 1946	»	74	»
Mattei Annunziata, nata a S. Salvatore Telesino il 19 aprile 1949	»	74	»
Sapienza Massimo, nato a Patti il 29 maggio 1943	»	74	»

Candidato	Punti
Aronen Paula Kyllikki, nata ad Asikkala il 4 marzo 1947	punti 73 su 100
Canova Silvano, nato a S. Angelo in Vado il 17 dicembre 1940	» 73 »
De Meo Milena, nata a Como il 9 dicembre 1945	» 73 »
Ferrera Paolo, nato a Roma il 7 gennaio 1949	» 73 »
Filla Nidia, nata a Gorizia il 25 gennaio 1947	» 73 »
Giardina Pasquale, nato a Palermo il 23 ottobre 1947	» 73 »
Messa Alessandra, nata a Como il 19 gennaio 1948	» 73 »
Panetta Paolo, nato a Pisticci il 19 gennaio 1947	» 73 »
Pirola Luigi, nato a Lecco il 29 dicembre 1943	» 73 »
Antonini Laura, nata a Trieste il 12 febbraio 1948	» 72 »
Arca Sebastiana, nata a Carloforte il 17 dicembre 1947	» 72 »
Bosoni Patrizio, nato a Parma il 23 marzo 1948	» 72 »
Ceccarelli Franco, nato a Cattolica il 12 agosto 1947	» 72 »
Colombo Maria Rosa, nata a Seregno il 21 giugno 1947	» 72 »
D'Errico Leonardo, nato a Cisternino il 6 agosto 1947	» 72 »
De Sanctis Carlo, nato a Teramo il 1° ottobre 1945	» 72 »
Digraci Francesco, nato a S. Cataldo il 28 agosto 1941	» 72 »
Cargiulo Gabriella, nata a Genova il 4 luglio 1930	» 72 »
La Rosa Giacoma, nata a Castelvetrano il 6 ottobre 1947	» 72 »
Leggiero Virgilio, nato a Rotondi il 22 dicembre 1946	» 72 »
Marra Alberto, nato ad Acri (Cosenza) il 24 aprile 1948	» 72 »
Martini Marina, nata a Roma l'11 gennaio 1949	punti 72 su 100
Mastronardi Pasquale, nato a Napoli il 17 ottobre 1948	» 72 »
Mutti Giovanni, nato a Massa il 6 dicembre 1943	» 72 »
Topazio Antonio, nato a Catania il 20 luglio 1947	» 72 »
Volpe Nicolino, nato a Pesco Sannita l'11 dicembre 1936	» 72 »
Casaluce Maria Cristina, nata a Roma il 26 novembre 1943	» 70 »
D'Aloja Paola, nata a Bari il 1° settembre 1948	» 70 »
De Sanctis Antonio, nato a Teramo il 19 novembre 1948	» 70 »
Fornaciari Cesare, nato a S. Ferdinando il 30 marzo 1948	» 70 »
Mascaro Adriana, nata a Sambiasi il 25 ottobre 1943	» 70 »
Massacesi Aladino, nato a Torre dei Passeri il 3 marzo 1939	» 70 »
Matticchio Aurelia, nata a Rovigno D'Istria il 20 ottobre 1941	» 70 »
Ostuni Grazia, nata ad Ostuni il 28 marzo 1947	» 70 »
Paci Marcello, nato a Foligno il 22 febbraio 1947	» 70 »
Ragusa Antonio, nato a Contessa Entellina il 14 luglio 1947	» 70 »
Tiraferri Gianfranco, nato a Roma il 12 marzo 1945	» 70 »
Tripi Silvestro, nato a Paternò il 29 aprile 1946	» 70 »
Ursino Serafina, nata a Viagrande il 4 settembre 1943	» 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1981

Il Ministro: ANIASI

(2546)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	L. 60.000
Semestrale	L. 33.000
Un fascicolo	L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	L. 22.000
Semestrale	L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	L. 52.000
Semestrale	L. 29.000

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100811310)